



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° **643**

SEDUTA DEL **10 LUG. 2018**

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA - Ufficio Politiche del Lavoro

OGGETTO Atto di indirizzo in materia di Politiche Attive del Lavoro - Approvazione

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore **POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

La Giunta, riunitasi il giorno **10 LUG. 2018** alle ore **13,25** nella sede dell'Ente,

10 LUG. 2018

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA	Presidente	
2.	Flavia FRANCONI	Vice Presidente	X
3.	Luca BRAIA	Componente	X
4.	Roberto CIFARELLI	Componente	X
5.	Carmine MIRANDA CASTELGRANDE	Componente	X
6.	Francesco PIETRANTUONO	Componente	X

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **9** pagine compreso il frontespizio e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs. n.165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la L.R. n.12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;
- VISTE la D.G.R. n.11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n.539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n.1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”;
- VISTA la D.G.R. n.227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n.693/14;
- VISTA la D.G.R. n.694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;
- VISTA la D.G.R. n.624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. n.434 del 17/05/2018, avente ad oggetto: “Dirigente Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferimento incarico”;
- VISTA la D.G.R. n.691 del 26/05/2015 “Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale - Affidamento incarichi dirigenziali” e la successiva D.G.R. n.674 del 30/06/2017;
- VISTO il D.Lgs n.33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA la D.G.R. n.70 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020. Approvazione”;

- VISTO il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- VISTA la L.R. del 31/05/2018, n.8, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- VISTA la L.R. del 31/05/2018, n.9, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020.”;
- VISTA la D.G.R. del 1/06/2018, n.474, avente ad oggetto: “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio pluriennale 2018-2020.”;
- VISTO l'articolo 27 della Convenzione ONU 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità;
- VISTA la Direttiva CE/2000/78 del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- VISTA la legge del 7 agosto 1991, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi;
- VISTA la legge del 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e smi;
- VISTA la legge del 24 giugno 1997, n.196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n.469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n.59” e smi;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e smi;
- VISTO il decreto legislativo del 21 aprile 2000, n.181 “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.144” e smi;
- VISTO il decreto legislativo del 19 dicembre 2002, n.297 “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art.45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144” e smi;
- VISTA la legge del 3 marzo 2009, n.18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, Fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

- VISTA la legge del 28 giugno 2012, n.92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e smi;
- VISTA la legge del 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e Fusioni di comuni” e smi;
- VISTA la legge del 10 dicembre 2014, n.22 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.246 del 18/06/97 in materia di assunzioni obbligatorie presso gli Enti pubblici ed in particolare la tabella allegata che definisce i criteri per la formazione della graduatorie;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n.68”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 2000, n.442 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.333 del 10/10/2000 “Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge n.68/99”, ed in particolare l'art.9, relativo alle graduatorie per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità;
- VISTO l'Accordo della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2001 tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Regioni, Province, Province autonome, Comuni e Comunità Montane per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;
- VISTO il D.Lgs. del 14 settembre 2015, n.150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n.151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- VISTO il D.Lgs. 24 settembre 2016, n.185 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- VISTA la legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;

- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ed in particolare l’articolo 19;
- VISTA la legge regionale dell'8 settembre 1998, n.29 recante “Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego” con cui la Regione Basilicata ha disciplinato l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro ad essa conferiti dal D.Lgs n.469/1997, ed in cui, all'art.4, sono state delegate alle province le funzioni ed i compiti di cui all'art.2, comma 1, del citato D.Lgs. n.469/1997, con particolare riferimento al collocamento obbligatorio di cui alla lettera d), art. 2, del medesimo Decreto;
- VISTA la legge regionale del 20 luglio 2001, n.28 “Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili”, che, all'articolo 1, attribuisce alla Regione la funzione di favorire il diritto al lavoro delle persone disabili, prevedendo a tal fine diversi strumenti, tra cui la promozione dell'inserimento lavorativo di tali soggetti in forma dipendente, autonoma e autoimprenditoriale;
- VISTA la legge regionale del 13 agosto 2015, n.30 “Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”;
- VISTA la legge regionale del 13 maggio 2016, n.9 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (L.A.B. Lavoro e Apprendimento Basilicata)";
- VISTA la D.G.R. n.1645 del 5 luglio 2004 che ha approvato gli “Indirizzi Operativi di Riforma del Sistema Pubblico di Mediazione tra Domanda e Offerta di lavoro”, in attuazione del D.Lgs. 297/2002;
- VISTA la D.G.R. n.1689 dell'8 agosto 2005 che ha approvato le “Azioni positive di politiche attive per il lavoro delle persone diversamente abili”;
- VISTA la D.G.R. n.1333 del 16 agosto 2006, che ha approvato le “Modifiche agli indirizzi operativi in materia di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro (D.Lgs. n.297/2002), di cui alla D.G.R. n.1645 del 05/07/2004”;
- VISTA la D.G.R. n.1332 dell'8 agosto 2008, che ha approvato ulteriori modifiche agli indirizzi Operativi in materia di Riforma del Sistema Pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro (D.Lgs. 297/2002), di cui alla D.G.R. n.1645 del 05.07.2004 ed alla D.G.R. n.1333 del 15.08.2006, con particolare riferimento all'Avviamento a selezione presso le PP.AA.e alle Procedure esecutive in materia di assunzione presso la P.A. dei lavoratori diversamente abili, di cui alla citata L. n.68/99;
- VISTA la D.G.R. n.1669 del 22 ottobre 2008 con cui la Giunta Regionale ha approvato le direttive attuative dell'articolo 47 “Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili” della Legge Regionale 6 agosto 2008, n.20, confermato successivamente dall'articolo 15 della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n.31;

- VISTA la D.G.R. n.36 del 13 gennaio 2010, con cui la Regione Basilicata ha preso atto dell'Accordo del 16 novembre 2006 della Conferenza Unificata Stato Regioni Città Autonomie locali;
- VISTA la D.G.R. n.96 del 26 gennaio 2010, con la quale è stato approvato il testo rivisto e parzialmente modificato del Titolo Sesto Collocamento obbligatorio L.68/99 di cui alla D.G.R. n. 1332/2008;
- VISTA la D.G.R. n.1633 del 28 settembre 2010 che ha approvato le “Linee di Indirizzo Operativo (Assunzione a T.I. presso PP.AA. delle categorie protette) che disciplinano alle dipendenze della Pubblica Amministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art.18, comma 2, Legge 18 marzo 1999 n.68 limitatamente alle categorie A e B.1 del C.C.N.L. del personale amministrativo del comparto enti locali”;
- VISTA la D.G.R. n. 896 del 20 giugno 2011 che, nell'ambito degli “Indirizzi Operativi di Riforma del Sistema Pubblico di Mediazione tra Domanda e Offerta di lavoro”, in attuazione del D.Lgs. n.297/2002, di cui alle D.G.R. n.1645/2004, n.1333/2006, n.1332/2008 e n.96/2010, modifica il relativo Titolo Sesto Collocamento Obbligatorio L. 68/1999;
- VISTA la D.G.R. n.451 del 16 aprile 2012 che ha approvato gli “Indirizzi Operativi concernenti la definizione delle modalità di attuazione dell’art.20 della L.R. n.26 del 30 dicembre 2006 e di modifica del primo punto dell’art.2 delle direttive attuative dell’art.47 della L.R. n.20 del 08/08/2008”;
- VISTA la D.G.R. n.1483 del 4 dicembre 2014, che ha approvato le Linee guida per l'erogazione di contributi ai sensi dell’art. 13 della L. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la D.G.R. n.1077 del 22 settembre 2016 che approva il disegno di legge regionale “Norme in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro”;
- VISTA la D.G.R. n.1266 dell’08/11/2016 che approva gli “Indirizzi operativi del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro - Stato di disoccupazione e collocamento obbligatorio”;
- VISTO l'ordine del giorno inserito nel resoconto n.66 della seduta consiliare del 2 febbraio 2016 ed approvato il 16 febbraio 2016, con il quale si impegna la Regione ad attuare le norme vigenti promuovendo “ogni azione utile alla stabilizzazione dei lavoratori con disabilità che hanno maturato il requisito di una pregressa esperienza di tirocinio e contratti a tempo determinato in pubbliche amministrazioni; sostenere l’inserimento delle persone disabili più anziane nei percorsi di stabilizzazione prevedendo, tra i criteri che le pubbliche amministrazioni richiedenti l’assunzione possono specificare, quello di priorità per i lavoratori più anziani d’età; sostenere l’inserimento delle persone disabili più anziane nei percorsi di stabilizzazione prevedendo,

- nel caso di attivazione della procedura di assunzione da parte dell'amministrazione regionale, la priorità per i lavoratori più anziani d'età”;
- CONSIDERATO che il D.Lgs n.150/2015 ha abrogato il D.Lgs. n.181/2000 fatta eccezione per gli articoli 1 bis (scheda anagrafica professionale) e 4 bis (modalità di assunzione e adempimenti successivi) ed ha introdotto rilevanti novità in tema di stato di disoccupazione;
- CONSIDERATO che il D.Lgs. n.151/2015 ha modificato la legge n.68/99 e, inter alia, le modalità con cui devono avvenire le assunzioni obbligatorie del personale con disabilità;
- CONSIDERATO che la legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” all’art.3, comma 2, stabilisce che “La parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto”;
- CONSIDERATO che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4 dell’11 gennaio 2018 è stata data attuazione all’art.2, del D.lgs. n.150/2015 – Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive e sono stati approvati i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da erogare su tutto il territorio nazionale sia alle persone che cercano lavoro sia alle imprese;
- RAVVISATA pertanto la necessità di recepire le indicazioni del D.lgs. n.150/2015 e del D.M. n.4/2018 che ridefiniscono i “livelli essenziali delle prestazioni” che devono essere garantiti dalla Regione, per il tramite delle strutture preposte, ossia dall’Ufficio Politiche del Lavoro, dai Centri per l’Impiego e dai soggetti accreditati, ai disoccupati, inoccupati e soggetti a rischio di disoccupazione, senza trascurare le prestazioni che la rete dei servizi per l’impiego deve offrire alle imprese, fondamentale per l’individuazione delle opportunità di lavoro espresse dal territorio;
- DATO ATTO che nell’incontro del Comitato Politiche Attive del Lavoro del 3/5/2018 si è discusso tra l’altro di regole uniformi in materia di riconoscimento dello stato di disoccupazione;
- DATO ATTO che sono intervenute modifiche normative che rendono necessario adeguare i provvedimenti regionali (DD.GG.RR. n.1332/2008, n.96/2010, n.1633/2010, n.896/2011 e n.1266/2016) in materia di politiche attive del lavoro con le novità legislative introdotte al fine di assicurare uniformità delle regole in ambito regionale e semplificare le relative procedure;
- RITENUTO pertanto, di dover approvare l’“Atto di indirizzo in materia di politiche attive del lavoro”, allegato A che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
- su proposta dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che in dispositivo si intendono integralmente riportate di:

1. Approvare, l'“Atto di indirizzo in materia di politiche attive del lavoro”, allegato A che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione.
2. Incaricare il Dirigente dell'Ufficio politiche del Lavoro di porre in essere gli atti conseguenti e necessari
3. Disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale www.regione.basilicata.it.

IL RESPONSABILE P.O.



(Caterina Pisani)

IL DIRIGENTE



(Dott.ssa Maria Rosaria Sabia)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Scegliere un elemento.	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Allegato A

**ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

Premessa	5
TITOLO PRIMO	
Stato di Disoccupazione	7
1.1. Gli utenti dei servizi per il lavoro e delle politiche attive	7
1.2. Lo stato di disoccupazione	7
1.2.1. La definizione dello stato di disoccupazione	7
1.2.2. Il requisito soggettivo del disoccupato: essere privo di impiego	8
1.2.3. Il requisito oggettivo del disoccupato: la dichiarazione di immediata disponibilità (DID)	8
1.2.4. Le modalità di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità	9
1.2.5. Sospensione dello stato di disoccupazione	10
1.2.6. Perdita dello stato di disoccupazione	10
1.2.7. Decadenza dello Stato di disoccupazione	11
1.2.8. Cumulabilità della NASpI e DIS-COLL con i redditi da “lavori di scarsa intensità”	12
1.3. La modalità di “registrazione del soggetto” e di “contatto con i Centri per l’Impiego”	13
1.3.1. I soggetti “privi di impiego”	13
1.3.2. I soggetti “a rischio di disoccupazione”	13
1.3.3. I percettori di sostegno al reddito	13
1.3.4. Decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito	14
1.4. Condizione di “non occupazione”	15
1.5. Verifica del bacino di utenza dei servizi per l’impiego	16
1.6. Indicazione sull’accesso ai servizi da parte delle persone con disabilità	18
TITOLO SECONDO	
Livelli Essenziali delle prestazioni del Sistema Regionale dei Servizi per l’impiego	20
2.1. Indirizzi generali	20
2.2. Gli standard dei servizi regionali	20
2.2.1. Area A: Servizi di Base	22
2.2.2. Area B: Servizi Specialistici	23
2.2.3. Area C: Svantaggio e Collocamento Mirato	23
2.2.4. Area D: Servizi di Inserimento Lavorativo	24
2.2.5. Area E: Servizi ai datori di lavoro	25
2.2.7. Aggiornamento degli standard regionali	26
2.3. Obiettivi prioritari dell’azione in materia di politiche attive del lavoro	52
TITOLO TERZO	
Assunzione dei lavoratori e Avviamento a selezione presso le PP.AA.	54
3.1. Disposizioni generali	54
3.2. L’avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	54
3.3. Criteri e modalità di valutazione per la formazione delle graduatorie	56

3.3.1	Carico familiare	56
3.3.2	Nucleo monoparentale.....	57
3.3.3	Situazione economica	58
3.3.4	Anzianità nello stato di disoccupazione ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.150/2015	59
3.4	Calcolo del punteggio.....	60
3.5	Pubblicazione della graduatoria	60

TITOLO QUARTO

Collocamento Obbligatorio		62
4.1	Finalità.....	62
4.2	Definizioni.....	64
4.2.1	Elenchi 1.68/99, centralinisti non vedenti, massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, terapisti della riabilitazione non vedenti	64
4.3	Avviamenti.....	66
4.3.1	Richiesta nominativa.....	66
4.3.2	Avviamenti con avviso pubblico.....	67
4.3.3	Programmi mirati per l'avviamento a selezione presso le imprese private.....	67
4.4	Assunzione dei lavoratori e avviamento a selezione presso le PP.AA.....	68
4.4.1	Criteri e modalità di valutazione per la formazione delle graduatorie	69
4.4.2	Valutazione degli elementi.....	69
4.4.4	Situazione economica.....	71
4.4.5	Anzianità di iscrizione negli elenchi del Collocamento Obbligatorio.....	72
4.4.6	Grado di invalidità.....	73
4.4.7	Calcolo del punteggio.....	73
4.4.8	Sordi e ciechi	73
4.4.9	Centralinisti non vedenti, massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, terapisti della riabilitazione non vedenti	73
4.4.10	Categorie protette art.18, c. 2, legge n.68/1999	74
4.4.11	Priorità nella graduatoria degli iscritti di cui all'art.1, Legge n.68/99.....	74
4.4.12	Priorità nella graduatoria degli iscritti di cui all'art.18, c. 2, Legge n.68/1999	74
4.4.13	Pubblicazione della graduatoria.....	75
4.5	Abolizione graduatorie uniche provinciali	76
4.6	Gestione delle procedure del Collocamento Obbligatorio	77
4.6.1	Autorizzazione all'esonero parziale	79
4.6.2	Autorizzazione alla sospensione degli obblighi occupazionali	82
4.6.3	Verifiche di ottemperanza agli obblighi di assunzione	83
4.6.4	Rilascio nulla osta per l'assunzione a seguito di richiesta nominativa	83
4.6.5	Inserimento in quota d'obbligo di lavoratore con disabilità acquisita nel corso del rapporto di lavoro oppure riconosciuta successivamente ad un inserimento tramite "assunzione ordinaria"	84

4.6.6	Convenzioni ex art.11 L. n.68/1999.....	84
4.6.7	Contenuti.....	84
4.6.8	Durata.....	86
4.6.9	Risoluzione.....	87
4.6.10	Stipula di nuova convenzione.....	88
4.6.11	Monitoraggio.....	88
4.7	Convenzioni e programmi relativi alle assunzioni delle persone con disabilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni.....	88
4.7.1	Durata delle convenzioni stipulate dalle PP.AA.	89
4.7.2	Pubblicazione dei prospetti informativi.....	89
4.8	Interventi a favore dell'occupazione a valere sul Fondo Regionale per il collocamento dei disabili.....	89
4.9	Modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art.8 della legge 29/03/1985 n.113.....	90
4.9.2	Soggetti beneficiari.....	90
4.9.3	Interventi e spese ammissibili.....	91
4.9.4	Domanda di contributo.....	91
4.9.5	Istruttoria della domanda.....	91
4.9.6	Intensità del contributo.....	92
4.9.7	Concessione dei contributi.....	92
4.9.8	Regime di aiuto.....	92
5.2	Contesto istituzionale e attuativo.....	93
5.3	Composizione del Comitato Tecnico Regionale.....	94
5.4	Funzioni.....	95
5.5	Periodicità.....	96
5.6	Gestione.....	96
	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	97
	RIFERIMENTI LEGISLATIVI, NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI.....	98
	SEZIONE MODULISTICA.....	103

Premessa

Nell'ambito del processo di revisione delle competenze in materia di mercato del lavoro avviato con la legge delega n.183/2014, nota come "Jobs Act", il decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015 dispone il riordino dei servizi per l'impiego e promuove una diversa procedura di accesso alle politiche attive del lavoro basata sul principio di attivazione della persona.

Le disposizioni che maggiormente impattano sulla operatività dei Centri per l'Impiego, prima nella competenza delle Province, sono quelle che riguardano i livelli essenziali delle prestazioni che hanno l'obiettivo di assicurare su tutto il territorio nazionale servizi standardizzati, certi ed esigibili; il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità che vincolano la fruizione di misure di sostegno al reddito all'impegno attivo della persona in cerca di occupazione; l'accertamento dello stato di disoccupazione determinato dalla concorrenza di due elementi; un elemento oggettivo, *l'essere privo di impiego* e un elemento soggettivo, *l'immediata disponibilità al lavoro* che si differenzia dalla semplice condizione di "non occupazione", ovvero la condizione che dà diritto all'accesso a prestazioni sociali o assistenziali non riconducibile alla sfera della ricerca del lavoro.

In materia di inserimento mirato delle persone con disabilità, il successivo d.lgs n. 151 del 14 settembre 2015, al suo Capo 1, detta disposizioni di razionalizzazione e semplificazione, mentre la materia degli ammortizzatori è innovata dal d.lgs n.148/2015.

Il decreto legislativo n. 185/2016 apporta alcune modifiche a tutti i predetti decreti legislativi completando il quadro giuridico di riferimento del progetto Jobs Act che, nel suo complesso, innova in modo significativo le regole del mercato del lavoro.

Ai ricordati decreti legislativi sono seguiti i provvedimenti ministeriali cui gli stessi rinviavano; tra questi, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 gennaio 2018, rispettivamente n. 3 sui criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro e n. 4 che ha definito le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive insieme ai livelli minimi delle prestazioni erogabili (LEP) alle persone che cercano lavoro e alle imprese.

Con il presente documento si forniscono direttive in materia di servizi e politiche del lavoro con l'obiettivo di superare i differenti modelli provinciali e di dare alle persone disoccupate, ai lavoratori, ai datori di lavoro, agli operatori pubblici/uffici competenti e ai soggetti accreditati ai servizi al lavoro un omogeneo e uguale quadro di riferimento, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente.

Con il presente Atto d'indirizzo, la Regione Basilicata intende, nello specifico:

- favorire la corretta ed uniforme applicazione della vigente disciplina in materia di stato di disoccupazione;
- evidenziare la "condizione di non occupazione", la cui individuazione segue la "ratio" di comportare un alleggerimento dell'impatto delle procedure amministrative sui Centri per l'Impiego, soprattutto sulla parte dell'erogazione di servizi e misure di politiche attive del lavoro ai soggetti in "condizione di non occupazione";

- qualificare l'offerta di servizi per rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini e delle imprese, garantendo prestazioni uniformi;
- evidenziare l'impatto introdotto dal d.lgs. n.151/2015 sul target delle persone con disabilità.

Il Titolo Primo contiene le indicazioni operative sull' accertamento, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione, sulla gestione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e sulla procedura di accesso alle misure di sostegno al reddito, per l'applicazione uniforme e omogenea delle disposizioni in materia con la finalità di garantire parità di trattamento dei cittadini.

Il Titolo Secondo tratta dei Livelli Essenziali delle prestazioni introdotti dal decreto n.4/2018 del MLPS cui devono uniformarsi i Centri per l'Impiego (Cpl) e i soggetti accreditati ai servizi al lavoro che concorrono al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, a completamento dell'offerta di servizi erogati dai Cpl.

Nella definizione delle prestazioni, ciascun servizio è stato aggregato in "aree di prestazioni omogenee" per natura e/o per finalità e/o per utenza, di cui sono individuate le modalità di accesso, i requisiti strutturali e operativi relativi alla funzione, anche in termini di capacità e abilità del personale che eroga la prestazione.

Il Titolo Terzo è dedicato alle procedure di assunzione dei lavoratori e all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, nei casi rimessi alla competenza dei servizi e centri per l'impiego dall' art.16 della legge n. 56/87 e dall'art.35 del d.lgs. n.165/2001.

Il Titolo Quarto, infine, contiene direttive in materia di collocamento obbligatorio nel quadro delle innovazioni dettate da atti normativi europei e sovranazionali. L'obiettivo è rispondere ad esigenze di trasparenza ed imparzialità e semplificare, sia le procedure di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, sia i criteri e le modalità per la formazione delle relative graduatorie.

Sono previste, altresì, le linee guida relative all'istituzione del Comitato Tecnico per l'inserimento al lavoro di persone con disabilità, organismo previsto dalla legge n. 68/99 di cui la Regione Basilicata deve dotarsi.

TITOLO PRIMO

Stato di Disoccupazione

1.1. Gli utenti dei servizi per il lavoro e delle politiche attive

La platea degli utenti dei servizi per il lavoro e delle politiche attive è individuata dal d.lgs. n.150/2015 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.34/2015 che contiene chiarimenti operativi.

Secondo i dettami della Convenzione OIL n.122/194, del principio di non discriminazione e di quanto previsto dall'art.29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea "ogni persona può accedere a un servizio di collocamento gratuito".

In quest'ottica, il Jobs Act e, nello specifico il d.lgs. 150/2015 fissa priorità e le tempistiche dei servizi da rendere ai soggetti che hanno più bisogno.

I servizi per il lavoro riformati includono come potenziale platea:

- i soggetti in "stato di disoccupazione";
- i percettori di sostegno al reddito, anche in costanza di lavoro;
- i soggetti a "rischio di disoccupazione";
- tutti coloro che, seppur già occupati, sono in cerca di altra occupazione.

1.2 Lo stato di disoccupazione

1.2.1 La definizione dello stato di disoccupazione

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2015, il 24 settembre 2015, è stata innovata la stessa definizione di stato di disoccupazione; l'art.19, c.1, testualmente prevede: *"Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego"*.

La Circolare n.34/2015 chiarisce che, ai fini dell'esistenza dello stato di disoccupazione, devono coesistere due requisiti:

- uno di natura soggettiva, *l'essere privo di impiego;*
- l'altro di natura oggettiva, *dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.*

La stessa Circolare precisa, altresì, che lo stato di disoccupazione costituisce requisito necessario per avere accesso alla NASPI e alla DIS-COLL (d.lgs. n.22/2015), oltre che essere requisito necessario per l'iscrizione nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art.8, legge n.68/1999, così come modificato dal d.lgs. n.151/2015).

Lo stato di disoccupazione è considerato, inoltre, un requisito per la partecipazione a programmi di inserimento lavorativo o per concorrere alla definizione del requisito di partecipazione (come avviene, ad esempio, per lo stato di NEET, che presuppone la condizione di disoccupazione): in questi casi, però, lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento al momento della registrazione al Programma e al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva; a nulla rileva se la condizione di disoccupazione è stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l'inizio del servizio o della misura di politica attiva.

1.2.2 Il requisito soggettivo del disoccupato: essere privo di impiego

Sono "privi di impiego" coloro che non svolgono un'attività lavorativa, sia subordinata sia autonoma.

L'unica attività lavorativa compatibile con lo stato di disoccupazione è il lavoro accessorio, come previsto dall'art.49, c.4 del d.lgs. n.81/2015,.

L'essere privo di impiego è comunque condizione compatibile con lo svolgimento di altre esperienze lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro (ad es.: tirocinio, servizio civile, , attività socialmente utile o di pubblica utilità).

Le note del Ministero del Lavoro n.2866/2016 e n.3374/2016 chiariscono che possono essere considerati privi di impiego anche i titolari di partita I.V.A. non movimentata negli ultimi 12 mesi, precedenti alla presentazione della dichiarazione di disponibilità.

1.2.3 Il requisito oggettivo del disoccupato: la dichiarazione di immediata disponibilità (DID)

L'art.19, c. 1 del d.lgs. 150/2015 prevede *"la dichiarazione, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro di cui all'art.13, della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego"*.

Possono rilasciare la dichiarazione di disponibilità (DID):

- i lavoratori che vogliono attivarsi alla ricerca del lavoro si registrano al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro in quanto privi di impiego e disponibili allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego. In tal modo, se in possesso dei due requisiti richiesti, sono considerati in "stato di disoccupazione";
- i lavoratori dipendenti ma "a rischio di disoccupazione" possono registrarsi dal momento

della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Questa indicazione normativa è finalizzata ad accelerare la presa in carico;

- i percettori di sostegno al reddito si dichiarano immediatamente disponibili, con la domanda di sostegno al reddito all'INPS, perché per loro è rafforzato il meccanismo di condizionalità tra erogazione di politica attiva e quella passiva.

1.2.4 Le modalità di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) può essere rilasciata al Portale ANPAL, all'indirizzo <https://servizi.anpal.gov.it/> accedendo all'area riservata.

- **Accesso al Portale ANPAL con credenziali**

Per assistenza e informazioni relative al Portale ANPAL si può chiamare il numero verde 800.000.039 dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì o scrivere al seguente indirizzo email: info@anpal.gov.it.

- **Rilascio della DID sul Portale Nazionale con PIN INPS**

Registrandosi al portale nazionale ANPAL, inserendo username e password e selezionando nell'area riservata "dichiarazione di immediata disponibilità", l'utente presenta la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). Quindi procede all'autenticazione tramite il Pin INPS e inserisce le informazioni richieste relative alle esperienze professionali e lavorative, utili anche al calcolo dell'indice di profilazione quantitativo.

Questa procedura si conclude con la prenotazione dell'appuntamento presso il Centro per l'Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato (art.20, del d.lgs. n.150/2015). La DID così rilasciata viene istantaneamente notificata tramite cooperazione applicativa al nodo regionale interessato, sfruttando i canali di cooperazione esistenti.

- **Rilascio della DID sul Portale Nazionale senza PIN INPS**

Se l'utente non è in possesso del Pin INPS, è prevista una procedura semplificata per dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro: occorre registrarsi sul portale nazionale ANPAL, inserire username e password e dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro, acquisita con riserva.

Al momento del primo contatto con il Centro per l'Impiego, l'utente è invitato a confermare lo stato di disoccupazione e a convalidare l'autenticazione, esibendo un documento d'identità. Una volta effettuato questo riconoscimento, lo stato di disoccupazione decorre dal momento della registrazione della DID sul portale nazionale.

- **Rilascio della DID presso il Centro per l'Impiego**

Gli utenti non percettori di misure di sostegno al reddito possono rilasciare la DID, recandosi presso i Centri per l'Impiego.

Gli operatori dei Centri per l'Impiego possono:

1. utilizzare il Portale ANPAL, accedendo con le proprie credenziali;
2. utilizzare il Sistema Informativo BASIL per inserire le informazioni relative alla DID, aggiornare le informazioni di cui alla sezione 2 nella scheda anagrafica professionale (SAP).

1.2.5 Sospensione dello stato di disoccupazione

L'art. 19, c.3, del d.lgs. n.150/2015 stabilisce che lo stato di disoccupazione è sospeso nel caso in cui il lavoratore accetti un'offerta di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi, mentre l'anzianità nello stato di disoccupazione riprende a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato la sospensione.

Le note del MPLS n.2866/2016 e n.3374/2016 chiariscono che, ai fini del computo della durata, sia dello stato di disoccupazione, sia dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, si deve utilizzare il criterio delle giornate di calendario. Il lavoratore intermittente, per l'aggiornamento dello stato di disoccupazione, deve comunicare al Centro per l'Impiego con autocertificazione i periodi di lavoro effettivo svolto, corrispondente alla comunicazione amministrativa effettuata dal datore di lavoro, ai sensi dell'art.15, c.3 del d.lgs. n.81/2015. Tanto, per consentire l'applicazione dell'istituto della sospensione dallo stato di disoccupazione nei giorni in cui il lavoratore risulta occupato.

1.2.6 Perdita dello stato di disoccupazione

La perdita dello stato di disoccupazione si ha nel caso in cui il lavoratore accetta un'offerta di lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato - di durata superiore a 6 mesi o in caso di avvio di un'attività di lavoro autonomo o impresa individuale.

Una delle principali novità della riforma riguarda l'incompatibilità tra qualsiasi attività lavorativa, anche scarsamente remunerata ("lavori di scarsa intensità" ovvero attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma da cui si ricava un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione) e la conservazione dello stato di disoccupazione. Non esiste cioè più una soglia di reddito al di sotto della quale si conserva lo stato di disoccupazione, come nella previgente normativa.

1.2.7 Decadenza dello Stato di disoccupazione

Nell'ambito del rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e dei livelli essenziali di prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, l'art.21, del d.lgs. n.150/2015 fissa i casi di decadenza dallo stato di disoccupazione.

Le ipotesi di decadenza dalla NASPI, DIS-Coll e mobilità sono dettagliati nella seguente tabella:

SOGGETTO	DECADENZA DALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE	RIFERIMENTO
PERCETTORE NASPI DIS-COLL Indennità di mobilità	Decade in caso di una terza mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti	Art.21, c.7, lett. a) punto 3)
	Decade in caso di una terza mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento previste nel patto di servizio personalizzato per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro	Art.21, c.7, lett. b)
	Decade in caso di una seconda mancata partecipazione, in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative formative o di riqualificazione o altra iniziativa politica attiva o di attivazione, di cui al patto di servizio personalizzato, nonché alle attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza	Art.21, c.7, lett. c) punto 2)

La decadenza dallo Stato di Disoccupazione riguarda anche il disoccupato che accede all'assegno di ricollocazione (art.23, del D.lgs. n.150/2015).

SOGGETTO	DECADENZA	RIFERIMENTO
Disoccupato percettore di Naspi, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi e richiede al Centro per l'Impiego presso cui ha stipulato il patto di servizio personalizzato.	Decade se, titolare dell'assegno, non richiede il servizio al Centro per l'Impiego o soggetto accreditato entro i due mesi dalla data di rilascio dell'assegno.	Art.23 c.4

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art.21 e del c. 4 dell'art.23 del d.lgs. n.150/2015, il disoccupato percettore non può rilasciare una nuova DID prima che siano decorsi due mesi dalla data di cancellazione.

Con riferimento alla definizione di "giustificato motivo", invece, le note del Ministero del Lavoro

n.2866/2016 e n.3374/2016 specificano che lo stesso ricorra in caso di:

- documentato stato di malattia o di infortunio;
- servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- ogni comprovato impedimento oggettivo e/o cause di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Di regola, le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo alla data programmata, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità.

Laddove il Centro per l'Impiego abbia la necessità di ricevere chiarimenti in merito alla sussistenza o meno di un giustificato motivo, potrà presentare una richiesta di parere per il tramite del competente ufficio regionale e mediante comunicazione via PEC, alla Direzione Generale ANPAL, prospettando nella richiesta la possibile soluzione da adottare.

Decorsi 20 giorni dalla ricezione della richiesta, senza che la Direzione Generale si sia pronunciata, il Centro per l'Impiego potrà adottare la soluzione che ritiene opportuna ricorrendo l'istituto del silenzio assenso.

1.2.8 Cumulabilità della NASpI e DIS-COLL con i redditi da “lavori di scarsa intensità”

La normativa vigente in materia di cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, individua il reddito che consente di continuare a percepire le prestazioni sociali o assistenziali in quello corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art.13, del T.U.I.R. (D.P.R. n.917/1986).

Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo o impresa individuale.

Pertanto, nel caso in cui il beneficiario svolga un'attività lavorativa (subordinata o autonoma) da cui derivi un reddito entro le soglie sopra richiamate, viene conservata l'erogazione della prestazione, con le eventuali decurtazioni previste dalla normativa vigente.

L'impatto della soglia dei redditi da “lavoro di poca intensità” può essere così riassunta:

Lavori subordinati e parasubordinati con redditi entro € 8.000 e attività di lavoro autonomo o impresa individuale entro € 4.800	Incompatibile con la conservazione dello Stato di disoccupazione
	Compatibile con erogazione Naspi e Dis-Coll
	Compatibile con prestazioni sociali e assistenziali legata alla "condizione di non occupazione"

1.3 La modalità di "registrazione del soggetto" e di "contatto con i Centri per l'Impiego"

La diversa platea influenza anche il periodo che intercorre tra la "registrazione" e il contatto con i Centri per l'Impiego.

1.3.1 I soggetti "privi di impiego"

Ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs 150/2015, ai fini dell'acquisizione dello stato di disoccupazione, il soggetto privo di impiego deve dichiarare la DID al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro esclusivamente per via telematica. Sulla base delle indicazioni fornite in fase di registrazione, al soggetto viene assegnata una classe di profilazione, in modo da valutarne il livello di occupabilità (art.19, c.5, del d.lgs 150/2015).

Ai fini della "conferma dello Stato di disoccupazione", il soggetto ha la facoltà di scegliere il Centro per l'Impiego, a prescindere dalla Regione o Provincia Autonoma di residenza, ai sensi dell'art.11, c.1, lett. c) del d.lgs. n.150/2015. Pertanto, entro 30 giorni dal rilascio per via telematica della DID, il soggetto contatta il Centro per l'Impiego per essere profilato e stipulare un patto di servizio personalizzato (art.20, c.1, del d.lgs 150/2015).

Nel caso in cui il lavoratore non si attivi entro tale termine, il Centro per l'Impiego dovrà convocare il soggetto.

1.3.2 I soggetti "a rischio di disoccupazione"

Al fine di accelerare la presa in carico, anche i lavoratori subordinati che hanno ricevuto formale comunicazione di licenziamento, ma che risultano ancora occupati nel periodo di preavviso, possono registrarsi al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro: in questo caso i lavoratori considerati a "rischio di disoccupazione" vengono registrati, anche se lo stato di disoccupazione sarà acquisito dopo la cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

1.3.3 I percettori di sostegno al reddito

Il d.lgs n. 150/2015 stabilisce che la domanda di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), quella relativa all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione (DIS-COLL), resa dall'interessato all'INPS, è equiparata alla DID ed è trasmessa

dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro.

I soggetti percettori di NASpI e DIS-COLL, ancora privi di occupazione, devono contattare il Centro per l'Impiego di domicilio, come risultante dalla domanda all'INPS, entro 15 giorni dall'invio della domanda medesima, ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, i soggetti sono convocati dal Centro per l'Impiego di domicilio.

1.3.4 Decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito

Il d.lgs. n. 150/2015 prevede specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di condizionalità da parte dei beneficiari di NASPI e DIS-COLL e di indennità di mobilità. E' opportuno fornire indicazioni per la gestione omogenea delle attività riguardanti i meccanismi di condizionalità legati alla decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito.

Laddove non vi sia il tempo di poter effettuare la misura di politica attiva, ovvero laddove non si evidenzi la rilevanza della misura di politica attiva rispetto al progetto professionale della persona (es. insegnanti, stagionali nel turismo e agricoltura ecc.), si deve procedere ad una seconda convocazione dei soggetti beneficiari di sostegno al reddito,

I Centri per l'Impiego invieranno le comunicazioni ai percettori e modalità telematiche quali mail/sms ecc. (che non avviano il procedimento di decadenza) prima di procedere alla comunicazione ufficiale, utilizzando la A/R solo in maniera residuale che, stante i grandi numeri, costituisce un costo elevato.

Nell'ottica di un'attività di rete, affinché gli operatori dei Centri per l'Impiego siano posti in condizione di dare attuazione dall'art.21, c. 10, del d.lgs. n.150/2015, sono previste sanzioni per i soggetti accreditati ai sistemi regionali per il lavoro che in caso di violazione degli obblighi di cui all'art.21, commi 7 e 8 da parte di percettori di forme di sostegno al reddito da loro presi in carico, non comunicano tempestivamente la violazione agli operatori dei Centri per l'Impiego. La sanzione consiste nella revoca dell'accreditamento regionale.

L'art.21 del d.lgs. n.150/2015 stabilisce i tempi di convocazione da parte dei Centri per l'Impiego dei beneficiari di sostegno al reddito; trascorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda di sostegno al reddito, termine entro cui il lavoratore avrebbe dovuto contattare autonomamente il Centro per l'Impiego, questo entro il novantesimo giorno di disoccupazione procede alla convocazione attraverso modalità telematiche quali mail/sms ecc. indicando la data di presentazione. Qualora i lavoratori non si presentino, è comunicata una nuova data di convocazione inviata con PEC o raccomandata A.R. a pena di applicazione della sanzione prevista.

Il 6 dell' art.21 del d.lgs. n.150/2015 prevede la possibilità che il beneficiario possa essere convocato dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore

secondo modalità concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato; è opportuno non procedere alla convocazione se non in presenza di proposte di lavoro.

1.4 Condizione di “non occupazione”

Tra le principali novità dei provvedimenti di riforma vi è quella relativa alla scelta di riferire alla “condizione di non occupazione” tutte le normative nazionali, regionali o regolamenti comunali che, nella disciplina previgente, subordinavano le prestazioni di carattere sociale o assistenziale allo “stato di disoccupazione”.

È quindi evidente la differenza tra coloro che, anche se disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, sono in “stato di disoccupazione” e hanno, quindi, diritto ad accedere ai servizi per il lavoro e alle politiche attive, da coloro che, non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, sono considerati in una “condizione di non occupazione” e hanno diritto a prestazione di carattere sociale o assistenziale.

La finalità di tale differenziazione è quella di evitare l’ingiustificata registrazione da parte di persone che necessitano di prestazioni sociali o assistenziali ma non sono immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, il cosiddetto fenomeno delle DID improprie.

La condizione di “non occupazione”, pertanto, viene conservata anche nel caso in cui il soggetto svolga “lavori di scarsa intensità”.

Il legislatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgano attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità. Analogamente, pertanto, la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.

Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, a verificare che il soggetto, che faccia loro richiesta di prestazioni di carattere sociale o assistenziale, risulti privo di impiego o svolga un’attività lavorativa da cui derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del D.P.R. n.917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi) e cioè pari agli importi sopra indicati, a seconda che l’attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo.

Nelle more della stipula delle convenzioni tra l’ANPAL e le amministrazioni pubbliche interessate relative all’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione, si rinvia a quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive e di idonei controlli che le amministrazioni sono tenute ad effettuare, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni”.

1.5 Verifica del bacino di utenza dei servizi per l'impiego

Con le note n.2866/2016 e n.3374/2016, il Ministero del Lavoro ha informato che procederà, d'intesa con la Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica e della Comunicazione, a comunicare gli standard tecnici per procedere alla pulizia degli archivi, nonché una data entro la quale effettuare tale operazione.

Il Ministero del Lavoro fornisce, inoltre, alcune esemplificazioni, a supporto delle attività che gli operatori dovranno effettuare, secondo le modalità e le tempistiche di seguito individuate, relativamente alla cancellazione dello stock:

A) Nell'ipotesi di sottoscrizione della DID anteriormente al 24/9/2015 e contestuale sussistenza di un contratto di lavoro di durata inferiore ai sei mesi sottoscritto prima del 24/9, la sospensione durerà dalla data di sottoscrizione del contratto alla data di scadenza dello stesso. Il soggetto manterrà l'anzianità di disoccupazione pregressa, che aveva prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Se alla scadenza del contratto (successiva al 24/9), il soggetto risulta privo di impiego, lo stesso continuerà a maturare l'anzianità di disoccupazione.

Es.1. Il contratto di lavoro stipulato 1/5/2015 con scadenza 1/10/2015 (5 mesi): il soggetto mantiene l'anzianità di disoccupazione che aveva (eventualmente) prima del 1/5/2015 e per tutta la durata del rapporto di lavoro (1/5/2015 – 1/10/2015), lo stato di disoccupazione è sospeso. Dal 2/10/2015, il Centro per l'Impiego verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015. Laddove gli stessi sussistano, l'anzianità di disoccupazione pregressa si cumulerà con l'anzianità acquisibile dal 2/10/2015. Il soggetto non è tenuto ad effettuare una nuova DID.

B) Nell'ipotesi di contratto di lavoro superiore a sei mesi con reddito inferiore a 8.000 euro (o 4.800 euro in caso di attività autonoma) stipulato prima del 24/9/2015. Il soggetto mantiene l'anzianità di disoccupazione fino al 23/9/2015. Dal 24/09/2015, decade dallo stato di disoccupazione. Una volta terminato il contratto, il soggetto che abbia i requisiti di cui all'art.19 effettuerà una nuova DID e la durata della disoccupazione comincerà nuovamente a decorrere.

Es.2. Il contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi sottoscritto il 1/5/2015 con termine al 31/1/2016, con reddito inferiore a 8.000 euro: il soggetto dal 24/9 decade dallo stato di disoccupazione, ai sensi della nuova normativa. Dal 01/02/2016, il soggetto, se privo di impiego ai sensi dell'articolo 19, dovrà effettuare una nuova DID. Laddove non sussistano i requisiti dell'articolo 19, dal 01/02/2016 sarà occupato in cerca di nuova occupazione.

Es. 3. Il contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi sottoscritto il 20/7/2015 con termine al 15/3/2016 (contratto, ad oggi, attivo), con reddito inferiore a 8.000 euro: Dal 24/9 al 15/3 sarà iscritto come occupato in cerca di nuova occupazione. Dal 16/3/2016, se privo di impiego ai sensi dell'art.19, maturerà nuovi periodi di anzianità di disoccupazione, dopo aver effettuato una nuova DID.

C) Se il soggetto era iscritto prima del 24/9 senza rapporti di lavoro, mantenendo tale status anche dopo il 24/9, non vi sarà soluzione di continuità rispetto al pregresso, con contestuale maturazione dell'anzianità di disoccupazione a far data dall'iscrizione. Il soggetto non deve effettuare una nuova DID

D) Se il soggetto si è iscritto successivamente al 24/9, laddove abbia un successivo rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi, lo stato di disoccupazione è sospeso dalla data di sottoscrizione del contratto, fino alla sua scadenza.

Es.4. Il soggetto iscritto il 25/9; rapporto di lavoro dal 1/10/2015 al 31/12/2015: matura anzianità dal 25/9 al 30/9 e dal 1/1/2016 in poi.

E) Se il soggetto si è iscritto dopo il 24/9 e successivamente sottoscrive un contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi, a prescindere dal reddito che ne ricava, l'anzianità di disoccupazione matura dal 24/9 alla data di sottoscrizione del contratto. Successivamente, decade e, pertanto, a far data da una nuova iscrizione (DID) maturerà un nuovo periodo di disoccupazione.

Es. 5. Il soggetto effettua la DID il 25/9 (privo di impiego) e sottoscrive un contratto di lavoro dall'1/10/2015 al 30/9/2016. Il soggetto matura l'anzianità di disoccupazione solo dal 25/9 al 30/9, con successiva decadenza dallo stato di disoccupazione. Dal 1/10/2016, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, effettua una nuova DID, con decorrenza dell'anzianità di disoccupazione *ex novo*.

F) Se il soggetto effettua la DID dopo il 24/9 e successivamente inizia a svolgere un'attività di lavoro autonomo di tipo occasionale, da cui deriva un reddito di scarsa intensità, decade dallo stato di disoccupazione. Successivamente in presenza dei requisiti di cui all'art. 19, del D.lgs. n.150/2015, rilascia una nuova DID, a far data dalla quale maturerà un nuovo periodo di disoccupazione.

Es. 6 Il soggetto effettua la DID il 25/9 e successivamente il 01/10 trova un lavoro autonomo di 15 giorni. Il soggetto decade dallo stato di disoccupazione. Il soggetto ha maturato un'anzianità di disoccupazione solo dal 25/9 al 01/10. A far data dal rilascio di una nuova DID decorre l'anzianità di disoccupazione *ex novo*.

In ultimo, le note n.2866/2016 e n.3374/2016 del Ministero del Lavoro specificano, con riferimento all'istituto della sospensione, che ad un soggetto che abbia rilasciato la DID, a cui sia stata attribuita una Comunicazione Obbligatoria C.O. (a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro), verrà di default prevista la sospensione dello stato di disoccupazione, per la durata massima di 6 mesi.

Qualora il contratto di lavoro abbia *ab origine* una durata superiore ai 6 mesi e nel termine di 6 mesi non interviene una C.O. di cessazione del rapporto di lavoro, si procederà alla decadenza dallo stato di disoccupazione, a far data dall'inizio del rapporto di lavoro.

Laddove, invece, intervenga una C.O. di cessazione entro il termine di 6 mesi, ad esempio entro 3 mesi, la sospensione dello stato di disoccupazione terminerà dopo i 3 mesi. La durata della disoccupazione ricomincia a decorrere da tale termine.

1.6 Indicazione sull'accesso ai servizi da parte delle persone con disabilità

L'art.18, del d.lgs. n.150/2015 prevede che i principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro e servizi per il lavoro previsti nel Capo II, del d.lgs. n.150/2015 si applichino anche ai disabili, in quanto compatibili.

A riguardo, la Circolare n.34/2015 fornisce chiarimenti, di seguito dettagliati.

La persona con disabilità priva di impiego che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell'elenco del collocamento mirato dove ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello Stato (art.19, c.1, del d.lgs. n.150/2015).

Al disabile iscritto nell'elenco del collocamento mirato si applicano per analogia le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del D.lgs. n.22/2015 dettate con riferimento alla NASpI, pertanto, la permanenza nell'elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini:

- l'iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (euro 8.000), decade dall'iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tal caso, l'iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro;
- l'iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (euro 8.000), conserva l'iscrizione;
- l'iscritto che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (euro 4.800) ai sensi dell'art.13, del D.P.R. n.917/1986, conserva l'iscrizione.

Le note n.2866/2016 e n.3374/2016 ribadiscono che il mantenimento dell'iscrizione al collocamento mirato è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa c.d. di scarsa entità, secondo quanto indicato nella Circolare n.34/2015.

1.6.1 Sottoscrizione patto di servizio personalizzato

La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'art.20, del D.lgs. n.150/2015. Nell'individuazione del profilo personale di occupabilità, della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell'accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà tener conto di quanto annotato nella relazione conclusiva, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità.

1.6.2 Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità

Alla persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è applicabile la disciplina prevista dall'art.21, del d.lgs. n.150/2015 sul rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito. In particolare, trova applicazione il meccanismo delle sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9, dell'art.21, del d.lgs. n.150/2015, considerato che, in via generale, le nuove disposizioni risultano essere di maggior favore rispetto alla disciplina previgente (art.10, c.6, della L. n.68/1999) con particolare riferimento alla decadenza dal beneficio economico e dallo stato di disoccupazione.

1.6.3. Definizione dell'offerta congrua di lavoro

In merito all'art.25, del d.lgs. n.150/2015, ed in particolare ai principi ivi indicati ai fini della definizione di offerta di lavoro congrua, il posto di lavoro offerto deve essere corrispondente ai requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione.

1.6.4. Rafforzamento della condizionalità

Al lavoratore assunto ai sensi della Legge n.68/1999 si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 26 del d.lgs. n.150/2015. In particolare, con riferimento alle attività di pubblica utilità a beneficio della comunità, sebbene in tale ipotesi non si determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro, resta fermo il principio generale secondo cui al lavoratore con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le sue "minorazioni" (art. 10, c.2 della L. n.68/1999).

TITOLO SECONDO

Livelli Essenziali delle prestazioni del Sistema Regionale dei Servizi per l'impiego

2.1 Indirizzi generali

L'art.11 del d.lgs. n.150/2015 pur ribadendo la competenza delle Regioni a definire gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, stabilisce veri e propri "livelli essenziali" per le attività suddette, desumibili altresì dagli indirizzi comunitari e dalle risultanze del confronto con i soggetti istituzionali e con le parti sociali.

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4 dell'11 gennaio 2018 è stata data attuazione all'art.2, del D.lgs. n.150/2015 – Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive e sono stati approvati i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da erogare su tutto il territorio nazionale sia alle persone che cercano lavoro sia alle imprese. Per ciascuna prestazione, il Decreto indica e descrive analiticamente le attività da svolgere e i risultati attesi.

La ridefinizione dell'articolazione dei servizi per il lavoro della Regione Basilicata tiene conto dell'evoluzione normativa ed in particolare della necessità di recepire le indicazioni del D.lgs. 150/2015 e del D.M. n.4/2018 che ridefiniscono i "livelli essenziali delle prestazioni" che devono essere garantiti dalla Regione, per il tramite delle strutture preposte, ossia dall'Ufficio Politiche del Lavoro, dai Centri per l'Impiego e dai soggetti accreditati, ai disoccupati, inoccupati e soggetti a rischio di disoccupazione, senza trascurare le prestazioni che la rete dei servizi per l'impiego deve offrire alle imprese, fondamentale per l'individuazione delle opportunità di lavoro espresse dal territorio.

La Regione adotta il modello unitario di monitoraggio e valutazione degli standard dei servizi delle misure di politica attiva erogate sul territorio regionale dai soggetti abilitati ai sensi della D.G.R. n.555 del 21/6/2018

2.2 Gli standard dei servizi regionali

Il D.M. n.4/2018 specifica i livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale (ai sensi dell'art.28, D.lgs. n.150/2015) rivolte alle persone in cerca di lavoro ed alle imprese facendo riferimento alla nozione europea di impresa che comprende anche l'attività dei professionisti.

Le prestazioni rivolte alle persone in cerca di lavoro sono le seguenti:

- accoglienza e prima informazione (art. 11, c. 1, D.lgs. n. 150/2015);

- dichiarazione di immediata disponibilità (DID), profilazione e aggiornamento della scheda anagrafica professionale (artt. 20 e 21, c. 2, D.lgs. n. 150/2015);
- orientamento di base (artt. 20, 21, c. 2, 18, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 150/2015);
- patto di servizio personalizzato (artt. 20, 21, c. 2, D.lgs. n. 150/2015);
- orientamento specialistico (art. 18, c. 1, lett. c) e d), D.lgs. n. 150/2015);
- supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo, comprendente l'accompagnamento al lavoro, l'attivazione del tirocinio e l'incontro domanda e offerta di lavoro (art. 18, c. 1, lett. b), f) e g), D.lgs. n. 150/2015);
- assegno di ricollocazione (art. 18, c. 1, lett. f) e art. 23, D.lgs. n. 150/2015);
- avviamento a formazione (art. 18, c. 1, lett. e), D.lgs. n. 150/2015);
- gestione degli incentivi alla mobilità territoriale (art.18, c. 1, lett. i), D.lgs. n.150/2015);
- gestione degli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti dei minori o di soggetti non autosufficienti (art. 18, c. 1, lett. l), D.lgs. n.150/2015);
- predisposizione delle graduatorie per l'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione (art. 16, legge n. 56/1987);
- promozione delle prestazioni di lavoro socialmente utile (art. 18, c. 1, lett. m), ed art.26, d.lgs. n. 150/2015);
- collocamento mirato (legge n. 68/1999);
- presa in carico integrata per i soggetti in condizione di vulnerabilità (art. 1, c. 386 della legge n. 208/2015; D.M. 26.5.2016; D.lgs. 15.9.2017, n. 147);
- supporto all'autoimpiego (art. 18, c. 1, lett. d), e), h), d.lgs. n. 150/2015; legge 22.5.2017, n. 81).

Le prestazioni rivolte alle imprese comprendono:

- accoglienza e informazione;
- incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- attivazione dei tirocini;
- collocamento mirato.

Nella definizione delle prestazioni, i servizi sono stati descritti in apposite schede che riportano per ognuno di essi le seguenti informazioni:

- A. descrizione sintetica delle prestazioni erogate dal servizio (attività);
- B. destinatari;
- C. descrizione del percorso di accesso al servizio e diversificazione tra target (condizione di erogazione);
- D. indicazione del prodotto della prestazione (output);
- E. erogazione individuale e/o di gruppo e durata minima prevista (modalità e durata);
- F. indicatori utili alla verifica e alla valutazione delle prestazioni erogate.

Ciascun servizio è stato aggregato in "aree di prestazioni omogenee" per natura e/o per finalità e/o

per utenza, di cui sono state ridefinite le modalità di accesso, i requisiti strutturali e operativi relativi alla funzione, compresi i requisiti professionali e operativi in termini di capacità e abilità possedute dal personale che eroga la prestazione.

2.2.1 Area A: Servizi di Base

A quest'Area afferiscono i seguenti servizi:

- A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi;
- A2. Orientamento di base, profilazione, presa in carico e stipula del patto di servizio personalizzato;
- A3. Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro.

In quest'area è contemplato anche l'accesso ai servizi per le imprese e per i cittadini ed erogati i servizi amministrativi quali l'acquisizione della disponibilità, la conferma dello stato disoccupazione e l'iscrizione all'elenco del collocamento mirato o altre liste speciali.

Viene garantito il livello essenziale dell'orientamento di base e dell'attivazione della persona che, sulla base della rilevazione delle esperienze formative, delle competenze, delle abilità e dell'analisi della storia lavorativa dell'utente, porta al profiling e alla stipula del patto di servizio personalizzato, nel quale vengono ipotizzati contenuti e tempistica dell'erogazione dei servizi e, più in generale, i possibili percorsi all'interno dei servizi per l'impiego e delle politiche attive.

Il patto, che ne formalizza la presa in carico e che viene aggiornato ogni volta che viene erogato un servizio e modificato qualora necessario, prevede il rimando - sulla base del profiling - alla ricerca attiva del lavoro e all'incrocio domanda-offerta e/o ai servizi specialistici qualora la distanza dal mercato del lavoro sia piuttosto marcata. Questo processo, che si avvia nell'area dei servizi di base e si concretizza nell'Area D (servizi di inserimento lavorativo), rientra nel percorso complessivo di ausilio alla ricerca di un'occupazione e accompagnamento al lavoro previsto dal d.lgs. n.150/15 e dal D.M. n. 4/2018.

L'informazione e l'accesso ai servizi è la fase necessaria per garantire i meccanismi di condizionalità e i livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito (NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità), anche in costanza di rapporto di lavoro, ivi compresi i relativi meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla condizionalità (artt. 21 e 22 del d.lgs. n.150/2015).

Le attività finora descritte, comprese la profilazione e la stipula/implementazione del patto di servizio personalizzato, rientrano nella competenza esclusiva degli uffici decentrati regionali denominati Centri per l'Impiego.

Rientrano in questa fase anche gli adempimenti amministrativi relativi al rilascio dell'Assegno di Ricollocazione ai sensi dell'art.23 del d.lgs. n.150/2015, i servizi per la conciliazione, l'assegnazione di titoli di accesso alle misure finanziate di politica attiva e le informazioni sui servizi per i datori di lavoro.

2.2.2 Area B: Servizi Specialistici

A quest'area afferiscono i seguenti servizi:

- B1. Orientamento specialistico e individualizzato;
- B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze;
- B3. Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità.

Al colloquio di orientamento specialistico accedono tutti gli utenti che, nel colloquio di primo orientamento, hanno condiviso la necessità di azioni per accrescere la propria occupabilità. Saranno sviluppate azioni finalizzate ad esplorare in maniera più approfondita le esperienze personali e professionali dell'utente, analizzando gli specifici fabbisogni al fine di definire un progetto professionale che, a partire dal patto di servizio personalizzato già formalizzato nell'ambito dei servizi di base ed eventualmente aggiornato dal Centro per l'Impiego, valorizzi le risorse personali e le competenze acquisite e che consenta un inserimento nel mercato del lavoro nazionale o comunitario, mediante anche le forme di mobilità transnazionale.

Gli altri servizi riconducibili a quest'Area prevedono una serie di prestazioni che mirano a supportare l'integrazione nel mercato del lavoro, anche attraverso l'attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione professionale, la messa in trasparenza e la crescita delle competenze.

Le attività di accompagnamento nell'attività di ricerca attiva del lavoro e alla formazione, prevedono una serie di prestazioni che agevolano l'attuazione del progetto individuale definito nella consulenza orientativa specialistica e possono rivolgersi anche a target che non si trovano nella condizione di disoccupazione, quali cassintegrati e studenti. In tale ambito è previsto anche un'attività di orientamento individuale e di gruppo con particolare riferimento alle modalità di ricerca di un impiego in Europa, anche tramite l'opportunità di tirocini transnazionali.

In quest'Area, inoltre, figurano i servizi per l'accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità che vanno dalla validazione dell'idea imprenditoriale, alla formazione per la stesura del business plan, dall'accompagnamento all'avvio d'impresa, all'accesso al credito e al tutoraggio.

2.2.3 Area C: Svantaggio e Collocamento Mirato

A quest'Area afferiscono i seguenti servizi:

- C1. Orientamento specialistico e individualizzato;
- C2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva;
- C3. Informazioni, consulenza alle imprese e convenzioni L. n. 68/99;
- C4. Incrocio Domanda/Offerta L. n. 68/99.

Quest'area riguarda i servizi specialistici rivolti alle persone svantaggiate, tra cui le persone con disabilità, ivi comprese quelle iscritte alla L. n.68 del 1999, i percettori del REI e i disoccupati di

lunga durata.

Oltre ai servizi erogati ai soggetti che hanno diritto all'iscrizione alle liste previste dalla L. n. 68/99 (così come modificata dal D.lgs. n.151/2015) vengono erogati dall'Ufficio Politiche del Lavoro anche i servizi consulenziali alle imprese sui sistemi di convenzione, sul fabbisogno professionale, sui prospetti informativi ex L. n.68/99 e sulle sospensioni temporanee dall'obbligo, etc.

Le linee guida in materia di inclusione sociale attiva prevedono diverse aree di intervento, come l'orientamento, la formazione, i percorsi di attivazione sociale, le misure di attivazione lavorativa, le misure di sostegno all'instaurazione di rapporti di lavoro, l'inserimento in cooperative sociali e il supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale.

Per quanto concerne i disoccupati di lunga durata, la Raccomandazione del Consiglio UE 2016/C 67/01 del 15 febbraio 2016, indica le azioni che gli Stati membri sono invitati a intraprendere:

- Registrazione;
- Valutazione e approccio individuale;
- Accordi di inserimento lavorativo;
- Legami più stretti con i datori di lavoro.

A favore dei disoccupati di lunga durata, quindi, i servizi per l'impiego, unitamente agli altri partner che sostengono l'inserimento nel mercato del lavoro, devono fornire un orientamento personalizzato.

In particolar modo occorre garantire ai disoccupati di lungo periodo registrati, approfonditi orientamenti e valutazioni individuali al più tardi al raggiungimento dei 18 mesi di disoccupazione. La valutazione ha l'obiettivo di illustrare le loro prospettive di occupabilità, gli ostacoli all'occupazione e i tentativi precedenti di cercare lavoro.

2.2.4 Area D: Servizi di Inserimento Lavorativo

A quest'Area afferiscono i seguenti servizi:

- D1. Supporto alla ricerca di una occupazione;
- D2. Accompagnamento al lavoro;
- D3. Assistenza per l'assegno di ricollocazione;
- D4. Avviamento a selezione presso P.A.;
- D5. Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati;
- D6. Servizi per la mobilità territoriale e gestione degli incentivi (rete EURES);
- D7. Inserimento e Monitoraggio.

I servizi di questa Area sono erogati a tutti i soggetti registrati, previa sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato.

In questa Area rientrano le prestazioni erogate attraverso l'assegno individuale di ricollocazione da parte del Centro per l'Impiego, in quanto soggetto scelto dal percettore per l'assistenza intensiva alla ricerca attiva del lavoro.

In questa Area sono previste le attività correlate alla preselezione: una volta raccolta, l'offerta di lavoro viene gestita e, a seconda della richiesta, vengono effettuate le selezioni del personale o preselezioni che si concludono con l'invio di un elenco di candidati preselezionati o scelti tra una rosa di nominativi presenti all'interno del database del Sistema Informativo Regionale BASIL. Tale rosa in ogni caso non deve eccedere le 20 persone; qualora il numero di candidabili ecceda tale valore, salvo diversa volontà dell'impresa, vengono richiesti ulteriori parametri per restringerlo.

I tempi variano in base:

- a come il servizio ha ricevuto l'offerta di lavoro (se verso attività di promozione e/o scouting o meno);
- alla tipologia del servizio richiesto dall'impresa (selezione, preselezione o semplice invio di rosa);
- al profiling del soggetto collocato.

A favore dei beneficiari che hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato, l'erogazione dei servizi per la ricerca attiva del lavoro è monitorata dal responsabile delle attività, secondo una frequenza e una tempistica concordata e riportata nel patto stesso. Per i beneficiari per cui è stato rilasciato l'Assegno di Ricollocazione, il patto di servizio personalizzato è sospeso; l'erogazione di quanto previsto dal "programma di ricerca intensiva", se il Centro per l'Impiego è stato scelto dal percettore NASPI destinatario dell'Assegno, sarà concordata con il tutor designato.

Quest'Area prevede anche i servizi di mobilità legati allo sportello EURES, mediante l'erogazione di informazioni sulle modalità di candidatura, sulle condizioni di vita e lavoro nei paesi aderenti della rete e sulle questioni riguardanti la sicurezza sociale e i trasferimenti di diritti (ad es. indennità di disoccupazione). La misura è volta anche a favorire la mobilità transnazionale, supportando il collocamento degli utenti in altri Paesi dell'UE/EEA, in raccordo con i programmi Eures e Erasmus+.

In continuità con i servizi dell'Area C, vengono erogati servizi di accompagnamento al lavoro per i soggetti svantaggiati e di incrocio domanda/offerta per i soggetti iscritti nelle liste della L. n. 68/99 e s.m.i.

2.2.5 Area E: Servizi ai datori di lavoro

I servizi afferenti a quest'Area, strettamente integrate con quelli dell'Area D, sono i seguenti:

- E1. Promozione, scouting presso i datori di lavoro;
- E2. Gestione fabbisogno occupazionale;
- E3. Consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo;
- E4. Consulenza su agevolazioni e finanziamenti.

Nel primo punto sono contemplate le attività di analisi del mercato e di selezione delle imprese da contattare, di promozione presso le stesse anche mediante strumenti a distanza, dei servizi erogati dal sistema regionale e di scouting e screening dei fabbisogni di servizi e di personale.

Le imprese fruitrici potranno beneficiare del supporto alla rilevazione dei fabbisogni occupazionali e della gestione dell'offerta di lavoro ai fini dell'incontro domanda-offerta, nonché della promozione delle opportunità di tirocinio. Relativamente a queste attività è prevista anche l'attività consulenziale alle imprese per la rilevazione dei fabbisogni formativi, la predisposizione di piani formativi (in particolare per l'apprendistato), l'offerta formativa disponibile sul territorio, la rilevazione dei fabbisogni occupazionali per favorire piani di sviluppo o di miglioramento, la disponibilità di finanziamenti, di agevolazioni, di progetti di sviluppo locale e internazionali e sulla normativa e sulla contrattualistica di riferimento, sulle facilitazioni all'inserimento, sull'attivazione di misure di accompagnamento al lavoro (es. stage e tirocini) e - a integrazione dei servizi previsti nelle Aree C e D - sull'inserimento di soggetti svantaggiati.

2.2.6 Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti

L'art.4, del D.M. n.4/2018, rubricato "Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti", stabilisce che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ovvero di quindici giorni nel caso di percettori di prestazioni a sostegno del reddito (ad es. NASPI), entro i quali i lavoratori avrebbero dovuto prendere contatto con i Centri per l'Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato (ai sensi rispettivamente degli artt. 20, c. 1 e 21, c. 2, D.lgs. n.150/2015), il Centro per l'Impiego convoca il disoccupato entro il novantesimo giorno di disoccupazione.

Il datore di lavoro, entro centoventi giorni dall'inizio della procedura per il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ai sensi del D.lgs. n.148/2015, è tenuto a comunicare al Centro per l'Impiego, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, i nominativi dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i quali è prevista una riduzione di orario superiore al 50% dell'orario di lavoro (calcolato in un periodo di 12 mesi).

Il Centro per l'Impiego competente provvede a convocare i lavoratori, in orario compatibile con la prestazione lavorativa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2.2.7 Aggiornamento degli standard regionali

Le tabelle di seguito presentano nel dettaglio le Aree e i servizi offerti, definendo le prestazioni e gli "standard" di riferimento comuni del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

AREA A	SERVIZI DI BASE (GENERALI)	Diffusione dell'informazione in merito ai servizi ed alle politiche attive per il lavoro: - accogliere l'utente (cittadino e datore di lavoro) e stabilire il percorso che deve seguire per soddisfare il suo bisogno di tipo amministrativo o di tipo informativo sul mercato del lavoro e sui servizi; - offerta di servizi ai fini dell'assolvimento dei rispettivi Livelli Essenziali delle Prestazioni.					DURATA		INDICATORE
		ATTIVITÀ	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ DI EROGAZIONE	MIN	MAX	
A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi	<ul style="list-style-type: none"> -Decodifica del fabbisogno dell'utente -Erogazione di informazioni sui servizi offerti dal sistema regionale lavoro-formazione e relative iniziative di politica attiva; -Utilizzo di strumenti di auto-consultazione (siti dedicati incrocio D/O, offerta di formazione professionale, banche dati, etc) e disponibilità materiale informativo; - Informazioni sul mercato del lavoro, servizi offerti dal sistema regionale lavoro-formazione e relative iniziative di politica attiva; -Rilascio di questionari relativi alla customer satisfaction raccolti al termine dei servizi. -Espletamento pratiche amministrative: - Registrazione al Portale Nazionale del Sistema Unitario per rilascio DID, iscrizioni a liste speciali, gestione ed attestazione dello stato di disoccupazione, etc. 	<p>Disoccupati, non occupati, lavoratori a rischio disoccupazione, e tutte le persone in cerca di occupazione</p>	<p>immediata</p>	<p>Distribuzione materiale informativo</p> <p>Rilascio scheda anagrafico-professionale</p> <p>Rilascio DID/Conferma Stato disoccupazione, anche con acquisizione da INPS</p> <p>Iscrizione liste speciali</p>	<p>Individuale immediata, assistita</p> <p>DID e informazione anche in auto-consultazione (in presenza e a distanza)</p>	<p>15 min</p> <p>30 min</p>	<p>N° schede Anagrafico-professionali rilasciate /aggiornate</p> <p>N° registrazioni effettuate</p> <p>DID</p>		

AREA A	SERVIZI DI BASE (GENERALI)	Diffusione dell'informazione in merito ai servizi ed alle politiche attive per il lavoro: - accogliere l'utente (cittadino e datore di lavoro) e stabilire il percorso che deve seguire per soddisfare il suo bisogno di tipo amministrativo o di tipo informativo sul mercato del lavoro e sui servizi; - offerta di servizi ai fini dell'assolvimento dei rispettivi Livelli Essenziali delle Prestazioni.					DURATA		INDICATORE
		ATTIVITÀ'	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ' DI EROGAZIONE	MIN	MAX	
A2.	<p>Orientamento di base, profilazione e presa in carico, stipula del patto di servizio personalizzato</p> <p>Conferma dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 150/2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Colloquio di orientamento di base (o di primo livello): Rilevazione esperienze formative, competenze, abilità e analisi della storia lavorativa dell'utente Supporto nella valutazione del fabbisogno formativo e professionale dell'utente e della valutazione del livello di occupabilità ed eventuale definizione delle figure professionali verso cui l'utente intende dichiararsi disponibile anche ai fini della congruità dell'offerta Informazione sui servizi di incrocio domanda offerta e sulle possibili opportunità di politica attiva Profiling di tutti utenti dei servizi e assegnazione alla classe di profilazione Profiling dei disoccupati destinatari dell'assegno di ricollocazione (su criteri definiti da ANPAL) Stipula del patto di servizio personalizzato con indicazione del responsabile delle attività ed individuazione del percorso personalizzato di misure di politica attiva sulla base delle attività di orientamento svolte e del Profiling Stipula/Aggiornamento del patto di servizio personalizzato e del progetto personalizzato per i richiedenti il REI Rimando sulla base del colloquio e del Profiling al servizio di incrocio domanda-offerta e/o ai servizi specialistici per l'eventuale costruzione di un percorso personalizzato Eventuale revisione del patto di servizio personalizzato Erogazione degli eventuali titoli d'accesso alle misure finanziate ritenute necessarie a seguito dell'orientamento di base e /o delle attività specialistiche 	<p>Disoccupati</p> <p>Non occupati</p> <p>Soggetti svantaggiati</p> <p>Beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisce requisito</p> <p>Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro</p> <p>Perceptor del REI</p>	<p>Svolgimento del colloquio:</p> <ul style="list-style-type: none"> per soggetti che hanno reso la DID, contestualmente e comunque entro 30 giorni (entro 60 giorni ANPAL garantisce profilazione); per i perceptor di NASpl e Dis-coll, entro 15 giorni dal rilascio DID fissano appuntamento per colloquio da garantire entro 30 giorni; per beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, entro 30 gg dall'inizio della percezione del trattamento di integrazione al reddito. 	<p>Aggiornamento Scheda anagrafico-professionale</p> <p>Patto di servizio personalizzato (PdSP)</p>	<p>Individuale /immediato o su appuntamento</p>	<p>30 min</p>	<p>max 30 min. per profiling e altre attività iniziali;</p> <p>max 60 per revisione PdSP e assegnazione politica attiva lavoro</p>	<p>N° Colloqui (proccapite) realizzati</p> <p>N° Schede anagrafico-Professionali aggiornate</p> <p>N° patti di servizio personalizzati sottoscritti e rinnovati</p> <p>N° utenti avviati a servizi specialistici di I° livello</p> <p>N° utenti avviati a servizi di inserimento lavorativo</p>	

SERVIZI DI BASE (GENERALI)		Diffusione dell'informazione in merito ai servizi ed alle politiche attive per il lavoro: - accogliere l'utente (cittadino e datore di lavoro) e stabilire il percorso che deve seguire per soddisfare il suo bisogno di tipo amministrativo o di tipo informativo sul mercato del lavoro e sui servizi; - offerta di servizi ai fini dell'assolvimento dei rispettivi Livelli Essenziali delle Prestazioni							
AREA A	SERVIZIO	ATTIVITÀ	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ DI EROGAZIONE	DURATA		INDICATORE
							MIN	MAX	
A.3. Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro	Erogazione di informazioni sui servizi disponibili -Prima decodifica del fabbisogno e rimando ai servizi specialistici per i datori di lavoro	Datori di lavoro		Distribuzione materiale informativo Scheda azienda	Individuale, immediata, assistita e/o in auto-consultazione (in presenza e a distanza)	15 min	30 min	N° datori di lavoro che hanno espresso fabbisogno di servizi	

AREA A	SERVIZI DI BASE (GENERALI)	<p>Diffusione dell'informazione in merito ai servizi ed alle politiche attive per il lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accogliere l'utente (cittadino e datore di lavoro) e stabilire il percorso che deve seguire per soddisfare il suo bisogno di tipo amministrativo o di tipo informativo sul mercato del lavoro e sui servizi; - offerta di servizi ai fini dell'assolvimento dei rispettivi Livelli Essenziali delle Prestazioni
MODALITÀ DI ACCESSO	L'accesso è possibile da qualsiasi punto della rete pubblica. Presso qualsiasi Centro per l'Impiego per lo svolgimento di pratiche amministrative, legate alla certificazione dello stato occupazionale e per tutti gli altri servizi front-office. Il patto di servizio personalizzato da parte dei soggetti percettori di NASPI, ASDI, DIS-COLL e indennità di mobilità, va sottoscritto presso il CPI di domicilio, mentre gli altri utenti possono scegliere il CPI a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza ai sensi del D.lgs.150/2015.	
REQUISITI	Strutturali relativi alla funzione	<p>Adeguamento a standard definiti da ANPAL Adeguamento a D.lgs. 150/2015 Accessibilità/visibilità struttura Sala di attesa Accessibilità ai servizi (sportello e/o online) Spazi dedicati per autoconsultazione Spazi dedicati per incontri individuali Sito internet aggiornato con informazioni su servizi e misure attive Tracciabilità dati su SIL regionale Interconnessione con in sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro (in definizione da parte di ANPAL)</p>
	Operativi relativi alla funzione	<p>Aggiornamento costante di dati nel SIL e informazioni rese all'utenza anche mediante strumenti online Accesso al Sistema Informativo Lavoro Regionale (BASIL), al portale regionale BasilicataLavoro e al portale Clicilavoro Interconnessione con il Sistema Informativo Unitario delle Politiche Attive del Lavoro (in definizione da parte di ANPAL)</p>

AREA A	SERVIZI DI BASE (GENERALI)	<p>Diffusione dell'informazione in merito ai servizi ed alle politiche attive per il lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accogliere l'utente (cittadino e datore di lavoro) e stabilire il percorso che deve seguire per soddisfare il suo bisogno di tipo amministrativo o di tipo informativo sul mercato del lavoro e sui servizi; - offerta di servizi ai fini dell'assolvimento dei rispettivi Livelli Essenziali delle Prestazioni.
COMPETENZE	Conoscenze	<p><i>Per il servizio accoglienza informativa e accesso ai servizi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Offerta dei servizi erogati dal Centro per l'impiego e dalla rete territoriale • Tipologie di clienti/utenti e selezione mirata delle informazioni • Contesto socio-economico e occupazionale in cui opera il servizio • Dinamiche del mercato del lavoro locale • Tecnologie per l'informazione e la comunicazione • Tecniche per l'ascolto attivo e comunicazione • Metodologie per la conduzione di colloqui individuali e di gruppo • Normativa e procedure amministrative di competenza del Centro per l'impiego, riferite ai diversi target di client • Classificazioni nazionali e regionali, della scheda anagrafica e delle CO utilizzate nei SIL • Conoscenza della normativa di riferimento <p><i>Per il servizio Orientamento di base, profilazione e Presa in carico e stipula del patto di servizio personalizzato vedi le conoscenze del servizio accoglienza informativa e accesso ai servizi integrate con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Metodologie di orientamento professionale • Processo di negoziazione • Offerta locale di servizi formativi, sociali e sanitari • Strumenti informatici e banche dati • Utilizzo del format di PaSP per il monitoraggio e l'aggiornamento delle azioni <p><i>Per il servizio Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dati e informazioni sull'offerta formativa locale • Mercato del lavoro locale, trend produttivi ed occupazionali • Principi di organizzazione aziendale • Conoscenza del sistema e dell'offerta di istruzione secondaria e terziaria e della formazione continua • Nozioni sulle principali tipologie contrattuali • Nozioni e principi sulla legislazione vigente in materia di sicurezza

AREA A	SERVIZI DI BASE (GENERALI)	<p>Diffusione dell'informazione in merito ai servizi ed alle politiche attive per il lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accogliere l'utente (cittadino e datore di lavoro) e stabilire il percorso che deve seguire per soddisfare il suo bisogno di tipo amministrativo o di tipo informativo sul mercato del lavoro e sui servizi; - offerta di servizi ai fini dell'assolvimento dei rispettivi Livelli Essenziali delle Prestazioni
COMPETENZE	Capacità	<p>Per il Servizio accoglienza informativa e accesso ai servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizzare la domanda e interpretare il bisogno informativo del cliente/utente • Valutare il grado di competenza e autonomia del cliente/utente • Comunicare in modo chiaro e adeguato con i clienti/utenti di diversa provenienza sociale e culturale • Creare un rapporto di fiducia con l'utente • Utilizzare correttamente tecnologie informatiche e telematiche • Organizzare ed aggiornare lo spazio informativo e predisposizione materiali, anche per l'autoconsultazione • Ricercare informazioni nei vari sistemi informativi • Svolgimento di funzioni amministrative <p>Inoltre per il servizio Orientamento di base, profilazione e presa in carico e stipula del patto di servizio personalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima analisi e confronto tra i bisogni dell'utente/cliente e i servizi a disposizione • Chiarire aspettative e risorse del cliente • Presentare i contenuti ed gli obiettivi dei vari servizi in accesso, al fine di fornire corrette informazioni per un'adeguata valutazione sulle opportunità di fruirne • Gestire servizi di informazione sulle opportunità di istruzione, formazione e lavoro • Facilitare l'accesso alle informazioni da parte del cliente e supportare la sua capacità di usarle in modo appropriato • Gestire leve motivazionali <p>Per il servizio Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creare rapporto di fiducia e collaborazione con il datore di lavoro • Promuovere la rete territoriale di servizi alle imprese e le misure in vigore • Identificare i servizi più idonei sulla base dei bisogni dell'impresa

AREA B	SERVIZI SPECIALISTICI	Sostenere l'utente nella costruzione e definizione di un percorso personalizzato utile a promuovere attivamente il suo inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro o a migliorare la sua posizione nel mercato del lavoro promuovendo il coordinamento tra i soggetti del territorio.					
		DESTINATARI ³	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITA' DI EROGAZIONE	DURATA MIN MAX	INDICATORE
SERVIZIO	ATTIVITA'	Disoccupati (ai sensi del D.lgs. 150/2015), soggetti in stato di non occupazione (ai sensi del D. Lgs. 150/2015) e utenti che hanno rilasciato DID e sottoscritto il patto di servizio personalizzato, compresi i beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito (LEP) con particolare riguardo a chi non ha significative esperienze lavorative pregresse o ne ha in ambiti non più facilmente spendibili, beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro	L'utente vi accede dopo il servizio di orientamento di base e si attiva solo in seguito alla rilevazione di uno specifico fabbisogno	Scheda di approfondimento Integrazione e aggiornamento del patto di servizio personalizzato Documento di sintesi (integrative del patto di servizio personalizzato) comprensivo di una scheda descrittiva delle competenze e del percorso più idoneo messo a punto durante il bilancio	Individuale su appuntamento	2 ore 8 ore di cui: 2 ore Colloquio di approfondimento e counseling 6 ore di bilancio di competenze	N° incontri individuali per attività N° utenti serviti

³ In base alla definizione di cui al D.lgs. n. 150/2015 (art. 18 c., 3) si evidenzia che il testo legislativo prevede il possesso dello status di disoccupazione per l'accesso al collocamento mirato. La proposta riportata prevede quindi che non possano accedere al collocamento mirato i beneficiari che, per le nuove iscrizioni, hanno in corso attività di lavoro che producono reddito anche se inferiore alle soglie minime definite dalla Circolare del MLPS, n. 34/2015 (soglie che permettono invece la permanenza dell'iscrizione all'elenco del collocamento mirato).

AREA B	SERVIZI SPECIALISTICI	Sostenere l'utente nella costruzione e definizione di un percorso personalizzato utile a promuovere attivamente il suo inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro o a migliorare la sua posizione nel mercato del lavoro promuovendo il coordinamento tra i soggetti del territorio.					DURATA		INDICATORE
		ATTIVITÀ'	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ' DI EROGAZIONE	MIN	MAX	
B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze	<ul style="list-style-type: none"> - Laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (Stesura/Aggiornamento del CV, supporto alla predisposizione delle lettere di accompagnamento e all'autopromozione, preparazione per sostenere colloqui di lavoro, etc) - Definizione delle figure professionali verso cui l'utente intende dichiararsi disponibile (se non definite nell'orientamento di base) - Messa a conoscenza dell'offerta di formazione per adeguamento delle competenze - Identificazione dell'esperienza formativa necessaria alla occupabilità a seguito dell'orientamento di base o specialistico - Definizione e attivazione di misure di sostegno all'inserimento/ reinserimento nel sistema di istruzione-formazione - Individuazione e messa in trasparenza delle competenze e attivazione del percorso per la validazione/certificazione delle competenze - Valutazione dei fabbisogni in termini di conciliazione dei tempi di lavoro con obblighi di cura - Formalizzazione proposta di iscrizione al servizio civile - Sostegno post collocamento per i disoccupati di lunga durata - Attività di orientamento rivolte a soggetti impegnati in percorsi scolastici volti alla conoscenza del mercato del lavoro e dei servizi al lavoro al fine di agevolare la transizione scuola-lavoro - Orientamento individuale e di gruppo sulla mobilità transnazionale con particolare riferimento alle modalità di ricerca di un impiego in Europa, anche tramite l'opportunità di tirocini transnazionali e rinvio a Eures 	<p>Disoccupati, giovani in cerca di primo impiego, non occupati, lavoratori a rischio disoccupazione</p> <p>Beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito con particolare riguardo a chi non ha significative esperienze lavorative pregresse o ne ha in ambiti non più facilmente spendibili</p> <p>Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e tutti i target specifici individuati dalle misure di politica attiva del lavoro (riconducibili alle categorie precedenti)</p>	<p>L'utente vi accede dopo il servizio di orientamento di base ovvero a seguito dell'orientamento specialistico e si attiva solo in seguito alla rilevazione di uno specifico fabbisogno</p>	<p>Scheda di approfondimento</p> <p>Integrazione e aggiornamento del patto di servizio personalizzato</p> <p>Documento di sintesi (Integrativo del patto di servizio personalizzato) comprensivo di una scheda descrittiva delle attività e degli esiti</p>	<p>Individuale o di gruppo (max. 5 persone ad operatore eccezione dell'orientamento per la transizione scuola lavoro)</p> <p>Promozione e tutoraggio Tirocini</p>	<p>1 ora</p> <p>2 ore se gruppo</p> <p>5 ore</p> <p>Tirocini</p>	<p>2 ore + 8 ore nel caso di messa in trasparenza e attestazione delle competenze</p> <p>4 ore se Gruppo</p> <p>30 ore</p> <p>Promozione e tutoraggio Tirocini</p>	<p>N° Incontri individuali</p> <p>N° Incontri di gruppo</p> <p>Numero utenti serviti</p> <p>N° progetti erogati</p> <p>N° procedure di messa in trasparenza gestite e concluse</p> <p>N° tirocini attivati</p> <p>N. incontri nelle scuole</p> <p>N° soggetti rinviati a servizio inserimento lavorativo</p>	

AREA B	SERVIZI SPECIALISTICI	Sostenere l'utente nella costruzione e definizione di un percorso personalizzato utile a promuovere attivamente il suo inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro o a migliorare la sua posizione nel mercato del lavoro promuovendo il coordinamento tra i soggetti del territorio.							
		ATTIVITA'	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ DI EROGAZIONE	DURATA		INDICATORE
SERVIZIO							MIN	MAX	
B3. Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità	<ul style="list-style-type: none"> - Consulenza rivolta a potenziali neo-imprenditori - Validazione dell'idea imprenditoriale - Formazione per la stesura del business plan - Accompagnamento all'avvio d'impresa e all'accesso al credito - Tutoraggio 	<p>Disoccupati, giovani in cerca di primo impiego, non occupati, lavoratori a rischio disoccupazione</p> <p>Beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito</p> <p>Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, svantaggiati e tutti i target specifici individuati dalle misure di politica attiva del lavoro (riconducibili alle categorie precedenti)</p>	<p>L'utente può accedere al servizio dopo l'orientamento di base.</p>	<p>Integrazione e aggiornamento del patto di servizio personalizzato</p> <p>Documento di sintesi (integrativo del patto di servizio personalizzato) comprensivo di una scheda descrittiva delle attività e degli esiti</p>	<p>Individuale o di gruppo</p>	<p>2 ore consulenza + 4 ore tutoraggio</p>	<p>8 ore consulenza</p> <p>20 ore di formazione per il business plan</p> <p>+ 8 ore di tutoraggio</p>	<p>N° utenti assistiti</p> <p>N° utenti inseriti in percorsi formativi x autoimpiego autoimprenditorialità</p> <p>N° imprese avviate</p>	

AREA B	SERVIZI SPECIALISTICI	Sostenere l'utente nella costruzione e definizione di un percorso personalizzato utile a promuovere attivamente il suo inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro o a migliorare la sua posizione nel mercato del lavoro promuovendo il coordinamento tra i soggetti del territorio.
MODALITÀ DI ACCESSO	L'utente vi accede dopo il servizio di orientamento di base o a seguito del servizio di orientamento specialistico individualizzato (se previsto) o a seguito di invio/rinvio dall'area Incrocio D/O	
REQUISITI	<p>Strutturali relativi alla funzione</p> <p>Operativi relativi alla funzione</p>	<p>Postazione dedicata per colloqui individuali (a tutela della privacy)</p> <p>Eventuali spazi d'aula per gruppi</p> <p>Postazioni dedicate per l'accesso a internet.</p> <p>Tracciabilità dati su SIL regionale</p> <p>Aggiornamento costante delle informazioni</p> <p>Strumenti per bilancio di competenze</p> <p>Utilizzo della modulistica regionale</p> <p>Accesso al Sistema Informativo Lavoro Regionale (BASIL), al portale regionale BasilicataLavoro e al portale Cliciavoro</p>
COMPETENZE	Conoscenze	<p><i>Per l'Orientamento specialistico e individualizzato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza dei processi di sviluppo della carriera delle persone lungo l'intero arco della vita • Conoscenza delle teorie e tecniche dell'orientamento lungo l'intero arco della vita • Metodologie di orientamento professionale • Nozioni di psicologia, sociologia del lavoro ed economia • Conoscenza del mercato del lavoro generale e locale • Conoscenza dei sistemi di politica attiva regionali, nazionali ed europei • Legislazione del lavoro, della normativa e delle procedure amministrative di competenza del Cpl, riferite ai diversi target di clienti • Conoscenza del mondo delle professioni. • Conoscenza dell'offerta locale di istruzione e di formazione • Tecniche per l'ascolto attivo e di comunicazione empatica • Conoscenza della lingua inglese • Orientamento scolastico e formazione professionale delle diverse tipologie di utenza. • Strategie di comunicazione <p><i>Per l'Accompagnamento verso la crescita delle competenze:</i> le stesse previste l'Orientamento specialistico e individualizzato e in più:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecniche di redazione di curriculum vitae e lettere di accompagnamento • Tecniche di intervista e role-playing • Tecniche di coaching ed empowerment • Tecniche di gestione del feedback costruttivo • Tecniche di incrocio D/O • Conoscenza delle regole relative alla messa in trasparenza delle competenze e attivazione del percorso per la validazione/certificazione delle competenze <p><i>Per l'Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscere il tessuto produttivo ed economico locale • Conoscere la legislazione d'impresa e la legislazione fiscale • Conoscere i contributi e le agevolazioni regionali e nazionali per l'avvio di attività autonoma

AREA B	SERVIZI SPECIALISTICI	<p>Sostenere l'utente nella costruzione e definizione di un percorso personalizzato utile a promuovere attivamente il suo inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro o a migliorare la sua posizione nel mercato del lavoro promuovendo il coordinamento tra i soggetti del territorio.</p>
COMPETENZE	Capacità	<p><i>Per l'Orientamento specialistico e individualizzato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorire l'auto-consapevolezza da parte degli utenti/clienti attraverso l'esplorazione dei loro interessi, abilità, vincoli e motivazioni • Guidare la valutazione e sostenere la capacità dell'utente di auto-valutarsi attraverso il riesame delle esperienze fatte, degli apprendimenti maturati e delle competenze acquisite • Sostenere la capacità degli utenti di esplorare nuove prospettive, in particolare attraverso l'apertura al cambiamento e la disponibilità a fare nuove esperienze per saggiare e mettersi alla prova • Sviluppare negli utenti la capacità di definire obiettivi e piani di azione, identificando risorse su cui far leva e ostacoli da superare • Definire un piano di azione individuale coerente con la storia professionale e motivazionale dell'utente • Responsabilizzare l'utente riguardo la costruzione del progetto personale • Cooperare con i servizi territoriali e garantire l'efficacia dello scambio di informazioni tra operatori della rete <p><i>Per l'Accompagnamento verso la crescita delle competenze:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare negli utenti la capacità di gestione autonoma della transizione, in particolare attraverso il supporto alla motivazione e riattivazione delle proprie risorse e il miglioramento dell'occupabilità • Facilitare l'ingresso nei percorsi di istruzione/formazione e di accesso al lavoro, in particolare attraverso il supporto alla predisposizione e presentazione della candidatura da parte dell'utente • Sostenere l'apprendimento dall'esperienza da parte dell'utente attraverso il supporto alla riflessione costante e verifica sulle esperienze in corso • Padroneggiare le tecniche e gli strumenti per la messa in trasparenza delle competenze e attivazione del percorso per la validazione/certificazione delle competenze <p><i>Per l'Accompagnamento verso l'autoimpiego e auto imprenditorialità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Redigere un business plan • Motivare e rendere consapevoli gli utenti sulle caratteristiche del lavoro autonomo • Responsabilizzare l'utente riguardo la costruzione del progetto personale • Cooperare con i servizi territoriali e garantire l'efficacia dello scambio di informazioni tra operatori della rete

AREA C	SVANTAGGIO E COLLOCAMENTO MIRATO	Consentire ai soggetti iscritti alle liste della L. n. 68/99 e s.m.i., attraverso percorsi personalizzati di informazione, orientamento e accompagnamento; l'accesso al lavoro presso aziende private ed enti pubblici, mediante un servizio di collocamento mirato in grado di favorire il migliore abbinamento tra le esigenze delle aziende e le propensioni, disponibilità e funzionalità e funzionalità del candidato. Realizzare attività di consulenza a favore delle aziende in obbligo anche con visite aziendali e analisi del posto di lavoro e utilizzando strumenti quali le Convenzioni previste dagli artt. 11 c. 1-2, 4, 12 e 12 bis della L. n. 68/99 e s.m.i. e dall'art. 14 del D.lgs. 276/2003. La stessa attività di consulenza può essere svolta a favore di aziende non in obbligo disponibili ad inserire lavoratori disabili anche attraverso lo strumento convenzionale previsto dall'art. 11 c. 3 L. n.68/99 e s.m.i. Favorire l'inclusione sociale attiva dei soggetti con fragilità multicomplesse, che determinano difficoltà di inserimento sociale e lavorativo.					
		ATTIVITÀ	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ' DI EROGAZIONE	DURATA MIN MAX
C1. Orientamento specialistico e individualizzato	<ul style="list-style-type: none"> - Colloquio di approfondimento e costruzione del progetto personalizzato che tenga conto delle capacità lavorative e che può coinvolgere anche altri attori del territorio qualora le caratteristiche del soggetto lo richiedano (Uffici della Cittadinanza, ASL, Comuni, etc.) - Bilancio di competenza • Fase preliminare: Accoglienza e analisi della domanda • Fase centrale: Esplorazione e ricostruzione delle esperienze • Fase conclusiva: Definizione del progetto professionale, condivisione e negoziazione del documento di sintesi (attraverso valutazione bio-psico-sociale della disabilità ai sensi del D.lgs.n.151/2015) - Counseling: Aggiornamento del patto di servizio personalizzato, sulla base di quanto emerso nell'attività di Bilancio di Competenze e colloquio di approfondimento al fine di favorire la costruzione di un progetto personale scolastico/formativo e/o lavorativo - Individuazione delle opportunità lavorative 	<p>Cittadini con disabilità Disoccupati (ai sensi del D.lgs.150/2015), non occupati, lavoratori a rischio disoccupazione iscritti alle liste della L. n. 68/99 e s.m.i.</p> <p>Perceptor del REI</p> <p>Cittadini Disoccupati (ai sensi del D.lgs.150/2015), destinatari dei servizi sociali o che sono in cura per patologie anche psicologiche e che sono disoccupati</p>	<p>L'utente vi accede dopo aver reso la DID e aver beneficiato del servizio di orientamento di base</p>	<p>Scheda di approfondimento</p> <p>Integrazione del patto di servizio personalizzato</p> <p>Documento di sintesi (integrativo del patto di servizio personalizzato) comprensivo di una scheda descrittiva delle competenze e del progetto professionale e/o formativo messo a punto durante il bilancio</p>	<p>Individuale su appuntamento in presenza dell'utente</p>	<p>16 ore di cui:</p> <p>8 ore Colloquio di approfondimento e counseling</p> <p>8 ore di bilancio di competenze</p>	<p>N° Incontri individuali per attività</p> <p>N° utenti orientati</p>

I contenuti della presente scheda tengono conto di quanto previsto dalle nuove indicazioni previste dal D.lgs. 150/15 e D.lgs. 151/15. Eventuali variazioni potranno essere necessarie a seguito della definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato previste dal D.lgs. 151/15 art. 1 c. 1.

SERVIZIO	ATTIVITÀ	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ DI EROGAZIONE	DURATA		INDICATORE
						MIN	MAX	
AREA C	SVANTAGGIO E COLLOCAMENTO MIRATO							
	<ul style="list-style-type: none"> - Laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (Stesura/Aggiornamento del CV, supporto alla predisposizione delle lettere di accompagnamento e all'autopromozione preparazione per sostenere colloqui di lavoro, etc) - Definizione delle figure professionali verso cui l'utente intende dichiararsi disponibile (se non definite nell'orientamento di base) - Orientamento ai meccanismi del mercato del lavoro e introduzione agli strumenti di ricerca di occupazione (anche on line) - Informazioni e valutazione dell'opportunità dell'utilizzo di Tirocini quale strumento di crescita delle competenze e d'inserimento - Formalizzazione proposta di iscrizione al servizio civile - Percorsi di attivazione sociale (attivazione di strumenti socio-educativi necessari a creare e sostenere percorsi pedagogici - assistenziali - educativi a favore dei cittadini fragili difficilmente collocabili - almeno inizialmente nei normali percorsi di inserimento lavorativo) - Misure di attivazione lavorativa (promozione e tutoraggio di esperienze lavorative, anche mediante lo strumento del tirocinio, borse di lavoro, cantieri sociali, promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 150/2015) - Accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione 	<p>Cittadini con disabilità Disoccupati (ai sensi del D. Lgs.150/2015), non occupati, lavoratori a rischio disoccupazione iscritti alle liste della L. n.68/99 e s.m.i. compresi i beneficiari ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito(LEP)</p> <p>Disoccupati di lunga durata, soggetti svantaggiati in cerca di lavoro</p> <p>Perceptor del REI</p>	<p>L'utente vi accede dopo aver beneficiato del servizio di orientamento di base</p>	<p>Revisione patto di servizio personalizzato di inserimento/reinserimento lavorativo</p> <p>Materiali informativi per la ricerca attiva del lavoro</p> <p>CV aggiornato e lettera di presentazione.</p> <p>Percorso formativo</p> <p>Proposta inserimento tirocinio o servizio civile</p> <p>Attestazioni/certificazioni delle competenze</p>	<p>Individuale</p> <p>Laboratori di gruppo (max. 5 persone ad operatore eccezione dell'orientamento o per la transizione scuola lavoro)</p>	<p>1 ora</p> <p>2 ore se gruppo</p> <p>5 ore</p> <p>Promozione e tutoraggio</p> <p>Tirocini</p>	<p>4 ore +</p> <p>8 ore nel caso di messa in trasparenza e attestazione delle competenze</p> <p>4 ore se gruppo</p> <p>30 ore</p> <p>Promozione e tutoraggio</p> <p>Tirocini</p>	<p>N° Incontri individuali</p> <p>N° Incontri di gruppo</p> <p>N° progetti erogati</p> <p>N° misure di inserimento lavorativo promosse</p> <p>N° soggetti rinviati a servizio inserimento lavorativo</p>
C2.	<p>Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva</p>							

AREA C	SVANTAGGIO E COLLOCAMENTO MIRATO	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITA' DI EROGAZIONE	DURATA		INDICATORE
						MIN	MAX	
SERVIZIO	<p>Consentire ai soggetti iscritti alle liste della L. n. 68/99 e s.m.i., attraverso percorsi personalizzati di informazione, orientamento e accompagnamento, l'accesso al lavoro presso aziende private ed enti pubblici, mediante un servizio di collocamento mirato in grado di favorire il migliore abbinamento tra le esigenze delle aziende e le propensioni, disponibilità e funzionalità e funzionalità del candidato.</p> <p>Realizzare attività di consulenza a favore delle aziende in obbligo anche con visite aziendali e analisi del posto di lavoro e utilizzando strumenti quali le Convenzioni previste dagli artt. 11 c. 1-2, 4 12 e 12 bis della L. n. 68/99 e s.m.i. e dall'art. 14 del D.lgs. 276/2003. La stessa attività di consulenza può essere svolta a favore di aziende non in obbligo disponibili ad inserire lavoratori disabili anche attraverso lo strumento convenzionale previsto dall'art. 11 c. 3 L. n. 68/99 e s.m.i. Favorire l'inclusione sociale attiva dei soggetti con fragilità multicomplesse, che determinano difficoltà di inserimento sociale e lavorativo.</p>	<p>Cittadini con disabilità</p> <p>Disoccupati (ai sensi del D. Lgs.150/2015), non occupati, lavoratori a rischio disoccupazione iscritti alle liste della L. n.68/99 e s.m.i. compresi i beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito(LEP)</p> <p>Disoccupati di lunga durata, soggetti svantaggiati in cerca di lavoro</p> <p>Perceptor del REI</p>	<p>L'utente vi accede dopo aver beneficiato del servizio di orientamento di base</p>	<p>Revisione patto di servizio personalizzato di inserimento/reinserimento lavorativo</p> <p>Materiali informativi per la ricerca attiva del lavoro</p> <p>CV aggiornato e lettera di presentazione.</p> <p>Percorso formativo</p> <p>Proposta inserimento tirocinio o servizio civile</p> <p>Attestazioni/certificazioni delle competenze</p>	<p>Individuale</p> <p>Laboratori di gruppo (max. 5 persone ad operatore eccezione dell'orientamento o per la transizione scuola lavoro)</p>	<p>1 ora</p> <p>2 ore se gruppo</p> <p>5 ore</p> <p>Promozione e tutoraggio</p> <p>Tirocini</p>	<p>4 ore +</p> <p>8 ore nel caso di messa in trasparenza e attestazione delle competenze</p> <p>4 ore se gruppo</p> <p>30 ore</p> <p>Promozione e tutoraggio</p> <p>Tirocini</p>	<p>N° Incontri individuali</p> <p>N° Incontri di gruppo</p> <p>N° progetti erogati</p> <p>N° misure di inserimento lavorativo promosse</p> <p>N° soggetti rinviati a servizio inserimento lavorativo</p>
C2.	<p>Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva</p>	<p>Messa a conoscenza dell'offerta di formazione per adeguamento delle competenze</p> <p>Identificazione dell'esperienza formativa necessaria alla occupabilità</p> <p>Valutazione dei fabbisogni in termini di conciliazione dei tempi di lavoro con obblighi di cura</p> <p>Supporto alla fruizione di servizi e misure per la conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti</p> <p>Individualizzazione e messa in trasparenza delle competenze e attivazione del percorso per la validazione/certificazione delle competenze ed eventuale rinvio alla rete</p> <p>Supporto per l'attivazione di misure di sostegno al reddito e alla fruizione di servizi di sostegno sociale in accompagnamento al percorso di politica attiva</p> <p>Definizione e attivazione di misure di sostegno all'inserimento/ reinserimento nel sistema di istruzione-formazione</p> <p>Sostegno post collocamento per i disoccupati di lunga durata</p> <p>Orientamento informativo (individuale e di gruppo) sulla mobilità transnazionale con particolare riferimento alle modalità di ricerca di un impiego in Europa, anche tramite l'opportunità di tirocini transnazionali e rinvio a Eurés</p>	<p>Disoccupati di lunga durata, soggetti svantaggiati in cerca di lavoro</p> <p>Perceptor del REI</p>	<p>L'utente vi accede dopo aver beneficiato del servizio di orientamento di base</p>	<p>Individuale</p> <p>Laboratori di gruppo (max. 5 persone ad operatore eccezione dell'orientamento o per la transizione scuola lavoro)</p>	<p>1 ora</p> <p>2 ore se gruppo</p> <p>5 ore</p> <p>Promozione e tutoraggio</p> <p>Tirocini</p>	<p>4 ore +</p> <p>8 ore nel caso di messa in trasparenza e attestazione delle competenze</p> <p>4 ore se gruppo</p> <p>30 ore</p> <p>Promozione e tutoraggio</p> <p>Tirocini</p>	<p>N° Incontri individuali</p> <p>N° Incontri di gruppo</p> <p>N° progetti erogati</p> <p>N° misure di inserimento lavorativo promosse</p> <p>N° soggetti rinviati a servizio inserimento lavorativo</p>

AREA C	SVANTAGGIO E COLLOCAMENTO MIRATO	<p>Consentire ai soggetti iscritti alle liste della L. n. 68/99 e s.m.i., attraverso percorsi personalizzati di informazione, orientamento e accompagnamento, l'accesso al lavoro presso aziende private ed enti pubblici, mediante un servizio di collocamento mirato in grado di favorire il migliore abbinamento tra le esigenze delle aziende e le propensioni, disponibilità e funzionalità del candidato.</p> <p>Realizzare attività di consulenza a favore delle aziende in obbligo anche con visite aziendali e analisi del posto di lavoro e utilizzando strumenti quali le Convenzioni previste dagli artt. 11 c. 1-2, 4 12 e 12 bis della L. n. 68/99 e s.m.i. e dall'art. 14 del D.lgs. 276/2003. La stessa attività di consulenza può essere svolta a favore di aziende non in obbligo disponibili ad inserire lavoratori disabili anche attraverso lo strumento convenzionale previsto dall'art. 11 c. 3 L. n. 68/99 e s.m.i. Favorire l'inclusione sociale attiva dei soggetti con fragilità multicomplesse, che determinano difficoltà di inserimento sociale e lavorativo.</p>
MODALITÀ DI ACCESSO	L'utente vi accede dopo il servizio di orientamento di base	
REQUISITI	<p>Strutturali relativi alla funzione</p> <p>Operativi relativi alla funzione</p>	<p>Attivazione e qualificazione degli attori privati dell'intermediazione e della facilitazione all'inserimento lavorativo</p> <p>Postazione attrezzata riservata con connessione a Sistema informativo ed altre Banche Dati, collegamento Sistemi informativi nazionali</p> <p>Eventuale qualificazione ICF del sistema informativo nella parte specifica riguardante i disabili e le aziende in obbligo convenzionate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compilazione di una scheda utente (focalizzata su attitudini, competenze, aspirazioni, limitazioni) e tutela della privacy delle informazioni in essa contenute • Adozione e compilazione di una scheda Lavoratore specifica per la definizione del funzionamento della persona anche qualificata ICF • Gestione elenco scoperture aziendali • Adozione e compilazione di un Fascicolo Azienda qualificato ICF per la definizione del profilo professionale e di funzionamento • Adozione e compilazione di un Progetto Personalizzato d'Inserimento Lavorativo qualificato ICF contenente gli adattamenti ragionevoli e i possibili facilitatori finalizzati all'inserimento lavorativo • Aggiornamento delle graduatorie • Gestione delle procedure amministrative • Raccordo con la rete dei servizi preposti • Accesso degli utenti a percorsi individualizzati e iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento al lavoro, nonché di riqualificazione anche attraverso per corsi di recupero scolastico • Accesso al Sistema Informativo Lavoro Regionale (BASIL), al portale regionale BasilicataLavoro e al portale Cicilavoro
COMPETENZE	<p>Conoscenze</p> <p>Capacità</p>	<p>Le stesse previste per i servizi specialistici di Orientamento Specialistico Individualizzato e Accompagnamento ed inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza dell'offerta locale dei servizi formativi, sociali e sanitari • Conoscenza accurata della normativa specifica • Sistema delle convenienze e incentivi per adattamento ragionevole del posto di lavoro su base regionale e nazionale • Metodologia ICF Incentivi per assunzioni a favore di imprese orientate al sociale • Conoscenze informatiche <p>Le stesse previste per i servizi specialistici di Orientamento Specialistico Individualizzato e Accompagnamento ed inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità di operare all'interno di reti e costruire partnership • Capacità di fare rinvii ad altri operatori/servizi e procurare sostegno per il soddisfacimento della pluralità di bisogni della persona in carico • Capacità di progettazione di percorsi di formazione e di inserimento lavorativo individuali e/o per soggetti svantaggiati • Capacità di ascolto e comprensione delle problematiche connesse a situazioni di disagio • Elevata capacità di gestire rapporti interpersonali, interprofessionali e interistituzionali

AREA D		Garantire a tutti/e i/le cittadini/e che cercano lavoro opportunità occupazionali coerenti con il profilo professionale e le aspirazioni individuali. Garantire l'individuazione di candidati/e rispondenti ai profili professionali ricercati.						
SERVIZIO	SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ' DI EROGAZIONE	DURATA		INDICATORE
						MIN	MAX	
D1. Ausilio alla ricerca di una occupazione	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento del CV, supporto alla predisposizione delle lettere di accompagnamento e all'autopromozione - Definizione delle figure professionali verso cui l'utente intende dichiararsi disponibile (se non definite nell'orientamento di base) - Attivazione della persona in cerca di occupazione verso la preselezione e la ricerca attiva - Preparazione a un'adeguata conduzione di colloqui di lavoro - Supporto all'autopromozione - Assistenza all'adeguamento del progetto formativo e/o di adeguamento delle competenze di partenza - Incontri periodici di verifica delle attività concordate - Supporto alla ricollocazione professionale 	<p>Disoccupati (ai sensi del D. Lgs. 150/2015), non occupati, lavoratori a rischio disoccupazione, compresi i beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisce requisito (LEP)</p>	<p>Possono essere definite particolari condizioni di accesso per target specifici.</p> <p>Entro tre mesi dalla registrazione</p>	<p>Materiali informativi per la ricerca attiva del lavoro</p> <p>CV aggiornato</p> <p>Lettera di presentazione</p> <p>Diario di bordo con le attività svolte</p>	<p>Individuale o di gruppo (max. 5 persone ad operatore) su appuntamento.</p> <p>Per i soggetti fruitori dell'assegno di ricollocazione, le modalità di erogazione tengono conto di eventuali periodi di sospensione previsti dal D. lgs. 150/2015</p>	<p>1 ora Individuale</p> <p>2 ore Gruppo</p>	<p>2 ore Individuale</p> <p>4 ore Gruppo</p>	<p>N. soggetti trattati</p> <p>N. Incontri individuali</p> <p>N. Incontri di gruppo</p> <p>N° CV aggiornati</p> <p>N° soggetti rinvii ad altri servizi</p>

AREA D	SERVIZIO	SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO	Garantire a tutti/e i/le cittadini/e che cercano lavoro opportunità occupazionali coerenti con il profilo professionale e le aspirazioni individuali. Garantire l'individuazione di candidati/e rispondenti ai profili professionali ricercati.					DURATA		INDICATORE
			DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ DI EROGAZIONE	MIN	MAX		
D2.	Accompagnamento al lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Formulazione nell'ambito di un colloquio di proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo a seguito di incroci tra candidature e offerte di lavoro al fine dell'inserimento nell'elenco dei candidati preselezionati. - Estrazione lista candidati scelti tra una rosa di nominativi presenti in banca dati ed invio alle imprese - Inserimento mediante promozione e tutoraggio di percorsi di tirocinio extracurricolare - Acquisizione, aggiornamento e gestione delle candidature/dati curriculari - Scouting delle opportunità occupazionali - Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei soggetti presso il sistema imprenditoriale - Assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale - Preselezione - Analisi e valutazione del profilo professionale in funzione della preselezione - Verifica della disponibilità utenti pre-selezionati per le candidature - Trattamento e registrazione dati nel sistema informativo (candidature) - Programmazione dei colloqui e avvio a selezione - Registrazione degli esiti della selezione - Accompagnamento nella prima fase di inserimento 	<p>Disoccupati (ai sensi del D.lgs.150/2015), non occupati, lavoratori a rischio disoccupazione, compresi i beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisce requisito (LEP)</p>	<p>Disponibilità di offerta di lavoro: attività in raccordo con E1. <i>Promozione, scouting presso i datori di lavoro ed E2. Gestione fabbisogno occupazionale</i></p>	<p>Aggiornamento del Patto di servizio personalizzato</p> <p>Invio candidatura</p>	<p>L'attività è svolta in presenza dell'utente.</p> <p>E' prevista inoltre attività di back office variabile a seconda della distanza dal mercato del lavoro del soggetto</p>	<p>Variabile in base ai profili</p> <p>5 ore</p> <p>Promozione e tutoraggio</p> <p>Tirocini</p>	<p>30 ore</p> <p>Promozione e tutoraggio</p> <p>Tirocini</p>	<p>N° Candidature pubblicizzate con ClicLavoro e portale regionale Basilicata Lavoro</p> <p>N° di utenti che hanno ricevuto servizi di preselezione.</p> <p>N° rose di candidature inviate</p> <p>N° di comunicazione di assunzione a seguito di lavoratori preselezionati</p> <p>N° tirocini attivati</p>	

AREA D	SERVIZIO	SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO	Garantire a tutti/e i/le cittadini/e che cercano lavoro opportunità occupazionali coerenti con il profilo professionale e le aspirazioni individuali. Garantire l'individuazione di candidati/e rispondenti ai profili professionali ricercati.					
			DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ DI EROGAZIONE	DURATA MIN MAX	INDICATORE
D3. Assistenza intensiva alla ricerca del lavoro per l'assegno di ricollocazione		<p>Nelle modalità previste dall'ANPAL, gestione del rilascio dell'Assegno di Ricollocazione ai percettori NASPI, con requisiti, che lo richiedano.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisi delle competenze e del profilo professionale dell'individuo - Definizione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro tarato sul profilo professionale e di occupabilità della persona, e della relativa area - Individuazione dei profili professionali di prossimità che il soggetto potrebbe ricoprire, anche in seguito ad un percorso di riqualificazione mirata - Trasferimento di metodi di ricerca attiva e assistenza nelle diverse fasi della ricerca (predisposizione CV, assistenza alla preselezione, ecc.) - Assistenza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici e canali di reclutamento e selezione, anche on line - Incontri periodici di verifica delle attività concordate 	<p>Percettori di NASPI la cui disoccupazione ecceda i 4 mesi che richiedano l'Adr</p> <p>Destinatari del rilascio dell'Assegno che scelgono il CPI per l'assistenza intensiva</p>			Definito da ANPAL		

SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO		Garantire a tutti/e i/le cittadini/e che cercano lavoro opportunità occupazionali coerenti con il profilo professionale e le aspirazioni individuali. Garantire l'individuazione di candidati/e rispondenti ai profili professionali ricercati.							
AREA D	SERVIZIO	ATTIVITÀ	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ DI EROGAZIONE	DURATA		INDICATORE
							MIN	MAX	
D4.	Avviamento a selezione presso P.A.	<p>Gestione delle richieste della PA</p> <p>Istruttoria e verifica domande di partecipazione</p> <p>Pubblicazione graduatorie</p> <p>– Formulazione nell'ambito di un colloquio di proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo a seguito di incroci tra candidature e offerte di lavoro al fine dell'inserimento nell'elenco dei candidati preselezionati</p> <p>– Promozione e tutoraggio nei percorsi di tirocinio extra curriculare</p> <p>– Acquisizione, aggiornamento e gestione delle candidature/dati curriculari</p> <p>– Scouting delle opportunità occupazionali</p> <p>– Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei soggetti presso il sistema imprenditoriale</p> <p>– Assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale</p> <p>– Preselezione</p> <p>– Analisi e valutazione del profilo professionale in funzione della preselezione</p> <p>– Verifica della disponibilità utenti pre-selezionati per le candidature</p> <p>– Trattamento e registrazione dati nel sistema informativo (candidature)</p> <p>– Programmazione dei colloqui e avvio a selezione;</p> <p>– Registrazione degli esiti della selezione</p> <p>– Estrazione lista candidati scelti tra una rosa di nominativi presenti in banca dati ed invio alle imprese (max 15 salvo diversa richiesta)</p> <p>– Accompagnamento nella prima fase di inserimento</p> <p><i>Nota: le attività elencate devono essere svolte con metodologie, strumenti e procedure adeguate ai diversi target di riferimento.</i></p>	<p>Disoccupati (ai sensi del D.lgs. 150/2015), non occupati, lavoratori a rischio disoccupazione, compresi i beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito (LEP)</p>	<p>A seguito della richiesta della P.A.</p>	<p>Invio a selezione</p>	<p>Attività in front office Back-office per verifiche e pubblicazione avviso di selezione</p>	<p>15 min in front office</p>	<p>30 min in front office</p>	<p>N° richieste</p> <p>N° utenti avviati a selezione</p>
D5.	Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati	<p>– Assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale</p> <p>– Preselezione</p> <p>– Analisi e valutazione del profilo professionale in funzione della preselezione</p> <p>– Verifica della disponibilità utenti pre-selezionati per le candidature</p> <p>– Trattamento e registrazione dati nel sistema informativo (candidature)</p> <p>– Programmazione dei colloqui e avvio a selezione;</p> <p>– Registrazione degli esiti della selezione</p> <p>– Estrazione lista candidati scelti tra una rosa di nominativi presenti in banca dati ed invio alle imprese (max 15 salvo diversa richiesta)</p> <p>– Accompagnamento nella prima fase di inserimento</p> <p><i>Nota: le attività elencate devono essere svolte con metodologie, strumenti e procedure adeguate ai diversi target di riferimento.</i></p>	<p>Disoccupati (ai sensi del D.lgs. 150/2015), non occupati, lavoratori a rischio disoccupazione con particolare riferimento ai disoccupati con alto grado di svantaggio</p> <p>Percettori REI</p>	<p>Disponibilità di offerta di lavoro: attività in raccordo con E1. Promozione, scouting presso i datori di lavoro ed E2. Gestione fabbisogno occupazionale</p>	<p>Aggiornamento del patto di servizio personalizzato</p> <p>Invio candidatura</p>	<p>L'attività è svolta in presenza dell'utente.</p> <p>E' prevista inoltre attività di back office variabile a seconda della distanza dal mercato del lavoro del soggetto</p>	<p>5 ore Promozione e tutoraggio Tirocini</p>	<p>Back Variabile in base profiling</p> <p>30 ore Promozione e tutoraggio Tirocini</p>	<p>N° soggetti trattati</p> <p>N° di utenti che hanno ricevuto servizi di preselezione</p> <p>N° rose di candidature inviate</p> <p>N° di comunicazione di assunzione a seguito di lavoratori preselezionati</p> <p>N° tirocini attivati</p>

Garantire a tutti/e /le cittadini/e che cercano lavoro opportunità occupazionali coerenti con il profilo professionale e le aspirazioni individuali. Garantire l'individuazione di candidati/e rispondenti ai profili professionali ricercati.

SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

AREA D	SERVIZIO	ATTIVITÀ	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ DI EROGAZIONE	DURATA		INDICATORE
							MIN	MAX	
D6.	Servizi per la mobilità territoriale e gestione incentivi (rete EURES)	<p><i>Per chi cerca lavoro:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – informazioni sulle modalità di candidatura (CV , lettera di presentazione, candidature on line ...) – informazioni sulle condizioni di vita e lavoro nei paesi aderenti della rete – informazioni e attivazione procedure per l'accesso agli incentivi legati alla mobilità territoriale – informazioni su questioni riguardanti la sicurezza sociale e i trasferimenti di diritti (ad es. indennità di disoccupazione) – informazioni sulle modalità di ricerca di un impiego in Europa, anche tramite l'opportunità di tirocini transnazionali <p><i>Per chi offre lavoro:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – informazioni sul servizio e sulle modalità di assunzione internazionale – inserimento della richiesta di personale nella banca dati – preselezione delle candidature – organizzazione di selezioni di personale 	<p>Disoccupati, non occupati, lavoratori a rischio disoccupazione, e tutti i target specifici individuati dalle misure di politica attiva del lavoro (riconducibili alle tre categorie precedenti)</p>	<p>Su richiesta</p>	<p>Raccolta dei CV</p> <p>Segnalazione offerta di lavoro</p>	<p>Individuale o di gruppo (max. 5 persone)</p>			<p>N° utenti intercettati dal servizio</p> <p>N° opportunità segnalate</p>
D7.	Inserimento e Monitoraggio	<p>Verifica andamento inserimento lavorativo</p>	<p>Cittadini con disabilità</p> <p>Disoccupati (ai sensi del D. Lgs. 150/2015), non occupati, lavoratori a rischio disoccupazione iscritti alle liste della L. n. 68/99 e s.m.i.</p> <p>Datori di lavoro</p>		<p>Scheda di monitoraggio di inserimento lavorativo (da considerarsi parte integrante del Progetto Personalizzato)</p>				<p>N° servizi</p> <p>N° Comunicazioni Obbligatorie d'assunzione</p> <p>N° occupati a 6 mesi di distanza</p>

AREA D	SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO	Garantire a tutti/e i/le cittadini/e che cercano lavoro opportunità occupazionali coerenti con il profilo professionale e le aspirazioni individuali. Garantire l'individuazione di candidati/e rispondenti ai profili professionali ricercati.
MODALITÀ' DI ACCESSO	L'utente accede al servizio dopo o contestualmente al colloquio di orientamento di base o specialistico individualizzato. Ai servizi legati alla fruizione dei benefici dell'assegno di ricollocazione, si accede al perdurare dello stato di disoccupazione oltre il 4° mese (per i percettori di NASPI).	
REQUISITI	Strutturali relativi alla funzione	<p>Postazioni dedicate a tutela della privacy, per colloqui individuali</p> <p>Postazioni dedicate per l'accesso a Internet ed a siti web con strumenti per l'incrocio D/O online</p> <p>Disponibilità di strumenti per l'autoconsultazione delle offerte di lavoro e di formazione</p> <p>Collegamento a SIL regionale ed interconnessione il sistema Cliclavoro</p>
	Operativi relativi alla funzione	<p>Accesso al Sistema Informativo Lavoro Regionale (BASIL), al portale regionale BasilicataLavoro e al portale Cliclavoro</p> <p>Aggiornamento costante delle informazioni sul SIL regionale</p>
COMPETENZE	<p>Conoscenze</p> <p>Capacità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nozioni di diritto del lavoro e contrattualistica • Dinamiche del mercato del lavoro locale, nazionale ed europeo • Elementi di economia e organizzazione aziendale • Elementi di marketing • Tecniche di analisi e descrizione dei processi produttivi aziendali • Metodi di indagine e descrizione dei profili professionali • Tecniche e criteri di selezione e/o ricollocazione del personale • Esperienze e buone prassi per l'incontro domanda/offerta • Conoscenza della lingua inglese • Leggere, analizzare e valutare i fabbisogni professionali in rapporto ai profili dei candidati • Adattare il profilo professionale in relazione alla candidatura • Gestire i rapporti con le aziende e con le relative reti territoriali e associative • Rilevare e valorizzare le caratteristiche delle candidature ai fini dell'inserimento lavorativo e della permanenza in azienda • Leggere i fabbisogni formativi interni alle aziende • Gestire i rapporti con la rete locale di servizi • Gestire i rapporti con reti di servizi ed imprese europee • Applicare tecniche di negoziazione e intermediazione

Supportare le imprese rispetto ai loro fabbisogni legati alla formazione, al reperimento e all'inserimento delle risorse umane. Supportare le imprese nella fase di pre-selezione delle figure professionali rispondenti ai fabbisogni espressi.

AREA E SERVIZIO	SERVIZI SPECIALISTICI AI DATORI DI LAVORO	ATTIVITÀ	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	MODALITÀ DI EROGAZIONE	DURATA		INDICATORE
							MIN	MAX	
E1. Promozione, scouting presso i datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi del mercato e selezione delle imprese da contattare - Promuovere i servizi presso le imprese - Promozione delle opportunità di tirocinio - Individuazione, scouting e screening dei fabbisogni di servizi e di personale ai fini dell'incontro domanda-offerta - Supporto alla ricollocazione professionale 	Datori di lavoro		<p>Rilevazione delle opportunità professionali</p> <p>Pubblicazione offerta di lavoro su BasilicataLavoro, ClicLavoro, Bachecca CPI</p> <p>Stipula dell'Accordo con le imprese per la definizione dei reciproci impegni</p>	<p>Individuale in back e in front office anche con visita presso le imprese</p>	<p>Non determinabile</p> <p>Non determinabile</p>	<p>N° datori di lavoro contattati</p> <p>N° offerta di lavoro prese in carico</p> <p>N° offerta di lavoro pubblicizzate su Basilicata Lavoro ClicLavoro e bachecca CPI</p>		
E2. Gestione fabbisogno occupazionale	<p>Ricezione/individuazione di una richiesta di gestione di un'offerta di lavoro anche dietro visita presso l'impresa o colloquio con l'impresa presso il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione immediata - Preselezione (attivata entro 20 gg invio della rosa) - Eventuale selezione - Verifica esiti con datore entro 15 giorni dall'invio della rosa - Preselezione e invio rosa candidati (massimo 15 per rosa inviata, salvo diversa volontà dell'impresa) - Selezione eventuale del personale - Estrazione dalla banca dati CV corrispondenti ed invio rosa (massimo 20 persone; se superiore, salvo diversa volontà dell'impresa, richiedere ulteriori parametri) - Verifica qualità del servizio erogato all'impresa - Ricezione e gestione richiesta Art.16 per avviamento a selezione presso P.A. - Verifica esiti con datore di lavoro 	Datori di lavoro		<p>Invio della rosa candidati</p>	<p>Attività di front office e di back office</p>	<p>Variabile secondo attività richiesta</p> <p>Variabile secondo attività richiesta</p>	<p>N° datori di lavoro che hanno richiesto il servizio</p> <p>N° gg per evasione della richiesta</p> <p>N° di comunicazione di assunzione a seguito di lavoratori preselezionati</p>		

AREA E SERVIZIO		SUPPORTARE LE IMPRESE RISPETTO AI LORO FABBISOGNI LEGATI ALLA FORMAZIONE, AL REPERIMENTO E ALL'INSERIMENTO DELLE RISORSE UMANE. SUPPORTARE LE IMPRESE NELLA FASE DI PRE-SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI RISPONDENTI AI FABBISOGNI ESPRESSI.						
AREA E SERVIZIO	SERVIZI SPECIALISTICI AI DATORI DI LAVORO	ATTIVITÀ	DESTINATARI	CONDIZIONI DI EROGAZIONE	OUTPUT	DURATA		INDICATORE
						MIN	MAX	
E3. Consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione dei fabbisogni occupazionali ai fini dello sviluppo e del miglioramento organizzativo dell'impresa - Rilevazione dei fabbisogni formativi del datore di lavoro - Consulenza sulla predisposizione di piani formativi, tra cui per l'apprendistato. - Orientamento circa l'offerta formativa disponibile sul territorio per il recupero di gap formativi o adeguamento dei profili professionali - Sostegno alla realizzazione di piani di sviluppo delle risorse umane 	Datori di lavoro		<p>Numero piani di rilevazione di fabbisogno occupazionale o formativo</p> <p>Stipula dell'Accordo con le imprese per la definizione dei reciproci impegni</p>	1 ora	Non determinabile	N° di imprese che hanno richiesto il servizio	
E4. Consulenza su agevolazioni e finanziamenti	<ul style="list-style-type: none"> - Consulenza specialistica su contratti e aggiornamenti normativi interpretazione della normativa e della contrattualistica di riferimento, facilitazione all'inserimento e attivazione di misure di accompagnamento al lavoro (es. stage e tirocini), inserimento di soggetti svantaggiati - Consulenza su finanziamenti e agevolazioni, progetti di sviluppo locale, progetti internazionali, politiche insediative e rimando agli altri attori della rete 	Datori di lavoro		<p>Distribuzione materiale informativo</p> <p>Stipula dell'Accordo con le imprese per la definizione dei reciproci impegni</p>	Non determinabile	Non determinabile	N° aziende che hanno usufruito del servizio	

2.3 Obiettivi prioritari dell'azione in materia di politiche attive del lavoro

Nell'ottica della riduzione della durata media della disoccupazione (con particolare riferimento alla disoccupazione di lunga durata ed alla disoccupazione femminile), del miglioramento dei tempi e della qualità delle politiche erogate, dell'aumento della quota di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, il D.M. n. 4/2018 prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi prioritari dell'azione in materia di politiche attive del lavoro.

– Per il triennio 2018/2020:

la piena implementazione del Sistema Informativo Unitario (ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n.150/2015), con particolare riguardo alla gestione unitaria della scheda anagrafica e professionale e delle comunicazioni obbligatorie, nonché del fascicolo elettronico del lavoratore e del sistema informativo della formazione professionale:

- a) il potenziamento degli strumenti, anche informativi, per l'erogazione dei servizi agli utenti, nonché il potenziamento degli sportelli informativi e dei servizi alle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese ed ai lavoratori autonomi;
- b) attuazione dei meccanismi di condizionalità e del rapporto tra politiche passive e politiche attive del lavoro;
- c) il rafforzamento degli strumenti finalizzati all'incremento dell'occupazione giovanile, con particolare riguardo alla facilitazione delle transizioni tra il sistema di istruzione e formazione e il mondo del lavoro;
- d) il rafforzamento delle capacità d'intervento del sistema in relazione ai processi di trasformazione dei processi produttivi, in funzione di accompagnamento delle strategie di sviluppo con interventi di riqualificazione e orientamento dei lavoratori coinvolti.

– Per l'anno 2018:

- a) erogazione dell'Assegno di Ricollocazione di cui all'art. 23 del D.lgs. n.150/2015 a tutti i destinatari aventi diritto;
- b) definizione dei termini e delle modalità attuative in relazione all'applicazione del principio di sussidiarietà;
- c) attuazione specifica ed uniforme dei meccanismi di condizionalità e del rapporto tra politiche passive e politiche attive del lavoro;
- d) avvio di una strategia di contrasto alla disoccupazione di lunga durata che comporti la definizione, tra il tredicesimo e il diciottesimo mese di disoccupazione, di un "accordo di inserimento lavorativo" comportante almeno un'offerta di servizio individuale volta a trovare lavoro;
- e) definizione dei criteri di accreditamento dei servizi per il lavoro (in attuazione dell'art. 12, del d.lgs. n. 150/2015).

2.4 Interventi dei Centri per l'Impiego nell'ambito delle reti dei servizi per l'impiego e delle reti dei servizi sociali.

I Centri per l'Impiego operano nell'ambito della rete locale e regionale di servizi per l'impiego e delle reti di analoghi servizi esterne alla Regione al fine di acquisire il più ampio ventaglio e il maggior numero di informazioni sulla richiesta di personale e sulle opportunità utili alla ricerca di lavoro.

I Centri per l'Impiego operano in collaborazione con le reti di servizi sociali per offrire opportunità di inserimento lavorativo alle persone utenti di tali servizi e per indirizzare ai servizi sociali le persone il cui particolare stato di disagio economico e sociale richiede specifici interventi di sostegno e di aiuto.

La Regione promuove l'effettuazione periodica di conferenza di servizio finalizzata a realizzare la più ampia e funzionale integrazione con i servizi erogati dei Centri per l'Impiego.

Nell'ambito del programma Reddito di inclusione /REI, misura nazionale di contrasto alla povertà attiva dal 1° dicembre 2017, disciplinata dal d.lgs. n. 147/2017; i Centri per l'Impiego svolgono un importante ruolo di raccordo con i servizi sociali, per predisporre interventi di contrasto all'esclusione sociale, nella parte che riguarda il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

In particolare, se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione.

Il patto di servizio è il patto stipulato tra i lavoratori disoccupati e i Centri per l'Impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.150 del 2015.

Il programma di ricerca intensiva di occupazione è il programma previsto nell'ambito del servizio di assistenza alla ricollocazione per i titolari dell'assegno individuale di ricollocazione che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.

Tali progetti o programmi devono essere redatti per ciascun membro del nucleo familiare che sia abile al lavoro e non occupato.

In questo caso, il responsabile dell'analisi preliminare verifica l'esistenza del patto o del programma ed in mancanza, contatta tempestivamente il competente Centro per l'Impiego, affinché gli interessati siano convocati, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare, per redigere il patto di servizio e viene comunicato ai competenti servizi dell'ambito territoriale per le successive comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del beneficio economico del REI.

TITOLO TERZO

Assunzione dei lavoratori e Avviamento a selezione presso le PP.AA.

3.1 Disposizioni generali

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al d.lgs. n.286/1998, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani o di trasferire all'esterno di cui al D.L. n.317/1987, convertito con modificazioni, dalla legge n.398/1987, nonché quelle previste dalla legge n.68/1999.

3.2 L'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni

L'art.11 del d.lgs n.150/15 prevede tra le funzioni attribuite alle Regioni in materia di servizi e misure di politiche attive del lavoro, l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'art.16 della Legge 56/87, ove si configura uno speciale regime giuridico concernente l'assunzione presso Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali a richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità". La vigenza di tale peculiare modalità di reclutamento presso le PP.AA., alternativa alle "procedure selettive", è stata ribadita dell'art.35, d.lgs. n.165/2001.

In questo contesto regolativo la Regione Basilicata, in considerazione della Potestà attribuitale nel Titolo V della Costituzione, riformato con Legge Costituzionale n.3/2001 e, in aggiunta, sulla base della stessa esplicita previsione formulata ai sensi dell'art. 1, c. 2, D.P.R. n. 442/2000, detta i seguenti indirizzi operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri Pubblici dell'Impiego, delle procedure per l'avviamento a selezione presso le PP.AA.

Se l'assunzione da parte delle PP.AA. è a tempo indeterminato è obbligatoria la comunicazione preventiva prevista dall'art.34-bis, e quindi non soltanto nel caso in cui le PP.AA. di cui all'art.1, c. 2, del d.lgs. n.165/2001, intendano bandire un pubblico concorso ma anche nel caso in cui le stesse attivino la procedura di assunzione di nuovo personale, mediante avviamento al lavoro degli iscritti negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della Regione Basilicata. Se, invece, l'assunzione è a tempo determinato non è necessaria la predetta comunicazione. Pertanto le PP.AA. devono inviare la comunicazione prevista dall'art.34-bis alle strutture competenti, le quali accertano la presenza nei propri elenchi di personale da ricollocare.

In caso di esito negativo delle procedure di reperibilità (art.34-bis del d.lgs. n.165/201), le PP.AA. formulano la richiesta di avviamento a selezione nei casi di cui all'art.35, c. 1, lettera b) del d.lgs. n.165/2001, ai Centri per l'Impiego operanti nei bacini territoriali nei quali ricade la loro attività. Le PP.AA. con competenza amministrativa anche periferica, compresa nel territorio di più Centri

per l'Impiego, inoltrano la richiesta direttamente all'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata.

La richiesta della Pubblica Amministrazione deve contenere i seguenti elementi:

- numero dei posti;
- sede di lavoro;
- tipologia contrattuale (tempo indeterminato/determinato),
- la durata del rapporto di lavoro per il contratto a tempo determinato;
- la qualifica secondo quanto definito dagli standard nazionali ed il livello retributivo di assegnazione;
- eventuali requisiti professionali richiesti;
- contenuti e modalità di svolgimento delle prove di selezione;
- eventuali riserve di posti destinati a particolari categorie di persone (es. lavoratori che esercitano il diritto di precedenza nella stessa P.A. ai sensi dell'art.4 del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni nella L. 125/2013 e art.35 del D.lgs. 165/2001, militari congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale o militari volontari in ferma breve o prefissata di durata 5 anni e 3 nelle forze armate congedati senza demerito ai sensi dell'art.19 c. 6 del d.lgs. 215/2001).

Le PP.AA. possono, inoltre, prevedere come ulteriore requisito di accesso alla selezione l'aver svolto attività di tirocinio o, comunque, attività lavorativa presso la stessa Pubblica Amministrazione richiedente o altre PP.AA.

Gli uffici competenti predispongono l'avviso pubblico sulla base della richiesta inviata dalla P.A. richiedente. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione da parte degli interessati è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, per gli avviamenti a tempo indeterminato; il periodo è ridotto a 10 giorni per le richieste relative ad avviamenti a selezione a tempo determinato.

Per gli avviamenti a tempo indeterminato possono partecipare alle procedure di reclutamento a selezione le persone interessate che alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico siano inserite nell'anagrafe dei Centri per l'Impiego della Regione Basilicata. Agli avviamenti a tempo determinato possono partecipare solo le persone che alla data di pubblicazione del bando non svolgano alcuna attività lavorativa, mentre è fatto esplicito divieto di partecipazione alle persone in condizione di "sospensione" dello stato di disoccupazione.

Le persone da avviare a selezione presso le PP.AA. sono individuate sulla base di graduatorie formate in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro relative all'avviso pubblico cui si riferiscono.

3.3 Criteri e modalità di valutazione per la formazione delle graduatorie

Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie:

- a) carico familiare;
- b) situazione economica;
- c) anzianità nello stato di disoccupazione ai sensi dell'art.19 del d.lgs. n.150/2015.

I requisiti previsti per la redazione delle graduatorie devono essere posseduti alla data di scadenza degli avvisi per l'avviamento al lavoro.

3.3.1 Carico familiare

Per carico familiare si intende quello desumibile dallo stato di famiglia alla data di partecipazione all'avviso pubblico di selezione e relativo alle persone conviventi fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF.

Per Familiari fiscalmente a carico il reddito complessivo del singolo familiare non deve superare, per essere considerato fiscalmente a carico, la soglia di €2.840,51.

L'articolo 1, c. 252, della legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) -aggiungendo un nuovo periodo all'articolo 12, c. 2, del Tuir- ha previsto che, a partire dal 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il reddito complessivo, per essere fiscalmente a carico, è elevato a 4.000 euro. Conseguentemente, i figli che abbiano superato tale limite di età, sono fiscalmente a carico in base alle condizioni di cui all'articolo 12 del Tuir e, quindi, a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Gli ulteriori requisiti della convivenza e della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria continuano a essere richiesti solo per gli altri familiari di cui all'articolo 433 del Codice Civile. Ai fini della applicazione del nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l'intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

A condizione che convivano con il lavoratore possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari:

1. il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
2. i discendenti dei figli;
3. i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

7. i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Per questi soggetti, quindi, oltre al limite di reddito, deve essere soddisfatto anche il requisito della convivenza con il lavoratore.

I familiari che possono essere considerati a carico, anche se non conviventi con il lavoratore o residenti all'estero, sono:

- 1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- 2) i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

In base a quanto stabilito dall'art. 1, c. 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere considerate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- 1 le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- 2 la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- 3 il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- 4 il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
- 5 il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

3.3.2 Nucleo monoparentale

Per nucleo monoparentale deve intendersi il nucleo familiare in cui è presente un solo genitore (al quale è da equipararsi una ragazza madre o un ragazzo padre, un vedovo/a, un divorziato/a, un separato/a legalmente, solo quando abbia a carico altri soggetti). Dallo stato di famiglia deve quindi risultare che detto nucleo familiare sia composto da un solo genitore, con a carico dei figli. L'ulteriore punteggio per figli a carico, in caso di famiglia monoparentale, viene attribuito in assenza nello stato di famiglia dell'altro genitore.

Diversa è la situazione nel caso dell'“unico componente del nucleo familiare” (o single), cioè senza la presenza di altri soggetti a carico. Infatti, nei confronti del single non è previsto alcun punteggio specifico.

Di seguito è riportato lo schema con le diverse fattispecie per l'individuazione del carico familiare ed il relativo punteggio.

Per il coniuge ed i figli fiscalmente a carico con redditi non assoggettabili ad IRPEF	Punti 12
Per altri familiari fiscalmente a carico con redditi non assoggettabili ad IRPEF	Punti 4

NUCLEO MONOPARENTALE	
Per i figli fiscalmente a carico con redditi non assoggettabili ad IRPEF	Punti 14
Per altri familiari fiscalmente a carico con redditi non assoggettabili ad IRPEF	Punti 6

3.3.3 Situazione economica

La situazione economica del richiedente deve intendersi come situazione reddituale personale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, con esclusione del suo nucleo familiare.

Il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Vanno indicati anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte, a titolo di imposta o di imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro), percepiti nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno cui la domanda si riferisce.

Redditi compresi:

- redditi complessivi (lavoro dipendente, assimilato, autonomo, d'impresa, pensioni e vitalizi, redditi da terreni e fabbricati) assoggettabili ad IRPEF, prodotti dai componenti il nucleo denunciato, compreso il reddito dell'abitazione principale e i fabbricati assoggettati a IMU.
- i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati di lavoro concorrono a formare il reddito del nucleo nell'anno in cui vengono percepiti rischiando di far perdere il diritto nell'anno di percezione);
- redditi prodotti all'estero;
- redditi da lavoro erogati da organismi residenti in Italia ma non soggetti alla normativa fiscale nazionale;
- assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di divorzio con esclusione delle quote destinate ai figli;

- i redditi esenti da imposta se superiori a euro 1.032,91 (pensioni sociali, pensioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (Bot, cct, interessi bancari e postali, premi e vincite del lotto, ecc.)

Il reddito complessivo può essere presentato con autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e smi.

Gli uffici competenti in fase di controllo verificano il reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef richiedendo l'accesso alle banche dati dell'INPS, e/o dell'Agenzia delle Entrate.

In base alle fasce di reddito vanno sottratti i punti, secondo la tabella seguente:

TABELLA DEL REDDITO					
da euro	a euro	Punteggio	da euro	a euro	Punteggio
fino a 1.000,00		0	10.001,00	11.000,00	10
1.001,00	2.000,00	1	11.001,00	12.000,00	11
2.001,00	3.000,00	2	12.001,00	13.000,00	12
3.001,00	4.000,00	3	13.001,00	14.000,00	13
4.001,00	5.000,00	4	14.001,00	15.000,00	14
5.001,00	6.000,00	5	15.001,00	16.000,00	15
6.001,00	7.000,00	6	16.001,00	17.000,00	16
7.001,00	8.000,00	7	17.001,00	18.000,00	17
8.001,00	9.000,00	8	18.001,00	19.000,00	18
9.001,00	10.000,00	9	19.001,00	20.000,00	19
			Oltre 20.001,00		20

3.3.4 Anzianità nello stato di disoccupazione ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.150/2015

L'anzianità nello stato di disoccupazione è quella effettivamente maturata a seguito di rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità - DID.

Per ogni mese maturato nello stato di disoccupazione viene attribuito 1 punto fino ad un massimo di 60 mesi con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità nello stato di disoccupazione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni.

Per anzianità di disoccupazione superiore ai 60 mesi non viene attribuito ulteriore punteggio.

I mesi di sospensione dello stato di disoccupazione vengono conteggiati ai fini del calcolo del punteggio dell'anzianità di disoccupazione.

L'Istituto della sospensione viene applicato per i contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, di durata fino ai sei mesi.

Il calcolo dell'anzianità nello stato di disoccupazione viene effettuato con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico.

3.4 Calcolo del punteggio

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 100; il punteggio totale si calcola sottraendo al punteggio iniziale pari a 100 i punti relativi alla situazione economica e aggiungendo i punti relativi al carico familiare e all'anzianità nello stato di disoccupazione. Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore.

A seguito della sommatoria dei punteggi ottenuti, a parità di punteggio, nella graduatoria prevale il soggetto con maggiore anzianità nello stato di disoccupazione e, in caso di ulteriore parità, il soggetto di maggiore età.

3.5 Pubblicazione della graduatoria

Il Centro per l'Impiego procedente redige la graduatoria provvisoria; nel caso di P.A. il cui ambito territoriale interessi la circoscrizione di più Centri per l'Impiego la graduatoria sarà redatta dall'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria decorrono cinque giorni per la presentazione di eventuali istanze di riesame, se trattasi di avviamento a selezione per occasione di lavoro a tempo determinato; decorrono, invece, dieci giorni se trattasi di avviamento a selezione per occasione di lavoro a tempo indeterminato. Le predette istanze dovranno essere presentate presso il Centro per l'Impiego che ha redatto la graduatoria provvisoria o, nel caso di P.A. il cui ambito territoriale interessi la circoscrizione di più Centri per l'Impiego, all'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata.

Le graduatorie sono formate nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico in materia di protezione dei dati personali.

Trascorso tale termine senza che siano state presentate istanze di riesame, la graduatoria diviene definitiva. Ove siano state presentate richieste di riesame nei termini previsti, la graduatoria diviene definitiva solo dopo la relativa decisione su tutte le richieste di riesame.

L'elenco delle persone individuate secondo l'ordine della graduatoria definitiva, verrà inviato alla P.A. competente nella misura pari a quello dei posti da ricoprire, per i rapporti a tempo determinato e, nella misura del triplo dei posti da ricoprire, per quelli a tempo indeterminato.

Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai principi dettati al c. 3, art.35, del D.lgs. n.165/2001. In particolare, in applicazione del corrispondente principio di cui alla lettera e) del citato c., la Commissione dovrà essere composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove di selezione, scelti tra funzionari delle amministrazioni che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Le PP.AA. sono tenute a convocare le persone individuate nonché ad effettuare la prima prova di idoneità, nei 10 giorni successivi alla ricezione della graduatoria.

La selezione effettuata dalle PP.AA. deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza o eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione.

A pena di nullità le operazioni di selezione sono pubbliche; sono precedute da adeguata pubblicità sulle modalità, la data e il luogo di svolgimento delle stesse che garantisca l'imparzialità e assicuri economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati e informatici.

Le PP.AA. sono tenute a comunicare al Centro per l'Impiego o, a seconda dei casi, al competente Ufficio Politiche del Lavoro della Regione, nei 10 giorni successivi, l'esito della selezione e l'eventuale rinuncia della persona interessata. Per la comunicazione di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle PP.AA. valgono le disposizioni di cui al D.lgs. n.297/2002.

La graduatoria ha validità fino alla comunicazione da parte delle PP.AA. dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere riattivata con il meccanismo dello scorrimento, oltre la prima comunicazione degli aventi diritto, per sostituire persone che non si siano presentate alle prove di idoneità o che risultino non idonee alle prove o che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto nei tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle PP.AA., rinuncino alla opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per 3 mesi alle chiamate a selezione, ex art.16, legge n.56/1987, nell'intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio. Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle PP.AA., dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità; inoltre la tardiva effettuazione delle prove medesime. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle PP.AA., rinuncino alla opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tal caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione anche dietro trasferimento di domicilio per un periodo di 3 mesi.

TITOLO QUARTO

Collocamento Obbligatorio

4.1 Finalità

Con il presente Atto la Regione Basilicata intende semplificare e rendere omogenee sul territorio regionale sia le procedure di inserimento mirato delle persone con disabilità sia i criteri e le modalità per la formazione delle graduatorie per le assunzioni presso i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e per gli avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni di tutti gli iscritti al collocamento obbligatorio, nonché le modalità di stipula delle convenzioni ex art.11 della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i. (di seguito denominata “L. 68/1999”).

Il diritto al lavoro delle persone con disabilità è profondamente mutato anche a seguito degli atti normativi europei e sovranazionali in materia.

La Direttiva CE/2000/78 agli artt. 6, 8, 11 e 12 e il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n.216 che la recepisce (art.2, c. 1) vietano ogni discriminazione “diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale”.

La Legge 3 marzo 2009, n.18 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*” ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità. L’art.27 della suddetta Convenzione dedicato a “Lavoro e occupazione” dispone che “Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri” e devono pertanto garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro prendendo appropriate iniziative, tra cui l’effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua e la promozione di programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro. Ne segue che l’adozione in Italia della Convenzione Onu impone una nuova accezione del concetto di disabilità quale effetto dell’interazione fra la persona e le barriere presenti in un determinato ambiente, la cui mancata rimozione, se non impedita da elementi di ragionevolezza, costituisce una discriminazione.

Tanto premesso, il ruolo degli uffici preposti al collocamento mirato delle persone con disabilità deve essere rivisto alla luce di questa nuova accezione di disabilità.

Il collocamento mirato consente, mediante misure e strumenti specifici, l’inserimento e l’integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, in relazione alle loro capacità, lavorative e diagnosi multidimensionali. Esso può essere definito come l’insieme degli strumenti tecnici e di supporto che consentono la valutazione della persona disabile nella sua capacità lavorativa, nell’analisi delle sue competenze, nello studio dell’inserimento più idoneo con forme di

sostegno e soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali.

La Regione Basilicata promuove il collocamento mirato attraverso le seguenti azioni:

- a) la valutazione delle capacità della persona con disabilità sulla base di una diagnosi funzionale e/o multidimensionale per individuare la concreta capacità globale attuale e potenziale del singolo, al momento delle visite svolte dalle Commissioni sanitarie ai sensi dell'art.5, 6 7 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000;
- b) la conoscenza multidimensionale della situazione sociale, familiare, scolare e lavorativa della persona con disabilità;
- c) il bilancio di competenze, delle abilità e delle inclinazioni della persona con disabilità da collocare o ricollocare;
- d) l'analisi del posto di lavoro per poter procedere al matching tra le capacità possedute dalla persona con disabilità e i requisiti richiesti dall'impresa;
- e) la messa a regime delle procedure per l'inserimento mirato;
- f) il monitoraggio sull'efficacia del collocamento mirato con particolare riferimento all'utilizzo delle convenzioni ex art.11 L. 68/1999.

Le certificazioni rilasciate dalle Commissioni di Accertamento dell'Invalidità in assenza di relazione funzionale conclusiva di cui all'art.6, c.1, del DPCM 13 gennaio 2000 non sono ritenute efficaci ai fini del collocamento mirato ai sensi della L. 68/1999.

Pertanto, le certificazioni attestanti le invalidità debbono essere rilasciate dalle Commissioni Sanitarie di cui alla Legge 104/1992 e s.m.i entro i tempi stabiliti dal citato DPCM e debbono essere corredate dal documento contenente la diagnosi funzionale di cui alla L.68/1999, sulla base dei criteri definiti nel DPCM 13 gennaio 2000.

Posto che il ritardo con cui viene rilasciata la relazione conclusiva comporta gravi rallentamenti nell'inserimento al lavoro della persona con disabilità, la Regione in riferimento alla necessità di tempestiva disponibilità di tale relazione, adotta tutti gli atti amministrativi necessari per rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone con disabilità, congiuntamente agli altri soggetti istituzionali coinvolti. In ogni caso al fine di assicurare la piena e corretta applicazione del presente atto di indirizzo, la Regione procede ad attivare forme di coordinamento e fattiva collaborazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL e ASL, in particolare in relazione a:

- prospetti informativi;
- relazione conclusiva e diagnosi funzionale;
- procedure di vigilanza, controllo e sanzioni per la corretta applicazione di quanto previsto dalla legislazione vigente.

4.2 Definizioni

Ai fini del presente Atto si intende per:

- “persona con disabilità” chiunque rientri nelle condizioni di cui all’art.1 della L.68/1999 e s.m.i;
- “altre categorie protette” chiunque rientri nelle condizioni di cui all’art.18, c.2, L.68/99 e s.m.i.;
- “ufficio competente” l’Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata, anche per il tramite dei Centri per l’Impiego, per l’attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

4.2.1 Elenchi l.68/99, centralinisti non vedenti, massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, terapisti della riabilitazione non vedenti

Come già precisato al punto 1.6 del Titolo I del presente Atto, l’art.18, del d.lgs. n.150/2015 prevede che i principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro e servizi per il lavoro previsti nel Capo II, del d.lgs. n.150/2015 si applichino anche alle persone con disabilità, in quanto compatibili, e conseguentemente anche alle categorie di cui all’art.18, c.2, della L.68/99, ai centralinisti non vedenti di cui alla legge n.113/85, ai massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n.686, e 19 maggio 1971, n.403, ai terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n.29

Si precisa, quindi, che gli appartenenti alle categorie su menzionate privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrivono negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio.

Agli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio si ritengono applicabili analogicamente le disposizioni di cui agli art.9 e 10 del D.lgs 22/2015 dettate con riferimento alla NASPI, pertanto, la permanenza negli specifici elenchi è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa sia subordinata sia autonoma cosiddetta di scarsa entità.

In particolare per attività lavorativa di scarsa entità si fa riferimento ai seguenti limiti di reddito:

- 1) rapporto di lavoro subordinato con reddito pari o inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale;
- 2) attività autonoma con reddito cui corrisponde una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del TUIR.

La sospensione dell’iscrizione al collocamento mirato è prevista in caso di lavoro subordinato con reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale a condizione che il rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi.

E’ invece prevista la cancellazione nelle seguenti altre ipotesi:

- 1) lavoro subordinato con reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale e durata superiore a 6 mesi;
- 2) lavoro autonomo con reddito cui corrisponde una imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR (anche se di durata inferiore a 6 mesi).

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa.

A. RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Reddito	Durata del rapporto di lavoro	Conseguenze ai fini della iscrizione e/o permanenza nell'elenco del collocamento obbligatorio
Pari o inferiore a €.8.000,00	(Non rilevante)	Mantenimento
Superiore a €.8.000,00	Pari o inferiore a 6 mesi	Sospensione per la durata del rapporto di lavoro
Superiore a €.8.000,00	Superiore a 6 mesi	Cancellazione

B. RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO

Reddito	Conseguenze ai fini della iscrizione e/o permanenza nell'elenco del collocamento mirato
Pari o inferiore a €.4.800,00	Mantenimento
Superiore a €.4.800,00	Cancellazione

4.2.2 Elenchi del collocamento obbligatorio, art. 18 della legge n.68/99

L'art.18 della legge n.68/99 prevede che possono essere iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio:

- orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale;
- profughi italiani rimpatriati (legge 763/81);
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche se non in stato di disoccupazione (legge 407/98 come modificata dalla legge n.288/99);
- familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99);
- vittime del dovere, anche se non in stato di disoccupazione (legge n.466/80, legge n.266/2005, D.P.R. n.243/2006);
- familiari delle vittime del dovere, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (legge n.466/80, legge n.266/2005, D.P.R. n.243/2006).

Gli appartenenti alle categorie delle vittime del terrorismo (o loro congiunti), della criminalità organizzata o del dovere e dei familiari di caduti per fatto di lavoro, possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio anche se non possiedono lo stato di disoccupazione (art.1, c. 2, D.P.R. n.333/2000 - art.3 - c. 123 della Legge 24 dicembre 2007, n.244).

Dal 1 gennaio 2008 le disposizioni relative al collocamento obbligatorio previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro (art. 3 - c. 123 della Legge 24 dicembre 2007, n.244).

4.3 Avviamenti

4.3.1 Richiesta nominativa

In base a quanto previsto dal D.lgs n.151/2015, ai fini dell'adempimento degli obblighi di assunzione, i datori di lavoro privati che occupano almeno 15 dipendenti e gli enti pubblici economici, assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula di convenzioni di cui all'art.11 della L.68/1999.

La richiesta nominativa può essere preceduta dall'istanza agli uffici competenti di effettuare la

preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco del collocamento mirato, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

Il servizio di preselezione viene erogato dall'ufficio competente esclusivamente su richiesta facoltativa del datore di lavoro entro 1 mese dalla richiesta.

La preselezione prevede:

1. Invio richiesta di preselezione da parte del datore di lavoro;
2. Invio di una rosa di candidati al colloquio di selezione presso il datore di lavoro.

Nel caso di mancata assunzione con richiesta nominativa di avviamento entro i termini di cui all'art.9, c. 1, L. n.68/1999, l'ufficio competente avvia i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra qualifica specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base di quelle disponibili attivando la procedura prevista dal successivo paragrafo.

4.3.2 Avviamenti con avviso pubblico

Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro ai sensi dell'art.7, c.1 bis, L. n.68/1999.

Gli uffici competenti, in presenza di richieste di avviamento da parte dei datori di lavoro pubblici e privati e di scoperture rilevate dai prospetti informativi, pubblicano gli avvisi per ambito territoriale.

Gli avvisi sono predisposti dal competente Ufficio regionale, in adesione alle richieste di PP.AA. il cui ambito territoriale interessa la circoscrizione di più Centri per l'Impiego.

Gli uffici competenti procedono all'avviamento al lavoro con modalità ordinaria a fronte di assunzioni numeriche su avviso pubblico. Si parla infatti di avviamento allorché non si ricorra a chiamate nominative da parte del datore di lavoro oppure quando non vengano stipulate convenzioni.

Il controllo dei requisiti dichiarati da parte delle persone con disabilità, può essere verificato dagli uffici competenti anche in fase di avviamento al lavoro.

4.3.3 Programmi mirati per l'avviamento a selezione presso le imprese private

Gli uffici competenti possono prevedere l'utilizzo di programmi specifici per preselezioni e avviamento a colloqui di selezione presso i datori di lavoro privati che ne fanno richiesta; in questo caso gli uffici predispongono un elenco al fine di estrapolare dalla rosa dei candidati, individuati dal programma, coloro che vengono avviati al colloquio di selezione nell'impresa.

I datori di lavoro privati che fanno richiesta del programma specifico di inserimento mirato e preselezione, trasmettono agli uffici competenti un riscontro relativo all'esito del servizio fornito dai medesimi, anche al fine di individuare nei confronti della persona con disabilità misure e azioni

in grado di superare i gap formativi e professionali riscontrati.

4.4 Assunzione dei lavoratori e avviamento a selezione presso le PP.AA.

Per gli avviamenti a selezione nella PP.AA. di figure professionali per il cui accesso dall'esterno è richiesto il solo titolo della scuola dell'obbligo si procede - previa richiesta dell'Amministrazione precedente - con avviso pubblico di selezione e graduatoria limitata a coloro che aderiscono allo specifico Avviso.

Le PP.AA. formulano la richiesta di avviamento a selezione nei casi di cui all'art.35, c. 1, lettera b) D.lgs. n.165/2001, all'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata.

La richiesta della Pubblica Amministrazione deve contenere i seguenti elementi:

- numero dei posti;
- sede di lavoro;
- tipologia contrattuale (tempo indeterminato/determinato);
- la durata del rapporto di lavoro per il contratto a tempo determinato;
- la qualifica secondo quanto definito dagli standard nazionali ed il livello retributivo di assegnazione;
- eventuali requisiti professionali richiesti;
- contenuti e modalità di svolgimento delle prove di selezione.

Le PP.AA. possono, inoltre, prevedere come ulteriore requisito di accesso alla selezione l'aver svolto attività di tirocinio o, comunque, attività lavorativa presso la stessa Pubblica Amministrazione richiedente o altre PP.AA.

L'Ufficio competente predisponde avviso pubblico sulla base della richiesta inviata dalla P.A. richiedente. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione da parte degli interessati è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, per gli avviamenti a tempo indeterminato; il periodo è ridotto a 10 giorni per le richieste relative ad avviamenti a selezione a tempo determinato.

Per gli avviamenti a tempo indeterminato possono partecipare alle procedure di reclutamento a selezione le persone interessate che, alla data di pubblicazione dell'avviso Pubblico, siano iscritte nelle liste/elenchi delle categorie delle persone di cui all'art.1 della legge n.68/1999, delle categorie delle persone di cui all'art.18, c. 2 della legge n.68/1999, nonché l'elenco dei centralinisti non vedenti di cui alla legge n.113/85 tenute dall'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata. Agli avviamenti a tempo determinato possono partecipare solo le persone che alla data di pubblicazione del bando non svolgano alcuna attività lavorativa; non possono partecipare le persone in condizione di "sospensione" dello stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 9, c. 4, della L. 68/99, non potranno essere ammesse le candidature dei disabili

psichici, in quanto avviabili solo su richiesta nominativa e mediante convenzione. (art. 9, c. 4 della legge 68/99).

4.4.1 Criteri e modalità di valutazione per la formazione delle graduatorie

Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie:

- carico familiare;
- situazione economica;
- anzianità di iscrizione nello specifico elenco;
- grado di invalidità.

I requisiti previsti per la redazione delle graduatorie devono essere posseduti alla data di scadenza degli avvisi per l'avviamento al lavoro.

4.4.2 Valutazione degli elementi

Per carico familiare si intende quello desumibile dallo stato di famiglia alla data di partecipazione all'avviso pubblico di selezione e relativo alle persone conviventi fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF.

Per Familiari fiscalmente a carico il reddito complessivo del singolo familiare non deve superare, per essere considerato fiscalmente a carico, la soglia di €2.840,51.

L'articolo 1, c. 252, della legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) -aggiungendo un nuovo periodo all'articolo 12, c. 2, del Tuir- ha previsto che, a partire dal 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il reddito complessivo, per essere fiscalmente a carico, è elevato a 4.000 euro. Conseguentemente, i figli che abbiano superato tale limite di età, sono fiscalmente a carico in base alle condizioni di cui all'articolo 12 del Tuir e, quindi, a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Gli ulteriori requisiti della convivenza e della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria continuano a essere richiesti solo per gli altri familiari di cui all'articolo 433 del Codice Civile. Ai fini della applicazione del nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l'intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

A condizione che convivano con il lavoratore possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari:

8. il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
9. i discendenti dei figli;
10. i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

11. i generi e le nuore;
12. il suocero e la suocera;
13. i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
14. i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Per questi soggetti, quindi, oltre al limite di reddito, deve essere soddisfatto anche il requisito della convivenza con il lavoratore.

I familiari che possono essere considerati a carico, anche se non conviventi con il lavoratore o residenti all'estero, sono:

- 3) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- 4) i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

In base a quanto stabilito dall'art. 1, c. 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere considerate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- 6 le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- 7 la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- 8 il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- 9 il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
- 10 il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

4.4.3 Nucleo monoparentale

Per nucleo monoparentale deve intendersi il nucleo familiare in cui è presente un solo genitore (al quale è da equipararsi una ragazza madre o un ragazzo padre, un vedovo/a, un divorziato/a, un separato/a legalmente, solo quando abbia a carico altri soggetti). Dallo stato di famiglia deve quindi

risultare che detto nucleo familiare sia composto da un solo genitore, con a carico dei figli. L'ulteriore punteggio per figli a carico, in caso di famiglia monoparentale, viene attribuito in assenza nello stato di famiglia dell'altro genitore.

Diversa è la situazione nel caso dell'“unico componente del nucleo familiare” (o single), cioè senza la presenza di altri soggetti a carico. Infatti, nei confronti del single non è previsto alcun punteggio specifico.

Di seguito è riportato lo schema con le diverse fattispecie per l'individuazione del carico familiare ed il relativo punteggio.

Per il coniuge ed i figli fiscalmente a carico con redditi non assoggettabili ad IRPEF	Punti 12
Per altri familiari fiscalmente a carico con redditi non assoggettabili ad IRPEF	Punti 4

NUCLEO MONOPARENTALE	
Per i figli fiscalmente a carico con redditi non assoggettabili ad IRPEF	Punti 14
Per altri familiari fiscalmente a carico con redditi non assoggettabili ad IRPEF	Punti 6

4.4.4 Situazione economica

La situazione economica del richiedente deve intendersi come situazione reddituale personale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, con esclusione del suo nucleo familiare.

Il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Vanno indicati anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte, a titolo di imposta o di imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro), percepiti nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno cui la domanda si riferisce.

Redditi compresi:

- redditi complessivi (lavoro dipendente, assimilato, autonomo, d'impresa, pensioni e vitalizi, redditi da terreni e fabbricati) assoggettabili ad IRPEF, prodotti dai componenti il nucleo denunciato, compreso il reddito dell'abitazione principale e i fabbricati assoggettati a IMU.
- i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati di lavoro concorrono a formare il reddito del nucleo nell'anno in cui vengono percepiti rischiando di far perdere il diritto nell'anno di percezione);
- redditi prodotti all'estero;
- redditi da lavoro erogati da organismi residenti in Italia ma non soggetti alla normativa fiscale nazionale;

- assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di divorzio con esclusione delle quote destinate ai figli;
- i redditi esenti da imposta se superiori a euro 1.032,91 (pensioni sociali, pensioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (Bot, cct, interessi bancari e postali, premi e vincite del lotto, ecc.)

Il reddito complessivo può essere presentato con autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e smi.

Gli uffici competenti in fase di controllo verificano il reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef richiedendo l'accesso alle banche dati dell'INPS, e/o dell'Agenzia delle Entrate.

In base alle fasce di reddito vanno sottratti i punti, secondo la tabella seguente:

TABELLA DEL REDDITO					
da euro	a euro	Punteggio	da euro	a euro	Punteggio
fino a 1.000,00		0	10.001,00	11.000,00	10
1.001,00	2.000,00	1	11.001,00	12.000,00	11
2.001,00	3.000,00	2	12.001,00	13.000,00	12
3.001,00	4.000,00	3	13.001,00	14.000,00	13
4.001,00	5.000,00	4	14.001,00	15.000,00	14
5.001,00	6.000,00	5	15.001,00	16.000,00	15
6.001,00	7.000,00	6	16.001,00	17.000,00	16
7.001,00	8.000,00	7	17.001,00	18.000,00	17
8.001,00	9.000,00	8	18.001,00	19.000,00	18
9.001,00	10.000,00	9	19.001,00	20.000,00	19
			Oltre 20.001,00		20

4.4.5 Anzianità di iscrizione negli elenchi del Collocamento Obbligatorio

Per ogni mese di iscrizione maturato nello specifico elenco nello stato di disoccupazione viene attribuito 1 punto, fino ad un massimo di 60 mesi, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità, nello stato di iscrizione nello specifico elenco, è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni.

Per anzianità di disoccupazione superiore ai 60 mesi non viene attribuito ulteriore punteggio.

I mesi di sospensione dello stato di disoccupazione vengono conteggiati ai fini del calcolo del punteggio dell'anzianità d'iscrizione; l'istituto della Sospensione viene applicato per i contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, di durata fino ai sei mesi.

Il calcolo dell'anzianità nello stato di disoccupazione viene effettuato con riferimento alla data di presentazione delle candidature.

4.4.6 Grado di invalidità

A tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti i seguenti punteggi:

PERCENTUALE INVALIDANTE	PUNTEGGIO	INVALIDI DI GUERRA E/O PER SERVIZIO	PUNTEGGIO
91 - 100%	28	1a	28
81 - 90%	24	2a	24,5
71 - 80%	20	3a	21
61 - 70%	16	4a	17,5
51 - 60%	11,5	5a	14
41 - 50%	7,5	6a	10,5
33 - 40%	3,5	7a	7
		8a	3,5

4.4.7 Calcolo del punteggio

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 100; il punteggio totale si calcola sottraendo al punteggio iniziale pari a 100 i punti relativi alla situazione economica e aggiungendo i punti relativi al carico familiare e all'anzianità nello stato di disoccupazione e per i lavoratori invalidi i punti per il grado di invalidità. Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore.

A seguito della sommatoria dei punteggi ottenuti, a parità di punteggio, nella graduatoria prevale il soggetto con maggiore anzianità nello stato di disoccupazione e, in caso di ulteriore parità, il soggetto di maggiore età.

4.4.8 Sordi e ciechi

I sordi ed i ciechi affetti da cecità assoluta binoculare, sono equiparati agli invalidi civili con percentuale dell'80% per quanto riguarda i sordi e del 100% per quanto riguarda i ciechi assoluti. In ogni caso, per quanto riguarda le minorazioni visive, così come classificate dalla legge n.138/2001 e uditive e attribuita una percentuale di invalidità civile, ai sensi della tabella allegata al Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 e ss.mm.ii.

Per i ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, la percentuale di punteggio assegnata nelle graduatorie si basa sulla Tabella Ministeriale della Sanità del 5/2/1992 correlata al DPR 246/97.

4.4.9 Centralinisti non vedenti, massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, terapisti della riabilitazione non vedenti

I criteri per la formulazione delle graduatorie per l'avviamento dei centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113 e s.m.i., dei massaggiatori e massofisioterapisti non

vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n.686, e 19 maggio 1971, n.403, dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n.29, sono i medesimi indicati per il collocamento delle persone con disabilità di cui alla L.68/1999.

4.4.10 Categorie protette art.18, c. 2, legge n.68/1999

I criteri per la formulazione delle graduatorie per l'avviamento degli iscritti di cui all'art.18, c.2, della legge n.68/99 e s.m.i. sono i medesimi indicati per il collocamento delle persone con disabilità escluso il punteggio derivante dall'invalidità.

4.4.11 Priorità nella graduatoria degli iscritti di cui all'art.1, Legge n.68/99

Nella formulazione della graduatoria delle persone con disabilità di cui all'art.1 della L.68/99 è osservata la priorità riconosciuta dall'art.20, c.1, della L.R. n.26/2011 e della D.G.R. n.451/2012 a favore dei "soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'art.8 della legge 12 marzo 1999, n.68, che hanno completato presso Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata un rapporto di lavoro a tempo determinato sorto sulla base dei progetti speciali di cui all'articolo 15, c.1, della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n.31, avendo in precedenza svolto presso Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa, iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa (07/12/2006), anche se completata successivamente". Nella graduazione delle persone con disabilità titolari della summenzionata priorità si applica il criterio della maggiore età anagrafica.

4.4.12 Priorità nella graduatoria degli iscritti di cui all'art.18, c. 2, Legge n.68/1999

Nella formulazione della graduatoria degli appartenenti alle categorie protette di cui all'art.18, c. 2, della L. n.68/1999, i soggetti di cui all'art.1 della Legge 20/10/1990, n.302 *Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*, come modificato dal c. 1 dell'art.1 della legge 23 novembre 1998, n.407, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art.12 del codice di procedura penale e inoltre i soggetti di cui all'art.3, c. 123, della legge 24 dicembre 2007, n.244, *orfani o, in alternativa, coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro*, hanno precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

4.4.13 Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria regionale provvisoria viene elaborata dal Sistema Informativo Lavoro Basil della Regione Basilicata sulle domande di candidatura istruite ed inserite dai Centri per l'Impiego, dal Centro per l'Agricoltura, dagli Sportelli Integrati Polivalenti e dai Sub-Centri che le hanno ricevute. L'Ufficio Politiche del Lavoro approva e pubblica la suddetta graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito Internet della Regione Basilicata, nella sezione "Avvisi e Bandi" (<http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp>).

La graduatoria è formata nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico in materia di protezione dei dati personali.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria decorrono cinque giorni per la presentazione di eventuali istanze di riesame, se trattasi di avviamento a selezione per occasione di lavoro a tempo determinato; decorrono, invece, dieci giorni se trattasi di avviamento a selezione per occasione di lavoro a tempo indeterminato.

Le predette istanze debitamente motivate dovranno essere presentate all'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata.

Trascorso tale termine senza che siano state presentate istanze di riesame, la graduatoria diviene definitiva. Ove siano state presentate richieste di riesame nei termini previsti, la graduatoria diviene definitiva solo dopo che il Dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata abbia deciso su tutte le richieste di riesame.

L'elenco delle persone individuate secondo l'ordine della graduatoria definitiva, verrà inviato alla P.A. competente nella misura pari a quello dei posti da ricoprire, per i rapporti a tempo determinato e, nella misura del triplo dei posti da ricoprire, per quelli a tempo indeterminato.

Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai principi dettati al c.3, art.35, del D.lgs. n.165/2001, in particolare, in applicazione del corrispondente principio di cui alla lettera e) del citato comma la Commissione dovrà essere composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove di selezione, scelti tra funzionari delle amministrazioni che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Le PP.AA. sono tenute a convocare le persone individuate nonché ad effettuare la prima prova di idoneità, nei 10 giorni successivi alla ricezione della graduatoria.

La selezione effettuata dalle PP.AA. deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati facendo riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle

modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione.

A pena di nullità le operazioni di selezione sono pubbliche; sono precedute da adeguata pubblicità sulle modalità, la data e il luogo di svolgimento delle stesse che garantisca l'imparzialità e assicuri economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati e informatici.

Le PP.AA. sono tenute a comunicare all'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione, nei 10 giorni successivi, l'esito della selezione e l'eventuale rinuncia della persona interessata. Per la comunicazione di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle PP.AA. valgono disposizioni di cui al D.lgs. n.297/2002.

All'atto dell'avviamento la persona con disabilità deve comunque possedere la collocabilità secondo quanto indicato nella Relazione Conclusiva di cui al D.P.C.M. 13.01.2000.

La graduatoria ha validità fino alla comunicazione da parte delle PP.AA. dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere riattivata con il meccanismo dello scorrimento, oltre la prima comunicazione degli aventi diritto, per sostituire persone che non si siano presentate alle prove di idoneità o che risultino non idonee alle prove o che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto nei tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle PP.AA., rinuncino alla opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per 3 mesi alle chiamate a selezione, ex art.16, legge n.56/1987, nell'intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio. Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle PP.AA., dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità; inoltre la tardiva effettuazione delle prove medesime. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle PP.AA., rinuncino alla opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tal caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione anche dietro trasferimento di domicilio per un periodo di 3 mesi.

4.5 Abolizione graduatorie uniche provinciali

Il competente Ufficio Politiche del Lavoro del cura la tenuta delle liste/elenchi della categoria delle persone di cui all'art.1 della legge n.68/1999; della categoria delle persone di cui all'art.18, c. 2 della legge n.68/1999 nonché l'elenco dei centralinisti non vedenti di cui alla legge n.113/85.

Tutti gli avviamenti al lavoro delle su menzionate categorie presso datori sia privati che pubblici sono disposti con avviso pubblico e graduatoria limitata agli iscritti nelle predette liste che aderiscono allo specifico Avviso.

Non devono, pertanto, più essere formate le graduatorie provinciali annuali previste dalla previgente normativa per gli avviamenti numerici delle persone di cui all'art.1 della legge n.68/1999; delle persone appartenenti alle categorie protette di cui all'art.18, c. 2 della legge n.68/1999 nonché le graduatorie dei centralinisti non vedenti di cui alla legge n.113/85, le quali risultino disoccupate e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

4.6 Gestione delle procedure del Collocamento Obbligatorio

La legge Regionale 6 novembre 2015, n.49 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 s.m.i.” nonché la Legge Regionale 13 maggio 2016, n.9 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata)” attribuiscono la programmazione e l’attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro alla Regione Basilicata - Ufficio Politiche del Lavoro che ne assume le competenze organizzandole con un modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.

Tra le competenze assunte vi è anche l’attuazione di quanto previsto dalla Legge n.68/99 relativamente all’inserimento e permanenza al lavoro delle persone disabili e delle altre categorie protette (art. 18, c. 2 L. 68/99).

Il Collocamento mirato viene attuato dall’Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata e dai Centri per l’Impiego presenti sul territorio regionale e si sostanzia sia in interventi rivolti alle persone sia in azioni destinate ai datori di lavoro, pubblici e/o privati, obbligati o anche non obbligati alle assunzioni di persone con disabilità.

I Centri per l’Impiego curano le procedure amministrative di iscrizione negli elenchi delle categorie delle persone di cui all’art.1 della legge n.68/1999, delle categorie delle persone di cui all’art.18, c. 2 della legge n.68/1999, dei centralinisti non vedenti di cui alla legge n.113/85, dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n.686, e 19 maggio 1971, n.403 nonché dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n.29, nonché la realizzazione di interventi volti a favorire l’accesso o la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità che spesso presentano dei fattori di rischio e/o di fragilità particolari (colloqui di orientamento, costruzione e/o miglioramento del curriculum, inserimento all’interno di percorsi di formazione definiti *ad hoc*, per sostenere l’approccio al mercato del lavoro, oppure professionalizzanti caratterizzati da percorsi di transizione ad un’occupazione stabile presso datori di lavoro obbligati).

L’Ufficio regionale competente verifica il rispetto, da parte dei datori di lavoro obbligati, delle quote di persone disabili da assumere, e la realizzazione di tutte le misure previste per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ivi compresa l’autorizzazione all’utilizzo delle modalità “alternative” all’assunzione previste dalla norma, quali, ad esempio, l’esonero parziale (art.5 L. 68/99). Inoltre ha la responsabilità di:

- azioni, procedimenti amministrativi e progetti di percorsi integrati (orientamento, formazione professionale ed inserimento lavorativo) di disabili;
- studi e analisi di settore per l'approfondimento delle problematiche e dei bisogni specifici delle persone con disabilità;
- sviluppo del modello di connessione tra i diversi erogatori dei servizi, pubblici e privati;
- monitoraggio delle azioni, verifica di efficienza e di efficacia degli interventi rivolti a disabili;
- attività di animazione territoriale per la sensibilizzazione del contesto alle politiche di inclusione lavorativa dei disabili;
- rapporto con gli enti locali e le Aziende Sanitarie per gli interventi di inserimento lavorativo dei disabili;
- assunzione di atti amministrativi per l'approvazione delle graduatorie per il collocamento obbligatorio (L.68/99);
- analisi del fabbisogno espresso dal territorio in relazione alla richiesta di occupabilità ed occupazione;
- gestione dell'incontro domanda/offerta di lavoro;
- gestione prospetti informativi delle imprese;
- convenzioni con le imprese per i programmi di assunzione dei disabili;
- concessione esoneri;
- concessione incentivi;
- gestione Fondo regionale dei disabili, attraverso bandi e valutazione richieste;
- verifiche di ottemperanza;
- tenuta liste disabili all'interno del sistema informativo in gestione;
- sistema informativo lavoro BASIL;
- avviamenti al lavoro, numerici e nominativi;
- predisposizione di tutti gli atti amministrativi relativi alle attività di cui sopra;
- raccordo operativo ed integrazione con i Centri per l'impiego per la realizzazione delle attività previste dalla Legge 68/99;
- informazione, pubblicizzazione e promozione delle specifiche attività;
- diffusione dei risultati attraverso la predisposizione della documentazione in funzione degli obiettivi della comunicazione (che può essere interna o esterna, rivolta agli operatori o agli utenti, etc..).

In riferimento alle attività elencate sono individuati procedimenti uniformi sul territorio regionale per consentire omogeneità di trattamento e pari opportunità nell'accesso agli strumenti e alle

previsioni della normativa, oltre a consentire un più facile scambio di informazioni tra i diversi territori e un'efficace azione di monitoraggio delle attività svolte e dei servizi offerti.

L'obiettivo è garantire omogeneità di comportamento degli uffici e trasparenza nella gestione degli atti più rilevanti e frequenti.

4.6.1 Autorizzazione all'esonero parziale

L'esonero parziale dall'obbligo di occupazione di persone con disabilità, di cui all'articolo 1, c.1, della L. n.68/1999, rientra tra gli istituti previsti ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo ed è utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici aventi un obbligo assuntivo di disabili complessivamente superiore all'unità e solo se sussistono determinate condizioni.

Avendo carattere meramente residuale, rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro previste dalla L. n.68/1999, può avere corso solo dopo che sia stata esaminata, con il datore di lavoro interessato, in via pregiudiziale, la possibilità di un utile collocamento dei disabili in mansioni compatibili con le loro condizioni e le loro capacità lavorative, anche impiegando gli strumenti del collocamento mirato.

Il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esonero, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione, sono regolati dal D.M. n.357/2000 e tengono conto delle condizioni generali dell'attività del richiedente per le quali rileva, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del citato D.M. la presenza di:

- a) faticosità della prestazione lavorativa: presenza di attività richiedenti deambulazione e/o stazione eretta prolungata e costante, movimentazione manuale di carichi ripetuta e/o continua nell'arco del periodo lavorativo giornaliero, elevata manualità, presenza di situazioni ad alto contenuto di stress e tensioni mentali, ecc.;
- b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa: presenza di agenti chimici e/o fisici, processo produttivo complesso, impianti tecnologici, macchine e attrezzature, sostanze e materie prime a rischio, condizioni di esecuzione complessa, movimentazione meccanica ecc.
- c) particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: presenza di lavoro esterno e/o articolato su turni, personale viaggiante, particolare specializzazione del personale, ecc.

L'esonero può giungere fino al 50%, in presenza del requisito di "faticosità della prestazione lavorativa" e fino al 60%, in presenza del requisito di pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa.

L'esonero può giungere fino al 40%, in connessione al requisito di "particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa", di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), D.M. n. 357/2000. Quest'ultimo costituisce criterio ulteriore e distinto, rispetto a quelli individuati alle lettere a) e b) del medesimo c. 1 e per lo più emergente solo una volta effettuata la valutazione, da parte dell'Ufficio per il

collocamento mirato, delle caratteristiche dell'offerta di lavoro disabile. Soprattutto - anche se non esclusivamente - in relazione a quest'ultimo criterio, assumono pertanto rilievo i profili di valutazione della "assenza di mansioni compatibili" nonché di "difficoltà di effettuare l'inserimento mirato", precisati all'art. 3, c. 2, D.M. n.357/2000. Ove l'azienda faccia emergere l'esistenza di più requisiti, tra quelli indicati, può ottenere una percentuale di esonero cumulata, fino ai massimi previsti.

L'esonero può giungere fino al 80% esclusivamente per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

Dalla data della presentazione della domanda di esonero parziale e fino alla comunicazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego, il datore di lavoro richiedente fruisce, provvisoriamente, della sospensione parziale dagli obblighi occupazionali nella misura percentuale richiesta e, comunque, non superiore a quella massima del 60 per cento.

L'Ufficio regionale delle Politiche del Lavoro può, nel caso in cui ne ravvisi la necessità a fini istruttori, richiedere alla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o alla competente struttura del Servizio Sanitario, un apposito rapporto in ordine alle caratteristiche dell'attività svolta dal datore di lavoro richiedente ed alla sussistenza delle "speciali condizioni" dell'attività stessa. Il rapporto deve pervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l'istruttoria prosegue indipendentemente dalla mancanza del rapporto.

Il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di 120 (centoventi) giorni, innalzabili a 150 (centocinquanta) per il compimento di ulteriori atti istruttori previa comunicazione tempestiva al datore di lavoro richiedente, e si conclude con un provvedimento di autorizzazione o diniego a forma di determinazione dirigenziale senza impegno di spesa.

Tale provvedimento dovrà contenere al suo interno in modo esplicito sia la descrizione delle motivazioni addotte dal datore di lavoro autorizzato, sia il percorso istruttorio messo in atto dall'ufficio, ivi compresa la menzione di eventuali accertamenti predisposti dagli organismi ispettivi.

Il provvedimento sarà notificato al datore di lavoro richiedente, all'ufficio competente per la sede legale e agli altri uffici territoriali cui risulta essere stata presentata analoga richiesta di esonero.

L'esonero, ove concesso, decorre dalla data di presentazione della domanda, anche se questa è stata avanzata nel corso del periodo dei 60 (sessanta) giorni dal momento in cui è insorto l'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili ex articolo 9, c. 1, della legge n. 68/1999, cui l'esonero, in tutto o in parte, è riferibile.

L'esonero è concesso a tempo determinato e la singola autorizzazione non può avere una durata superiore a 36 mesi. Laddove, nel corso di validità dell'autorizzazione, si verificano eventi tali per cui il numero di unità cui l'esonero può riferirsi sia inferiore a quello corrispondente all'aliquota concessa o gli obblighi assuntivi di disabili siano sospesi, l'esonero mantiene comunque la sua validità nella percentuale concessa comportando, però, il versamento del contributo esonerativo solo per gli obblighi assuntivi di disabili effettivamente pendenti nello specifico periodo.

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione all'esonero versano i contributi esonerativi di cui all'art.5, c. 3, della L. 68/1999, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni (€30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato) e secondo le scadenze seguenti:

- entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esonero, allorché l'autorizzazione sia stata concessa;
- entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria per la richiesta di esonero, allorché la relativa autorizzazione non sia stata concessa.

Al fine della definizione delle quote da versare, si considerano come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, escludendo, quindi, le feste nazionali, le giornate di sabato e domenica nonché la festività patronale.

Nei successivi dieci (10) giorni, gli stessi datori di lavoro danno dimostrazione all'ufficio competente dell'avvenuto versamento.

Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della provvisoria sospensione degli obblighi occupazionali.

Entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze sopra indicate, gli uffici attuano le opportune verifiche dei versamenti effettuati e assegnano ai datori di lavoro inadempienti, a mezzo di diffida, il termine di 30 (trenta) giorni per il versamento di quanto dovuto. Versamenti che non corrispondano alle entità ed alle scadenze determinano una maggiorazione del contributo pari al 24% su base annua.

Decorso il termine di 30 (trenta) giorni senza che il versamento sia stato effettuato gli uffici comunicano alle competenti sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati dei datori di lavoro totalmente o parzialmente inadempienti allegando i relativi atti formali di autorizzazione all'esonero.

Le maggiorazioni saranno calcolate e comminate, a titolo di sanzione amministrativa, dalle competenti sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Qualora l'autorizzazione all'esonero parziale non venga concessa, la sospensione o l'esonero parziale provvisoriamente applicati cessano automaticamente nel giorno della comunicazione del rigetto della domanda. Da tale giorno decorre il termine di 60 (sessanta) giorni entro il quale il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento delle unità mancanti alla completa copertura della quota di riserva.

Sempre allo scopo di garantire omogeneità nelle procedure e nei comportamenti degli Uffici incaricati, si forniscono le prime indicazioni operative in relazione alle modalità di presentazione dell'istanza e di svolgimento dell'istruttoria:

Il datore di lavoro interessato deve avanzare la domanda esponendo ogni possibile elemento di conoscenza e di giudizio in ordine alla ricorrenza, nel caso concreto, delle "speciali condizioni di attività" che non consentano l'occupazione dell'intera quota di riserva a norma dell'articolo 3 della

Legge n.68/99.

Nello specifico, la domanda deve essere adeguatamente motivata e contenere:

- il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale è richiesto l'esonero;
- la dettagliata descrizione delle attività lavorative svolte, delle posizioni di lavoro e delle mansioni rispetto alle quali l'esonero deve operare;
- la proporzione dei lavoratori dedicati ad attività faticose e/o pericolose rispetto al totale di ciascuna unità produttiva;
- l'illustrazione dei fattori ritenuti di oggettivo impedimento all'occupazione dell'intera quota di disabili stabilita dalla legge;
- la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori adottate e da adottare nei confronti dei rischi di infortunio sul lavoro e dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, chimici, fisici e biologici, secondo la vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- gli estremi del contratto collettivo di lavoro applicato con specifica indicazione dell'articolazione dell'orario di lavoro settimanale osservato (se distribuito su 5 o su 6 giorni lavorativi);
- la specificazione della giornata in cui si festeggia il Santo Patrono nella località ove il datore di lavoro richiedente ha sede legale ovvero è ubicata l'unità operativa per la quale viene avanzata la richiesta, se diversa dalla sede legale

Laddove l'esonero parziale riguardi più unità produttive dislocate in ambiti territoriali diversi della Regione Basilicata o di altre Regioni, il datore di lavoro richiedente presenta la domanda all'ufficio competente per la sede legale il quale provvede, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, all'inoltro agli altri uffici rispettivamente competenti, dandone comunicazione, per conoscenza, allo stesso datore di lavoro.

Nel caso in cui le unità produttive coinvolte siano tutte dislocate negli ambiti territoriali della Regione Basilicata, l'Ufficio regionale delle Politiche del Lavoro concorderà le modalità istruttorie, ivi compreso l'eventuale coinvolgimento della competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o della struttura sanitaria, soprattutto qualora le caratteristiche delle unità produttive siano simili e le istanze presentino le medesime motivazioni.

4.6.2 Autorizzazione alla sospensione degli obblighi occupazionali

La sospensione dagli obblighi occupazionali è prevista nei casi disciplinati dall'art.3, c. 5 della L.68/99, per i quali, è prevista una sospensione *ex lege* dell'obbligo di assunzione delle persone con disabilità e delle altre categorie protette. Il datore di lavoro interessato è tuttavia tenuto alla

presentazione del prospetto annuale, nel quale va inserita l'informazione del ricorso alla procedura di gestione della crisi aziendale.

L'obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso, temporaneamente, nei confronti delle imprese:

- in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con in intervento straordinario di integrazione salariale;
- in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione;
- che stipulano contratti di solidarietà;
- in mobilità, limitatamente alla durata della mobilità. Qualora la procedura si concluda con il licenziamento di più di cinque lavoratori, la sospensione si proroga di un anno;
- che hanno sottoscritto degli accordi di incentivo all'esodo ai sensi dell'art. 4, commi 1-7 della Legge n.92/2012 (Circolare MLPS n.22/2014).

Ai fini della fruizione della sospensione dagli obblighi, il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Ufficio per il Collocamento mirato competente nel territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, la relativa comunicazione, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di sospensione, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.

In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti utili per accedere alla sospensione degli obblighi di assunzione, il datore di lavoro può presentare domanda per la concessione di una autorizzazione temporanea alla sospensione degli obblighi, per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

Il provvedimento di autorizzazione, a firma del dirigente competente, è rilasciato al datore di lavoro richiedente, entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta. (rif. Sezione Modulistica)

4.6.3 Verifiche di ottemperanza agli obblighi di assunzione

Viene definita la modulistica per la trasmissione, alle stazioni appaltanti richiedenti, delle verifiche di ottemperanza previste dall'art. 17 della L. n.68/99 ed effettuate dall'Ufficio Politiche del Lavoro sui datori di lavoro pubblici e privati, sia obbligati sia non obbligati. (rif. Sezione Modulistica)

4.6.4 Rilascio nulla osta per l'assunzione a seguito di richiesta nominativa

Viene definita la modulistica per il rilascio dei nulla osta da parte dell'Ufficio Politiche del Lavoro per l'assunzione a seguito di richiesta nominativa. (rif. Sezione Modulistica).

4.6.5 Inserimento in quota d'obbligo di lavoratore con disabilità acquisita nel corso del rapporto di lavoro oppure riconosciuta successivamente ad un inserimento tramite "assunzione ordinaria"

Viene definita la modulistica per effettuare la richiesta di computo di un lavoratore assunto mediante le procedure del collocamento ordinario, ma successivamente divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro. E' consentito il computo sia che la richiesta provenga dal datore di lavoro, sia anche dal lavoratore stesso che, in questo modo, richiede l'applicazione di tutti i benefici derivanti dal "collocamento mirato".

E' consentita altresì, ai sensi dell'art. 4, c. 3 bis, della L. n.68/99 l'inserimento in quota d'obbligo del lavoratore già disabile al momento dell'assunzione effettuata con procedura ordinaria, ma che successivamente richiede di essere inserito in quota d'obbligo per utilizzare i benefici consentiti dalla norma.

Per tutti i casi di computo in quota d'obbligo, requisito indispensabile è la presenza di una percentuale di invalidità civile certificata, pari o superiore al 60% (per i disabili del lavoro 33%). (rif. Sezione Modulistica)

4.6.6 Convenzioni ex art.11 L. n.68/1999

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità l'ufficio competente può stipulare convenzioni con i datori di lavoro ai sensi dell'art.11 della L. n.68/1999 (di seguito denominata "convenzione ex art.11").

Per le suddette convenzioni è prevista la programmazione qualitativa e quantitativa degli inserimenti lavorativi, la concessione degli incentivi alle assunzioni ove ne ricorrano i requisiti, la definizione di particolari programmi personalizzati di inserimento lavorativo comprensivi di tutoraggio e di assistenza psico-sociale.

I percorsi di inserimento lavorativo dei lavoratori dedotti in convenzione possono comprendere un periodo iniziale di tirocinio con finalità formative o di orientamento, finalizzato all'assunzione.

Ogni tirocinio indicato in convenzione deve essere realizzato entro la scadenza dei termini di assunzione previsti nella medesima convenzione, nel rispetto dei limiti di durata massima stabiliti alla relativa sezione del presente atto.

Per agevolare la stipula delle convenzioni con i datori di lavoro per l'assunzione di disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento, l'Ufficio competente può avvalersi del supporto di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e terzo settore nonché enti pubblici e privati accreditati a livello regionale. (rif. Sezione Modulistica)

4.6.7 Contenuti

La convenzione ex art.11 può avere ad oggetto tutte le tipologie di inserimento lavorativo previste

dalla normativa vigente purché sia garantito il conseguimento degli obblighi di assunzione previsti dalla medesima normativa.

La convenzione contiene in particolare i seguenti elementi:

1. la durata massima e la gradualità dei tempi di inserimento, ripartiti in maniera proporzionale nelle diverse annualità nel corso del periodo di validità;
2. l'indicazione del tipo di scelta dei soggetti interessati in relazione alle caratteristiche della chiamata o la facoltà di scelta nominativa;
3. eventuali altre convenzioni stipulate con i servizi competenti;
4. l'indicazione del tipo di mansione disponibile;
5. l'eventuale quota di inserimento di persone con disabilità psichica, intellettiva o con disabilità superiore al 79%;
6. gli eventuali inserimenti di persone con qualifiche corrispondenti a elevate professionalità che richiedono il conseguimento di titoli di studio di alta formazione;
7. la previsione di programmi flessibili di inserimento lavorativo finalizzati alla stabilizzazione occupazionale;
8. la previsione di programmi di integrazione lavorativa per soggetti con specifici problemi di inserimento, comprendenti l'indicazione delle mansioni, le forme di tutoraggio e le verifiche periodiche previste dalle normative vigenti;
9. la definizione dei contenuti qualitativi e dei risultati attesi nel caso di specifici programmi che prevedano percorsi formativi;
10. l'indicazione degli altri istituti previsti ed utilizzati conformemente alle disposizioni vigenti in materia;
11. le eventuali azioni di supporto, consulenza, selezione e tutoraggio da parte dei servizi per il lavoro, pubblici e privati, accreditati a livello regionale, dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio;
12. gli eventuali interventi a livello del sistema socio-tecnico e della messa in sicurezza specifica delle postazioni di lavoro (modifica della postazione di lavoro, eliminazione delle barriere architettoniche, ecc);
13. le eventuali attività di supporto nella pre-selezione del personale da parte degli uffici competenti;
14. gli impegni reciproci del datore di lavoro e degli uffici competenti;
15. l'indicazione della cadenza temporale con cui gli uffici competenti effettuano la verifica dello stato di realizzazione del programma ai sensi di quanto stabilito al punto del presente atto.

Per le persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo

ordinario sono previste specifiche convenzioni di integrazione lavorativa, ai sensi dell'art.11, commi 4 e 7 della L. n.68/1999, che contemplano forme di sostegno, consulenza e tutoraggio da parte dei servizi pubblici e privati accreditati nonché verifiche periodiche da parte degli enti pubblici preposti alla vigilanza e al controllo.

L'Ufficio competente può concordare con i datori di lavoro ulteriori criteri legati a specifiche e circostanziate motivazioni, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, qualora detti criteri siano funzionali al collocamento mirato.

4.6.8 Durata

La durata massima delle convenzioni ex articolo 11 L. n.68/99 è stabilita in 4 anni.

La convenzione è finalizzata alla progressiva copertura della quota d'obbligo e alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro posti in essere entro il termine di scadenza della stessa. La programmazione degli inserimenti può riguardare l'intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori con disabilità o parte di essa.

La durata della convenzione viene determinata sulla base dei parametri richiamati dalle Linee guida nazionali di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata del 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni, di cui all'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e precisamente:

- a) il volume dell'intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili in rapporto all'entità della copertura (totale o parziale) prevista dalla convenzione;
- b) la valutazione degli investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio-tecnico dell'impresa in rapporto alle specifiche condizioni della persona con disabilità;
- c) la valutazione dell'impegno diretto dal datore di lavoro relativo all'occupabilità del soggetto disabile in termini di partecipazione agli oneri per le attività di tirocinio di orientamento o di formazione professionale ovvero attraverso l'attivazione della rete dei servizi territoriali.

La determinazione del programma di assunzione descritto in convenzione viene realizzata secondo il principio di maggiore gradualità rispetto all'obbligo e della proporzionalità delle assunzioni nelle diverse annualità, tenendo altresì conto di particolari situazioni in cui possono trovarsi i datori di lavoro.

La Regione definisce la durata massima della convenzione al solo fine di pervenire a criteri uniformi sul territorio regionale.

Tanto premesso per i datori di lavoro privati si stabilisce quanto segue:

1. La durata massima della convenzione è stabilita in quattro anni (4) salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3 del presente paragrafo.

2. I termini di cui al punto 1 sono prorogabili per un anno (1) per una sola volta e solo ove sussistano fondate giustificazioni opportunamente documentate e accertate dagli uffici competenti, non prevedibili al momento della stipula della convenzione e/o qualora mutino oggettivamente le condizioni che danno origine alla medesima.
3. I datori di lavoro hanno facoltà di richiedere agli uffici competenti una durata della convenzione superiore ai termini di cui al punto 1 nei casi specifici indicati nel quadro successivo

CASO SPECIFICO	DURATA CONVENZIONE EX ART. 11
Presenza in convenzione di disabili che stanno per conseguire un titolo di studio di alta formazione.	Durata pari al conseguimento del titolo di studio di alta formazione
Presenza in convenzione di inserimenti lavorativi a tempo indeterminato non inferiori al 50% della quota dedotta in convenzione di disabili psichici, intellettivi e/o rientranti nelle condizioni indicate nell'art.13 c. 1 lettera a) e c. I-bis L.68/1999 e smi che richiedono misure particolari di collocamento mirato	Durata stabilita in accordo con il Comitato tecnico di cui all'art. 8, c. 1 bis L. n.68/1999 e smi
Presenza in convenzione di situazioni ricondotte a carattere di eccezionalità e/o a casistiche opportunamente documentate dai datori di lavoro da cui emergano le motivazioni e i presupposti tali da giustificare la richiesta di deroga ai limiti di durata	Durata stabilita in accordo con il Comitato tecnico di cui all'art. 8, c. 1 bis L. n.68/1999 e smi

4.6.9 Risoluzione

L'Ufficio regionale per le Politiche del Lavoro, valutate le ragioni e la specifica situazione rappresentata dal datore di lavoro, può concordare la durata anche in funzione del rapporto tra la quota di riserva e le scoperture e l'entità delle medesime, sentito l'organismo competente di cui all'art.8, c.1 bis, L. n.68/1999 e s.m.i. Nelle more della nomina di tale organismo o di organismo equivalente, ai sensi della normativa vigente, l'Ufficio regionale competente su istanza delle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, possono dare informazioni in merito alla specifica deroga concessa al datore di lavoro.

In caso di scostamento dal programma definito in sede di convenzione ex art.11, di attuazione difforme o parziale senza giustificato motivo l'Ufficio competente diffida i datori di lavoro ad adempiere entro i termini stabiliti all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124 e

s.m.i. "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n.30". In mancanza di adempimento, decorsi i termini sopra citati, la convenzione si intende risolta di diritto.

In tale caso è fatto divieto al datore di lavoro di stipulare una nuova convenzione prima che siano decorsi 12 mesi dalla risoluzione della precedente. Nelle more della stipula della nuova convenzione l'Ufficio regionale per le Politiche del Lavoro procede all'avviamento delle unità lavorative corrispondenti secondo le modalità ordinarie.

4.6.10 Stipula di nuova convenzione

Per la sottoscrizione delle convenzioni ex art.11 successive alla prima, l'Ufficio competente valuta lo stato di adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti e gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione.

La stipula della nuova convenzione viene concessa solo se in presenza di giustificato motivo e caso di scostamenti di entità esigua rispetto al totale delle assunzioni programmate nella precedente convenzione.

4.6.11 Monitoraggio

Lo stato di realizzazione del programma assunzionale stabilito in convenzione ex art.11 e delle modalità in esso convenute è monitorato dall'Ufficio regionale per le Politiche del Lavoro con cadenza annuale.

La Regione si riserva di predisporre un sistema di monitoraggio anche telematico, mediante la previsione di specifici indicatori volti a conoscere gli esiti occupazionali delle convenzioni ex art.11.

4.7 Convenzioni e programmi relativi alle assunzioni delle persone con disabilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Ferme restando le disposizioni relative alle assunzioni nel pubblico impiego di cui al D.lgs. n.165/2001, la facoltà di scelta nominativa del lavoratore con disabilità da parte delle amministrazioni pubbliche richiedenti è espletata esclusivamente nell'ambito della convenzione stipulata ex art.11 con l'Ufficio regionale per le Politiche del Lavoro e secondo il presente atto di indirizzo. A tal riguardo, oltre agli elementi indicati nella relativa sezione, la convenzione stipulata con la P.A. deve indicare le procedure di reclutamento adottate ai fini della assunzione, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed imparzialità.

L'Ufficio regionale competente acquisisce l'attestazione del rappresentante legale relativa al rispetto alla normativa vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego e verifica la corretta applicazione delle procedure di cui alla D.G.R. n.451 del 16/4/2012 che approva gli indirizzi

operativi concernenti le modalità di attuazione dell'art.20 della L.R. n.26/2011.

Per le persone con disabilità assunte dalle amministrazioni pubbliche a tempo determinato per un periodo superiore a 6 mesi a seguito di avviamento a selezione per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, si applica l'esercizio di un diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato da parte della medesima amministrazione pubblica con riferimento alle mansioni già espletate ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di diritto di precedenza delle assunzioni.

Al fine di consentire alle persone con disabilità di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 37, c. 3 della 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni, ove le applicazioni informatiche e la lingua straniera siano ritenute essenziali per lo svolgimento della mansione oggetto del bando, dispongono nei bandi le modalità ed i livelli di conoscenza per le persone con disabilità.

4.7.1 Durata delle convenzioni stipulate dalle PP.AA.

La durata massima delle convenzioni ex art.11 L. n.68/99 stipulate dalle PP.AA. è stabilita in 3 anni. La sottoscrizione delle convenzioni successive alla prima è subordinata all'effettivo avviamento al lavoro di tutte le persone con disabilità dedotte nella convenzione precedentemente stipulata.

4.7.2 Pubblicazione dei prospetti informativi

Gli uffici competenti operano per garantire la trasparenza e l'informazione delle opportunità lavorative ai sensi della L. 68/1999, nei confronti delle persone con disabilità e dei datori di lavoro.

I prospetti informativi sono pubblici e consultabili nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e della qualità delle informazioni.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare il prospetto informativo che in caso di scoperture è da considerarsi quale "richiesta di avviamento". Nell'ipotesi di prospetti informativi incompleti (ad esempio la mancata indicazione dei posti disponibili per i lavoratori disabili e le mansioni) l'ufficio competente segnala tempestivamente al datore di lavoro l'incompletezza della documentazione prodotta.

Gli uffici competenti provvedono a segnalare ai servizi ispettivi eventuali comportamenti posti in essere dal datore di lavoro allo scopo di ostacolare e/o rallentare le procedure di avviamento.

4.8 Interventi a favore dell'occupazione a valere sul Fondo Regionale per il collocamento dei disabili

Il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della L. 68/1999 (di seguito denominato "Fondo"), è destinato nei limiti della sua capienza al finanziamento dei programmi

regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Il Fondo può erogare:

- a) contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'inserimento lavorativo dei disabili;
- b) contributi per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative della persona con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e della comunicazione e l'adeguamento del posto di lavoro al fine di favorire la piena ed efficace integrazione lavorativa, a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. In caso di contratti a tempo determinato già in essere, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato;
- c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 68/1999.

La Regione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e nei limiti della disponibilità finanziaria, prevede, a valere sulle risorse del Fondo, misure di premialità a favore dei datori di lavoro in regola con il programma assunzionale stabilito nelle convenzioni ex art.11 Legge n.68/1999 e che abbiano adottato buone pratiche di inserimento lavorativo mirato per disabili più difficili da collocare.

4.9 Modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art.8 della legge 29/03/1985 n.113

La Legge 29/3/1985, n.113, di aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, all'art.8, prevede che "le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità di impiego di non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della Regione competente per territorio la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato.

Il presente Atto disciplina i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi destinati al rimborso forfettario parziale delle spese sostenute dai datori di lavoro per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone non vedenti.

4.9.2 Soggetti beneficiari

Sono beneficiari dei contributi i datori di lavoro pubblici, privati e del privato sociale, aventi sede nel territorio regionale, che hanno proceduto all'assunzione di un centralinista telefonico o di un operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti, non vedenti, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda ovvero nell'anno solare precedente.

Per non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi nonostante l'uso di strumenti correttivi, così come previsto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

4.9.3 Interventi e spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese, sostenute nell'anno in corso al momento della presentazione della domanda ovvero nell'anno precedente, inerenti alla trasformazione e all'adeguamento tecnico dei centralini telefonici per l'uso da parte di operatori centralinisti non vedenti relative a:

- a) acquisto di lettore di schermo (screen reader);
- b) acquisto di ingranditore per lo schermo;
- c) acquisto di display braille;
- d) spese connesse all'installazione dei dispositivi di cui alle lettere a), b) e c).

4.9.4 Domanda di contributo

La domanda, redatta secondo il modello di cui alla Sezione Modulistica del presente Atto e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è presentata, al Dipartimento Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata.

La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa contenente le indicazioni relative alle caratteristiche tecniche del centralino e degli interventi di adeguamento realizzati;
- b) copia non autenticata della fattura attestante la spesa sostenuta, quietanzata e annullata in originale ai fini del contributo previsto dal presente atto;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente Atto e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante:
 - 1) che il lavoratore ha superato il periodo di prova e risulta assunto alla data di presentazione della domanda;
 - 2) che la documentazione presentata in copia è conforme agli originali trattenuti presso il dichiarante;
 - 3) di aver o non aver percepito altri contributi o benefici fiscali previsti per le medesime finalità.

4.9.5 Istruttoria della domanda

In sede di istruttoria è verificata la completezza e la regolarità delle domande di contributo, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, l'Ufficio Politiche del Lavoro richiede le

necessarie integrazioni fissando un termine non superiore a trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, la domanda è dichiarata inammissibile.

4.9.6 Intensità del contributo

I contributi previsti dal presente Atto, sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, secondo i seguenti parametri:

- a) per importi fino a euro 5.000,00 il contributo è pari al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per importi superiori a euro 5.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa eccedente i 5.000 euro.

Il contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di euro 8.000,00.

I contributi di cui al presente Atto sono cumulabili con altri contributi o benefici fiscali, previsti per le medesime finalità, la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata. In tal caso il contributo regionale è determinato sulla parte di spesa rimasta a carico del beneficiario.

4.9.7 Concessione dei contributi

I contributi sono concessi ed erogati, nei limiti delle risorse disponibili, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili, le domande ammissibili a contributo sono finanziate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, con le risorse dell'esercizio finanziario successivo.

4.9.8 Regime di aiuto

Per i soggetti che hanno natura di impresa, il contributo di cui al presente regolamento è concedibile nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014, e sue successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).

5.1 Comitato Tecnico per l'inserimento al lavoro di persone con disabilità

5.2 Contesto istituzionale e attuativo

L'art.7 del D.lgs. n.151/2015 rivede il ruolo del Comitato Tecnico di cui alla Legge n.68 del 23 marzo 1999. Il c.1. a) dell'art.7 prevede che *"...Per ogni persona (iscritta nell'apposito elenco del collocamento mirato), il comitato tecnico di cui al c. 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro"*. Il c.1.b) dell'art.7 prevede che *"dopo il c.1 sia inserito il seguente: «1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato»*.

Nell'ambito del collocamento mirato, quindi, il Comitato Tecnico rappresenta il modo in cui si concretizza la rete integrata dei servizi, costituendo una risposta unitaria e coordinata tutte le volte in cui sussista l'esigenza di acquisire il contributo di differenti competenze professionali, in particolare di esperti del settore sociale e medico-legale oltre che dei servizi dell'impiego. Il Comitato tecnico va inteso come un accordo di collaborazione tra la componente sociale, la componente sanitaria e la componente lavorativa finalizzato alla definizione di una serie di percorsi per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Le modalità attraverso le quali si implementa tale collaborazione possono essere diverse. Ad esempio, con riferimento all'"apposita scheda" di cui all'art. 8, c. 1, della legge 68 del 1999, che la norma individua tra i compiti del Comitato, si è già detto come questa possa comporsi nel fascicolo personale della persona con disabilità in esito alla valutazione bio-psico-sociale, in capo alla Commissione Medica Integrata, e alla profilazione qualitativa, eventualmente in forma approfondita all'orientamento specialistico, in capo al Centro per l'Impiego. In altri termini, non appare necessario che il Comitato svolga le sue funzioni nelle forme di un organismo collegiale che si riunisce fisicamente al fine di adempiere ai suoi compiti.

Più in generale, appare preferibile che nell'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato si faccia riferimento al modello di collaborazione tra servizi finalizzato alla progettazione personalizzata previsto dalla disciplina più recente in materia, che sembra convergere verso la costituzione di equipe multidisciplinari attivate a seconda del bisogno rilevato in sede di *assessment*. E' il caso, in particolare, della disciplina del Reddito di Inclusione (REI), di cui al D.lgs. n.147 del 2017 (nello specifico, con riferimento alla progettazione personalizzata, cfr. gli artt.

5 e 6), o anche della disciplina attuativa del cd. “dopo di noi”, di cui alla legge n.112 del 2016 (D.M. 23 novembre 2016).

Nel caso del collocamento mirato, pertanto, è l'operatore del Centro per l'Impiego che attiva le competenze necessarie per la realizzazione del progetto di inserimento lavorativo, eventualmente da inquadrare in un progetto più ampio di accompagnamento verso l'autonomia. Ad esempio, il Comitato Tecnico può essere attivato qualora la documentazione relativa alla situazione sanitaria delle persone con disabilità, acquisita dall'Ufficio Politiche del Lavoro e proveniente dalla Commissione Medica Integrata, si riveli non sufficientemente risolutiva in singole decisioni. Ciò può verificarsi quando l'ufficio sta predisponendo o sta valutando se avviare a una determinata politica del lavoro un iscritto all'elenco di cui alla legge n.68/99, come pure, in presenza di una promessa di assunzione, quando può non risultare evidente se le specifiche condizioni della persona con disabilità sono compatibili con le mansioni che la stessa andrà a svolgere nel nuovo posto di lavoro. In questi casi il Comitato Tecnico, in particolare la componente sanitaria (medico-legale o medico del lavoro), si esprime fornendo indicazioni al fine della definizione delle azioni di politica del lavoro da avviare o svolgere a favore della persona con disabilità interessata.

Il Comitato svolge quindi una funzione di supporto all'azione degli uffici del collocamento mirato in tutti quei casi in cui sussiste l'esigenza di adottare delle decisioni in cui il contributo di altre competenze professionali è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di promozione di positivi inserimenti lavorativi delle persone con disabilità.

L'azione del Comitato può essere necessaria non solo all'atto dell'avviamento: ad esempio, all'interno del Comitato Tecnico si può esaminare la situazione delle persone con disabilità che necessitano di particolare supporto e mediazione nel loro percorso di inserimento lavorativo, valutare la conformità delle azioni per il lavoro con preesistenti misure promosse dai servizi sociali oppure l'opportunità di attivare interventi di sostegno alle azioni finalizzate all'inserimento lavorativo da parte di operatori e servizi della rete territoriale.

Considerando che in Basilicata i Comitati Tecnici erano caratterizzati da una forte connotazione provinciale, al fine di dare attuazione alla normativa richiamata, la Regione Basilicata definisce una nuova unica articolazione regionale, coerente con quanto disposto dalle normativa attualmente vigente e funzionale ad una gestione regionale dei servizi del lavoro facenti capo all'Ufficio Politiche del Lavoro, riservandosi ulteriori ed eventuali integrazioni o modifiche qualora sopravvenissero provvedimenti ministeriali in materia.

5.3 Composizione del Comitato Tecnico Regionale

La composizione del Comitato è la seguente:

- il dirigente dell'Ufficio regionale Politiche del Lavoro o un suo delegato, con funzione di Presidente;
- un funzionario regionale del Collocamento Mirato, con funzione di segretario verbalizzante;
- un funzionario regionale dei Servizi Sociali;

- un rappresentante per ogni categoria disabili – art.1, Legge 68/1999, di seguito elencate:
 - U.I.C – Unione Italiana Ciechi;
 - E.N.S – Ente Nazionale per la Protezione e Assistenza dei Sordi;
 - A.N.M.I.L – Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro;
 - A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;
 - U.N.M.I.S – Unione Nazionale Mutilati per Servizio;
 - A.S.N.V.C.G – Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;
 - A.N.P.V.I. - Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti;
 - A.N.M.I.G. - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra;
- un rappresentante dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- un rappresentante dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;
- un rappresentante dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata;
- un rappresentante INAIL;
- un rappresentante INPS.

I membri del Comitato Tecnico Regionale non hanno un termine di scadenza dalla carica. I singoli enti devono definire il rinnovo dei rappresentanti e la loro sostituzione.

5.4 Funzioni

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, il Comitato Tecnico in Regione Basilicata svolge le seguenti attività:

1. valuta i casi di incrocio Domanda/Offerta nonché quelli da inserire nell’ambito dei vari progetti specifici sulla disabilità, portati all’attenzione dal competente Ufficio Politiche del Lavoro di casi particolarmente complessi e definizione conseguente di nuove prassi;
2. esamina le Convenzioni di integrazione lavorativa individuali di assunzione e/o tirocinio L.68/99, dal competente Ufficio Politiche del Lavoro;
3. computa i lavoratori assunti al di fuori della legge 68/99;
4. riceve le richieste da parte delle aziende per l’attivazione della procedura di cui all’art.10 c.3 L.68/99 (aggravamento di lavoratori disabili). La validazione dei vari inserimenti lavorativi può essere demandata direttamente al dirigente del competente Ufficio Politiche del Lavoro, nel caso in cui l’azienda ospitante abbia allegato una relazione del proprio medico competente, che attesti la conformità del posto di lavoro con la persona inserita, in modo da sollevare il Comitato Tecnico Regionale dal processo di validazione;
5. verifica l’idoneità alle mansioni per rilascio nulla-osta nelle more del rilascio della scheda capacità residue, quando sussistono dubbi sulla compatibilità tra mansioni e disabilità;
6. esamina le richieste di riconoscimento di disabili in costanza di rapporto di lavoro e/o disabili assunti con normativa legata al Collocamento ordinario;

7. fornisce contributi interpretativi delle norme e/o circolari nazionali e regionali in tema di collocamento mirato.

5.5 Periodicità

Il Comitato Tecnico Regionale si riunisce su convocazione del Presidente dello stesso Comitato, a fronte di specifiche necessità o su richiesta dei suoi membri.

5.6 Gestione

La Regione Basilicata, in applicazione al presente provvedimento, provvede alla costituzione del Comitato Tecnico Regionale ed in particolare all'acquisizione delle designazioni effettuate da ogni organismo coinvolto, che dovrà infatti, indicare tutti i propri referenti. La mancata designazione di metà dei componenti non infirma la costituzione l'operatività del Comitato. Il provvedimento di costituzione del Comitato tecnico viene disposto dal Dirigente del competente Ufficio Politiche del Lavoro. I singoli referenti sono coinvolti in relazione ai casi in discussione durante la specifica seduta. La Regione Basilicata coordina lo svolgimento delle attività del Comitato Tecnico Regionale, verifica il corretto funzionamento e gestisce le eventuali sostituzioni dei rappresentanti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Gli indirizzi operativi in materia di politiche attive del lavoro, in materia di assunzione dei lavoratori diversamente abili e categorie protette di cui all'art.18, c.2, Legge 18 marzo 1999 n.68 di cui alle DD.GG.RR. n.1332/2008, n.96/2010, n.1633/2010, n.896/2011 e n.1266/2016 sono modificati ed integrati dal presente atto, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Le graduatorie adottate, sulla base dei criteri di cui alle DD.GG.RR. n.1332/2008, n.96/2010, n.1633/2010, n.896/2011 e n.1266/2016, prima della data di pubblicazione sul BURB del presente atto o pubblicate entro tale termine, conservano la loro validità.
3. Le convenzioni ex art.11 stipulate dal competente Ufficio della Regione Basilicata prima della data di pubblicazione sul BURB del presente atto sono valide ed efficaci.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURB.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI, NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI

Legge 21 luglio 1961, n. 686

Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

Convenzione OIL n.122/1964

Sulla politica dell'impiego

Legge 19 maggio 1971, n. 403

Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975

Sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra

Legge 13 agosto 1980, n. 466

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche

Legge 10 aprile 1981, n. 158

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

Legge 26 dicembre 1981, n. 763

Normativa organica per i profughi

Legge 12 giugno 1984, n. 222

Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

Legge 29 marzo 1985, n. 113

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Legge 28 febbraio 1987, n. 56

Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317

Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS

Legge 3 ottobre 1987, n. 398

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS

Legge 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Legge 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992

Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti

Legge 19 luglio 1993, n. 236

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione

Legge 11 gennaio 1994, n. 29

Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Legge 23 novembre 1998, n. 407

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Legge 17 agosto 1999, n. 288

Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, c. 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n.333

Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili

Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181

Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, c. 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144

Decreto 7 luglio 2000, n. 357

Regolamento recante: Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, c. 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000
Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Conferenza Unificata del 22 febbraio 2001
Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni, di cui all'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215
Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, c. 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

Legge 30 luglio 2002, n. 189
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297
Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, c. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216
Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124
Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30

Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243
Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, c. 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Legge 3 marzo 2009, n. 18

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

Legge 30 ottobre 2013, n. 125

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, c. 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, c. 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Decreto Ministeriale 29 ottobre 2015

Attuazione dell'articolo 16, c. 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegni di disoccupazione

Circolare 23 dicembre 2015, n.34 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

D.lgs. n.150/2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, c. 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" – prime indicazioni

Legge 22 giugno 2016, n. 112

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n.185

Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n.81 e 14 settembre 2015, numeri 148, 149, 150 e 151, a norma dell'art.1, c.13, della Legge 10 dicembre 2014, n.183

Decreto Ministeriale 23 novembre 2016

Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4 dell'11 gennaio 2018

Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive (2018-2020)

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 gennaio 2018

Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31

Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata -Legge Finanziaria 2009

Legge Regionale 20 luglio 2001, n. 28

Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili

Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26

Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012

Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 49

Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.

Nota del Ministero del Lavoro 26 febbraio 2016, n.2866

Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – D.lgs. n. 150/2015

Nota del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2016, n.3374

Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione D.lgs. 150/2015. Nota prot. 2866 del 26/02/2016

Nota del Ministero del Lavoro 29 novembre 2016, n.17680

Rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità sul portale nazionale delle politiche del lavoro, ai sensi dell'art.19, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150

SEZIONE MODULISTICA

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche del Lavoro
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: Richiesta elenco disabili (art.1 L.68/99) e/o categorie protette (art.18 L.68/99) iscritti negli elenchi tenuti dall' Ufficio Politiche del Lavoro- per selezione finalizzata alla assunzione.

L'Azienda

- è soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99 SI NO
- ha presentato prospetto informativo disabili relativo alla annualità precedente SI NO*
(* se NO spiegare i motivi.....)
- ha stipulato una Convenzione ex art.11 L.68/99 SI il NO

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante dell'Azienda
..... P. Iva.....CF.....
con sede legale in.....CAP.....via.....
PEC.....

CHIEDE

per selezione finalizzata alla assunzione, nominativi di iscritti nell'elenco tenuto dal competente Ufficio Regionale (art.8 L.68/99) in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- disabile (ex art.1 L.68/99)
- categorie protette (ex art.18, c.2, L.68/99)
- Titolo di Studio:
- Qualifica :
- Esperienza professionale:
 - a) acquisita da titolo di studio SI NO
 - b) acquisita da esperienza professionale SI NO
- Età compresa
- Altro..... (ad es.: patente di guida- conoscenze informatiche – lingue ecc.)

L'Azienda si impegna, sotto la propria responsabilità, a non utilizzare i dati contenuti nell'elenco per fini diversi da quello dichiarato nella presente richiesta. Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, verrà effettuato dal nella veste di Legale Rappresentate dell'Azienda.

Allegati:

- 1) Copia documento di identità del legale rappresentante dell'azienda
- 2) Dichiarazione del titolare del trattamento dei dati

.....li.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'AZIENDA

(firma)

**DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DEL D.LGS.N.196/2003**

Il sottoscritto, nato il..... a.....in qualità di legale rappresentante dell'Azienda, CF/P.IVA..... sede legale.....

- Dichiaro che la stessa è da considerarsi, ai sensi dell'art.4, c.1, D.lgs.186/2003, come unico titolare del trattamento dei dati personali e sensibili dei lavoratori i cui nominativi sono stati richiesti per selezione finalizzata alla assunzione ex lege n.68/99.
- Dichiaro, altresì, che non farò uso diverso dei dati da quello indicato nella richiesta e che, qualora sia necessario incaricare terzi per la selezione del/dei lavoratore/i, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, trasferirà l'elenco di cui trattasi all'incaricato, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio Lavoro alla mail ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
- Dichiaro di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 e si impegna ad adottare le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso descritte.

.....li.....

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'AZIENDA
(firma)**

TIMBRO O CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche del Lavoro
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it

OGGETTO: Richiesta di avviamento obbligatorio numerico mediante chiamata con avviso pubblico.

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di _____, in nome e per conto dell'Azienda _____, codice fiscale _____, con sede legale in _____ via/fraz. _____, indirizzo PEC: _____

CHIEDE

l'avviamento a selezione per un'assunzione di

- N. _____ Lavoratore/i disabile/i
- N. _____ Lavoratore/i appartenente/i alle categorie protette di cui all'art. 18 - L. 68/99

con il seguente profilo professionale/qualifica _____
descrizione dettagliata della mansione (utilizzo strumentazione informatica/macchinari/attrezzature, conoscenza lingue, condizioni in cui si svolge il lavoro, presenza di barriere architettoniche...)

FA PRESENTE

In particolare, che le mansioni assegnate saranno: _____

E' previsto l'utilizzo delle seguenti attrezzature (strumenti, macchinari, attrezzatura informatica, ecc...)

F A P R E S E N T E

- che l'assunzione del lavoratore avverrà
 - a copertura totale/parziale della quota d'obbligo prevista dalla Legge 68/99;
 - in esubero rispetto agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 68/99
 - in sostituzione di un lavoratore assunto ai sensi della L. 68/99 , dimissionario/cessato
 - al di fuori degli obblighi previsti dalla L. 68/99.

- nell'ambito di quanto previsto dalla convenzione, ex art.11 - L. 68/99, stipulata in data _____
prot. n. _____

- che le condizioni contrattuali saranno le seguenti:
 - Tipologia di contratto:
 - a tempo indeterminato
 - a tempo determinato dal _____ al _____

 - Monte ore settimanale:
 - tempo pieno per n. _____ ore settimanali distribuite su ____ giorni lavorativi
 - tempo parziale per n. _____ ore settimanali distribuite su ____ giorni lavorativi

 - Contratto collettivo di lavoro applicato _____

 - Livello di inquadramento _____

 - Luogo di lavoro _____

Data, _____

FIRMA*

* Nel caso in cui la richiesta non sia firmata digitalmente ovvero la firma non venga apposta in presenza del funzionario addetto, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca - Ufficio Politiche del Lavoro
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it

**Oggetto: Assunzioni personale disabile – Richiesta di esonero parziale.
(art. 5 Legge n.68/99 e D.M. L. n.357 del 7 luglio 2000)**

Il sottoscritto
nato a..... il.....C.F.
in qualità di legale rappresentante dell'Azienda
C.F..... P.IVA.....
SEDE LEGALE IN
VIA.....TEL.....
E-MAIL.....

SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA L. n. 68/99 SI NO
attività esercitata

.....
CCNL applicato

.....
e con n. dipendenti totali,

CHIEDE

ai sensi dell'art.5 della legge 68/99 e del Decreto del Ministero del Lavoro n.357/2000, istanza di esonero parziale dall'obbligo di assunzione di personale disabile, dal...../...../..... al/...../..... nella misura complessiva del% pari a n°.....unità.

Allega versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di un contributo esonerativo, pari a €....., corrispondente ad €**30,64** per ciascun lavoratore disabile non assunto e per ogni giorno lavorativo e per l'intera durata del periodo di parziale esonero, come da documentazione allegata.

L'unità produttiva per cui la scrivente fa richiesta è la seguente:.....

La richiesta di esonero è motivata da:

.....
.....
.....

notizie relative all'unità produttiva interessata alla richiesta di esonero con l'indicazione delle speciali condizioni. Descrivere l'attività svolta e le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l'inserimento di personale disabile, evidenziando la presenza delle seguenti caratteristiche:

- faticosità della prestazione lavorativa (deambulazione, stazione eretta, movimentazione manuale carichi, elevata manualità, ecc.);
- pericolosità connessa al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa (agenti chimici e/o fisici, processo produttivo, impianti tecnologici, macchine e attrezzature, sostanze e materie prime a rischio, condizioni di esecuzione, movimentazione meccanica ecc.);
- particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro esterno e/o articolato su turni, personale viaggiante, particolare specializzazione del personale, ecc.).

Spazio riservato ad una relazione esplicativa e/o integrativa

.....
.....

Data

Timbro e firma.....

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER IL VERSAMENTO AL FONDO REGIONALE PER
L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

ESONERO PARZIALE (art. 5, co. 3, L. n.68/99)

DENOMINAZIONE AZIENDA

Codice Fiscale

Partita Iva

SEDE LEGALE..... Via.....

SEDE OPERATIVA Via.....

CCNL APPLICATO
.....

GIORNATA DEL SANTO PATRONO:
.....

PERIODO DAL AL.....

ANNO:	MESE:	MESE:	MESE:	TOTALE
GG. UTILI				
UNITA' IN ESONERO				
IMPORTO CONTRIBUTO	€ 30,64	€ 30,64	€ 30,64	
IMPORTO VERSATO	€	€	€	€

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 Dicembre 2000, conferma la dichiarazione riportata

..... li

Timbro e firma
del legale rappresentante dell'azienda

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO ESONERATIVO

L'obbligo del pagamento del contributo esonerativo decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale al Collocamento disabili competente; in caso di proroga decorre dal giorno successivo alla scadenza stabilita nell'autorizzazione precedente.

Il contributo esonerativo è pari a € 30,64 per ciascun lavoratore disabile non assunto e per ogni giorno lavorativo secondo le seguenti modalità:

c/o Banca Popolare di Bari - IBAN: IT79Q0542404297000011700994- Intestato a Regione Basilicata Servizio Tesoreria Viale Vincenzo Verrastro,4 - Potenza
Causale: "D.M. 357/00 art.2, c. 3 e 4 - Cap. Bil. 25000- Diritto al lavoro disabili".

Sono da considerarsi giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, escludendo le feste nazionali, le giornate di sabato e di domenica nonché la festività patronale.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO,
LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
Tel. +39 0971/666105 - Fax +39 0971/666146
maria.sabia@regione.basilicata.it
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.

Potenza,
Prot. n.

Spett.le

Oggetto: Verifica di ottemperanza art.17, L. 68/99 a seguito di controllo ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 - Azienda C.F./ P.IVA

In riferimento alla richiesta n.del....., relativa all'oggetto, vista la documentazione agli atti di Ufficio, si conferma che l'Azienda, con sede in, C.F./P.IVA, è in regola con gli adempimenti previsti dalla L. 68/99.

Distinti saluti.

.....



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO,
LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
Tel. +39 0971/666105 - Fax +39 0971/666146
maria.sabia@regione.basilicata.it
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.

Potenza,
Prot. n.

Spett.le

Oggetto: Verifica di ottemperanza art.17, L. 68/99 a seguito di controllo ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 - Azienda C.F./ P.IVA

In riferimento alla Vs. richiesta del....., vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si comunica che l'azienda..... consede in....., C.F./P.IVA....., risulta non soggetta alla L.68/99 /non risulta censita nel nostro archivio.

Si precisa inoltre che, come da Circolare n.10/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per le aziende non soggette agli obblighi della Legge 68/99, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità, non necessita di verifica da parte delle Amministrazioni interessate, in quanto i servizi competenti non custodiscono alcuna documentazione concernente la loro situazione.

Pertanto, la dichiarazione di responsabilità sottoscritta dall'Azienda, attestante la non assoggettabilità agli obblighi occupazionali della Legge 68/99, in quanto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, non può essere verificata da parte dello scrivente Ufficio.

Distinti saluti.

.....

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche del Lavoro
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it

**RICHIESTA NULLA/OSTA
finalizzata all'assunzione ai sensi della Legge 68/99**

DATI AZIENDA

Codice fiscale

Denominazione

Referente aziendale (persona di riferimento per la pratica)

Cognome

Nome

Telefono

e-mail

PEC

SEDE LEGALE

Indirizzo

ComuneCAP.....

Telefono

e-mail

PEC

Indirizzo sede di assunzione:

DATI LAVORATORE

Codice fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita
Domicilio CAP.....
Indirizzo
Cellulare
e-mail
Qualifica
Inquadramento nel livello del CCNL di riferimento
Mansione da svolgere

Dati Lavoratore extracomunitario

Permesso di soggiorno

Titolo di soggiorno
numero titolo di soggiorno
motivo del titolo di soggiorno
scadenza titolo di soggiorno

Richiesta di Nulla Osta

Si richiede il rilascio di Nulla Osta per:

- Assunzione nominativa per soggetto con disabilità
- Assunzione numerica
- Assunzione nominativa a seguito di convenzione ex legge 68/99 art.11 n.del.....
- Assunzione a seguito di compensazione territoriale per la provincia di
- Assunzione in azienda non soggetta agli obblighi della L.68/99
- Assunzione in soprannumero rispetto agli obblighi della legge 68/99
- Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art.18 L.68/99 (orfani, vedove, ecc.)
- Avviamento tirocinio formativo finalizzato all'assunzione

Si dichiara, inoltre:

- è stato presentato il prospetto riepilogativo del personale ai sensi dell'art.9 L. 68/99
- SI in data NO

Si potrà procedere all'assunzione del lavoratore successivamente al rilascio di nulla osta.

Rapporto di Lavoro

- Tempo Indeterminato**
- Tempo pieno
- Tempo parziale ore sett.
- Tempo Determinato**
- Tempo pieno
- Tempo parziale ore settimanali
- Contratto di apprendistato**
- Contratto di inserimento** durata mesi

Si allega certificato di invalidità della Commissione INPS/INAIL di prima istanza.

Azienda/Referente aziendale

.....

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche del Lavoro
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it

**RICHIESTA NULLA/OSTA - S -
finalizzata all'assunzione ai sensi della Legge 68/99**

DATI AZIENDA DI SOMMINISTRAZIONE

Codice fiscale

Denominazione

Telefono

e-mail

PEC

Indirizzo sede di assunzione:

DATI AZIENDA UTILIZZATRICE

Codice fiscale

Denominazione

Telefono

e-mail

PEC

Indirizzo sede di assunzione:

DATI LAVORATORE IN MISSIONE

Codice fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita
Domicilio CAP.....
Indirizzo
Cellulare
e-mail
Qualifica
Inquadramento nel livello del CCNL di riferimento
Mansione da svolgere
Iscritto nell'elenco per il collocamento mirato

TIPOLOGIA D'ASSUNZIONE

Nominativa in Convenzione ex art.11 L. n. 68/99 SI NO

Data inizio rapporto di lavoro:

Tempo Determinato fino al

Tempo Pieno/Part-time perore settimanali

QUALIFICA:

Livello di inquadramento

CCNL applicato

Si allega certificato di invalidità della Commissione INPS/INAIL di prima istanza.

Referente aziendale:

N. telefono (del referente aziendale):

Indirizzo Pec Azienda/ referente aziendale:

Azienda/Referente aziendale

F.to _____



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO,
LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
Tel. +39 0971/666105 - Fax +39 0971/666146
maria.sabia@regione.basilicata.it
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.

Potenza,
Prot. n.

Spett.le

Al/la Sig./ra

Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" Nulla osta per assunzione nominativa in Convenzione

Con riferimento alla richiesta nominativa presentata da codesta Azienda si rilascia il Nulla-Osta per l'assunzione del/la Sig./ra..... nato/a a.....il.....

Il/La Sig./ra risulta iscritto/a negli elenchi di cui all'art.8 / art.18, comma 2, della Legge 12/03/1999, n.68 degli aventi diritto all'assunzione obbligatoria come persona con disabilità / appartenente alle altre categorie protette.

L'assunzione avverrà con la qualifica di:, livello di inquadramento:....., CCNL applicato:, a tempo indeterminato/determinato (ex D.Lgs 368/2001 come modificato dalla L.78/2014) dal al, ad orario tempo pieno.

Sede di lavoro: Via

La comunicazione obbligatoria di assunzione, e le eventuali altre comunicazioni (trasformazione, proroga, cessazione) relative al presente rapporto di lavoro vanno inviate utilizzando la procedura telematica CoBasil nei tempi previsti dalla normativa vigente, (per gli stranieri) verificando la validità del permesso di soggiorno rilasciato al lavoratore alla data dell'assunzione in servizio. Codesta Azienda è tenuta ad applicare il trattamento normativo ed economico previsto dalle leggi e dai CCNL vigenti e ad attribuire al lavoratore mansioni confacenti alla natura e al grado della minorazione.

Per il raggiungimento della compatibilità tra le mansioni affidate al lavoratore e le sue condizioni di salute, dovrà inoltre seguire le indicazioni della Commissione Medica di Accertamento, che si riportano di seguito:

Si rammenta che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora la quota d'obbligo resti scoperta, codesta Azienda dovrà provvedere, entro 60 giorni, a sostituire il lavoratore cessato con altra assunzione, ovvero mettere in atto le iniziative previste dalla normativa vigente per il completo adempimento degli obblighi della L.68/99.

SE E' UN'ASSUNZIONE SOGGETTA A SGRAVI:

Per informazioni in merito alle agevolazioni previste dall'art.13 della L.68/99 per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità è consultabile il sito INPS: www.inps.it

Distinti saluti.

carta intestata azienda

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca - Ufficio Politiche del Lavoro
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it

RICHIESTA DI COMPUTABILITA' DI PERSONALE DISABILE
IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
(ART.4 C.4 L.68/99)

AZIENDA.....CF.....P.IVA.....

INDIRIZZO.....

TEL.....MAIL.....

SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA L. 68/99 SI NO

Al fine di ottenere il computo nella quota di riserva di cui all'art.4, c.4, L. n.68/99 del/la proprio/a dipendente:

Sig.re /Sig.raCF.....

Nato/a il.....a.....

Residente aviacap.....

cellulare.....MAIL.....

Il sottoscrittonato a..... il.....

C.F.....in qualità di legale rappresentante dell'Azienda, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art.76 DPR 445/2000) e sotto la sua responsabilità (art.47 DPR 445/2000)

DICHIARA

1. La disabilità non è stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertata in sede giudiziale;
2. L'invalidità è pari al% ed è CIVILE (INPS) DI LAVORO (INAIL)
3. L'assunzione è avvenuta il presso la sede di
4. L'attuale contratto è con la qualifica di

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs.n196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché ai sensi dell'art.3 del DPR 442/2000.

Si allega:

1. Autorizzazione firmata del lavoratore/lavoratrice ad essere sottoposto/a a visita medica di accertamento della capacità globale (L.68/99 – DPCM 13.01.2000) per il computo di personale disabile ex art.4, L. n.68/99 e art.3, c.2 e 4 DPR 333/2000 ed accettazione della trasformazione del rapporto di lavoro da collocamento ordinario a collocamento obbligatorio;
2. Copia del certificato rilasciato dall'INPS / dall'INAIL al lavoratore/lavoratrice;
3. Documento di identità del sottoscritto in qualità di richiedente

Referente tel.....

Luogo e data

Firma e timbro

SCHEDA A

POSTAZIONE LAVORATIVA ATTRIBUITA PRIMA DELL'EVENTO INVALIDANTE

AZIENDA CHE RICHIEDE IL COMPUTO _____

Azienda assoggettata a controllo periodico ai sensi della L.626/94: SI NO

LAVORATORE DA COMPUTARE _____

QUALIFICA ATTRIBUITA AL LAVORATORE _____

MANSIONI ABITUALMENTE SVOLTE DAL LAVORATORE PRIMA DELL'EVENTO INVALIDANTE: _____

Il dipendente da computare lavorava in ambiente:

polveroso rumoroso affollato

caldo freddo

altro (specificare) _____

Modalità lavorative prima dell'evento invalidante

Attività svolte da seduto in piedi Alternando postura

sollevamento pesi (Kg. _____)

lavoro in quota (scale, ponteggi, etc.)

contatto con il pubblico

altro (specificare) _____

Strumenti utilizzati

computer muletto

transpallet macchine automatiche

altro (specificare) _____

orario di lavoro (prima dell'evento invalidante):

- tempo pieno SI NO dalle alle
- tempo parziale SI NO dalle alle
- turni diurni SI NO dalle alle
- turni notturni SI NO dalle alle

Si comunica che l'orario settimanale previsto dal contratto aziendale è diore

Esiste la possibilità di flessibilità nell'orario di entrata e/o uscita? SI NO

SCHEDA B

POSTAZIONE LAVORATIVA ATTRIBUITA DOPO L'EVENTO INVALIDANTE

AZIENDA CHE RICHIEDE IL COMPUTO _____

Azienda assoggettata a controllo periodico ai sensi della L.626/94: SI NO

LAVORATORE DA COMPUTARE _____

QUALIFICA ATTRIBUITA AL LAVORATORE _____

MANSIONI ABITUALMENTE SVOLTE DAL LAVORATORE:

Il dipendente da computare ora lavora in ambiente:

polveroso rumoroso affollato

caldo freddo

altro (specificare) _____

Modalità lavorative previste per il dipendente da computare

Attività svolte da seduto in piedi Alternando postura

sollevamento pesi (Kg. _____)

lavoro in quota (scale, ponteggi, etc.)

contatto con il pubblico

altro (specificare) _____

Strumenti utilizzati ora dal dipendente da computare

computer muletto

transpallet macchine automatiche

altro (specificare) _____

Per il dipendente da computare è previsto il seguente orario di lavoro:

- tempo pieno SI NO dalle alle
- tempo parziale SI NO dalle alle
- turni diurni SI NO dalle alle
- turni notturni SI NO dalle alle

Si comunica che l'orario settimanale previsto dal contratto aziendale è diore

Esiste la possibilità di flessibilità nell'orario di entrata e/o uscita? SI NO

Spett.le Azienda

.....
Via.....
Cap.....
Città.....

Oggetto: verifica della compatibilità della mansione per il computo di personale disabile ex art.4, l.68/99 e art.3, c.2 e 4 DPR 333/2000 – Consenso del lavoratore.

Cognome
Nome
nato/a a(.....) il.....
Residente a Via.....
C.F
Cellulare mail.....
Percentuale invalidità civile/ lavoro.....
Qualifica
Mansioni svolte
Orario di lavoro
Eventuali rischi relativi alle mansioni svolte.....

Il sottoscritto acconsente ad essere sottoposto alla visita medica di accertamento della capacità globale (L. n.68/99 – DPCM 13.01.2000) per il computo di personale disabile ex art.4, L. n.68/99 e art.3, c.2 e 4 DPR 333/2000 ed accetta la trasformazione del rapporto di lavoro da collocamento ordinario a collocamento obbligatorio.

- Si allega certificato di invalidità della Commissione INPS/INAIL di prima istanza
- Si allega documento di identità in corso di validità.

Data.....

firma

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca - Ufficio Politiche del Lavoro
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it

**RICHIESTA DI COMPUTABILITA' DEL LAVORATORE GIÀ DISABILE PRIMA DELLA
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art.4, c.3 bis, L.68/99)**

AZIENDA

CF.....P.IVA.....

INDIRIZZO

TEL.....E-MAIL.....

SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA L. 68/99 SI NO

Al fine di ottenere il computo nella quota di riserva di cui all'art.4, c.3 bis, L. n.68/99 del/la proprio/a dipendente:

COGNOME

NOME

C.F.

Nato/a a il.....

Residente aviacap.....

cellulare.. e-mail.....

Il sottoscritto

nato a il.....

C.F.

in qualità di legale rappresentante dell'Azienda, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art.76 DPR 445/2000) e sotto la sua responsabilità (art.47 DPR 445/2000)

DICHIARA

1. La disabilità non è stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertata in sede giudiziale;
2. L'invalidità è pari al% ed è CIVILE (INPS) DI LAVORO (INAIL)
3. L'assunzione è avvenuta il presso la sede di
4. L'attuale contratto è con la qualifica di

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché ai sensi dell'art.3 del DPR 442/2000.

Si allega:

1. Autorizzazione firmata del lavoratore/lavoratrice ad essere sottoposto/a a visita medica di accertamento della capacità globale (L. n.68/99 – DPCM 13.01.2000) per il computo di personale disabile ex art.4, L.n.68/99 e art.3, c.2 e 4 DPR 333/2000 ed accettazione della trasformazione del rapporto di lavoro da collocamento ordinario a collocamento obbligatorio;
2. Copia del certificato rilasciato dall'INPS / dall'INAIL al lavoratore/lavoratrice;
3. Documento di identità del sottoscritto in qualità di richiedente

Referente tel.....

Luogo e data

Firma e timbro

Spett.le Azienda
.....
Via.....
Città.....
Cap.....

Oggetto: verifica della compatibilità della mansione per il computo di personale disabile ex art.4, L.n.68/99 e art.3, c.2 e 4 DPR 333/2000 – Consenso del lavoratore.

COGNOME..... NOME.....
NATO/A a(.....) il.....
RESIDENTE avia.....
C.F.....cellulare..... mail.....
Percentuale invalidità civile/ lavoro.....
QUALIFICA.....MANSIONI SVOLTE.....
ORARIO DI LAVORO.....
EVENTUALI RISCHI RELATIVI ALLE MANSIONI SVOLTE.....

Il sottoscritto acconsente ad essere sottoposto alla visita medica di accertamento della capacità globale (L.68/99 – DPCM 13.01.2000) per il computo di personale disabile ex art.4, L. n.68/99 e art.3, c.2 e 4 DPR 333/2000 ed accetta la trasformazione del rapporto di lavoro da collocamento ordinario a collocamento obbligatorio.

- Si allega certificato di invalidità della Commissione INPS/INAIL di prima istanza.
- Si allega documento di identità in corso di validità.

Data.....

firma



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO,
LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
Tel. +39 0971/666105 - Fax +39 0971/666146
maria.sabia@regione.basilicata.it
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.

Potenza,
Prot. n.

Spett.le Azienda

e p.c. al sig./ra

Oggetto: Legge 12 Marzo 1999 n.68 "Norma per il diritto al lavoro dei disabili" - art.4, co. 4 /art.4, co. 3 bis - Computo nella quota di riserva di lavoratore disabile.....

In riferimento alla richiesta relativa all'oggetto, pervenuta a questo Ufficio in datasi autorizza la ditta/ente ad inserire nella quota d'obbligo, prevista dall'art.3 della L. n.68/99, il dipendentecodice fiscaledata di nascitaa decorrere dal giorno.....

Si rammenta che, ai sensi dell'art.10, comma 1, della L. n.68/99 *il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni*, si invita pertanto il lavoratore in indirizzo a fornire al datore di lavoro le indicazioni contenute nella Relazione Conclusiva della Scheda di Diagnosi funzionale che potrà essere richiesta alla competente Commissione Sanitaria, per il tramite dei soggetti accreditati all'accesso alla Banca Dati INPS.

Distinti saluti

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca - Ufficio Politiche del Lavoro
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it

**PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO
DI SOGGETTI CON DISABILITA’
(art.1 L. n.68/99)**

L’azienda.....C.F./P.IVA.....con sede legale
in.....cap.....via.....PEC.....
Legale Rappresentante nato il
aC.F.....

intende realizzare un programma di inserimento lavorativo, mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di soggetto con disabilità avente titolo al collocamento obbligatorio, mediante convenzione di inserimento ex art.11 L.68/99), tramite richiesta nominativa.

Dichiara

che la propria situazione rispetto alla legge 68/99 è la seguente:

- NON è soggetto agli obblighi;
- E’ SOGGETTO agli obblighi e l’attuale situazione dell’organico a base di computo e delle scoperture è la seguente:

Numero dipendenti utili al calcolo della quota di riserva	N. lavoratori con disabilità in servizio	N. lavoratori con disabilità da quota d’obbligo	Numero lavoratori con disabilità da assumere in convenzione

MODALITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Data di inizio Convenzione: dalla data di stipula

Durata massima della Convenzione:

- 12 mesi da 1 a 6 scoperture;
- 24 mesi da 7 a 12 scoperture;
- 48 mesi oltre 12 scoperture.

L'inserimento sarà attuato secondo la seguente modalità:

TIROCINIO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE (l'assunzione deve avvenire entro 5 giorni dalla conclusione del tirocinio e nel rispetto della data di assunzione).

INSERIMENTO LAVORATIVO

ALTRO

N. unità	Data entro cui assumere	Mansioni (indicare dettagliatamente)	Criteri per la scelta	Tipologia contrattuale*

* Contratto a tempo indeterminato (incluso il contratto di apprendistato), Contratto a tempo determinato, full/part time.

Descrizione del Piano

Esplicitare lo sviluppo del piano di assunzioni previste e gli strumenti attivabili per la sua realizzazione, fra i quali, ad esempio: unità operative interessate; descrizione del percorso formativo; descrizione delle modalità del tirocinio; coperture assicurative; forme di collaborazione/tutoraggio con enti di formazione e/o servizi per l'integrazione lavorativa; modalità di individuazione oggettive dei soggetti con disabilità.

..... li.....

Referente dell'Azienda

Nome e Cognome _____

E-mail _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'AZIENDA (firma)



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE, RICERCA UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

CONVENZIONE PER PROGRAMMA D'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA'

(art.1 L.68/99)

TRA

la Regione Basilicata C.F./ P.IVA: 80002950766, rappresentata nato/a a il, C.F., in qualità di Dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro, del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – domiciliato/a per la carica in Potenza, alla Via Vincenzo Verrastro, 8 a ciò autorizzata con D.G.R. n.....del, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

E

l'azienda C.F./ P.IVA (d'ora in avanti "il datore di lavoro"), con sede legale a in via.....n..... - rappresentata dal Sig.re nato a il....., C.F., in qualità di legale rappresentante come da atto allegato

VISTA la L.68/99:

- art.6, comma 1 che stabilisce che gli Uffici competenti provvedono alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla L.68/99 nonché all'avviamento lavorativo anche con lo strumento delle convenzioni;
- art.11, comma 1 e 2, che prevede, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, che gli Uffici competenti stipulino con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma che mira all'avviamento lavorativo dei soggetti di cui alla L.68/99 secondo tempi e modalità che il datore stesso individua e si impegna a rispettare;
- art.9, comma 4 che stabilisce che i disabili psichici vengano avviati su richiesta nominativa mediante convenzione;
- art.11, comma 3, che prevede la possibilità di stipula della convenzione anche da parte di datori di lavoro che non sono obbligati alla assunzione ai sensi della L.68/99;
- art.13 che disciplina gli incentivi alle assunzioni.

VISTI:

- l'art. 14, comma 1 del D.P.R. 10 ottobre 2000, n.333
- l'art. 2, del D. Lgs. 23 dicembre 1997, n.469
- il D.lgs n.150 del 14 settembre 2015

– il D.lgs n.151 del 14 settembre 2015

VISTA la D.G.R. n..... del..... che ha approvato il presente schema di Convenzione;

VISTA la proposta di Programma per l’inserimento lavorativo presentato dal datore di lavoro, acquisita con prot. n..... del a valere quale richiesta di stipula convenzione e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Premesso che

La Legge n. 68/99 conferisce specifica e particolare rilevanza allo strumento della Convenzione che:

- impegna il datore di lavoro a perseguire l’inserimento occupazionale programmato;
- rappresenta una programmazione sistematica delle assunzioni dei soggetti con disabilità, cui la stipula della convenzione è preordinata;
- costituisce lo strumento idoneo a favorire ed a consolidare lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, in linea con il principio ispiratore della normativa e con l’obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l’effettivo inserimento dei lavoratori in azienda;
- costituisce il mezzo tecnico giuridico ottimale nell’ottica di un effettivo raccordo e contemperamento fra il diritto e le aspettative dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della L.68/99 per un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e le esigenze dei datori di lavoro pubblici o privati per un proficuo inserimento nell’organizzazione.

Il competente Ufficio Politiche del Lavoro, del Dipartimento Politiche di Sviluppo , Lavoro, Formazione e Ricerca assume iniziative propositive per assicurare un qualificato supporto ed assistenza tecnica rispetto alle esigenze manifestate dal datore di lavoro, fra le quali possono essere contemplati la selezione dei lavoratori da avviare e l’attivazione di interventi formativi di sostegno e riqualificazione, da promuovere d’intesa con il datore di lavoro stesso, secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 6 della legge n. 68/99.

Responsabile del trattamento dei dati è la Regione Basilicata-Ufficio Politiche del Lavoro del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO

- Il datore di lavoro ha dichiarato, con comunicazione acquisita il, prot.n., una situazione occupazionale a base di computo per la Provincia di di n.unità lavorative e la scopertura di n..... soggetti con disabilità.
- Il datore di lavoro ha dichiarato nel prospetto informativo on line, inviato il/2017 quale situazione occupazionale al 31.12.2016 un organico a base di computo per la Provincia di, di n.....unità lavorative e la scopertura di n..... soggetti con disabilità.

Pertanto, si impegna a realizzare il programma mirato all’inserimento lavorativo di n..... soggetti con disabilità, allegato alla presente convenzione di cui è parte integrante e sostanziale, vincolandosi a dare

realizzazione agli obiettivi in esso contenuti.

Il programma, ispirato a criteri di massima individualizzazione del progetto di inserimento lavorativo, in funzione delle concrete condizioni ed attitudini del soggetto, concerne in particolare:

- a) l'indicazione dettagliata delle mansioni attribuite al lavoratore e le modalità di loro svolgimento;
- b) l'illustrazione delle modalità atte a facilitare il rapporto del soggetto con la comunità di lavoro e, in generale, a superare le eventuali difficoltà ambientali e relazionali;
- c) l'indicazione delle misure per agevolare l'acquisizione, da parte del soggetto, delle capacità professionali necessarie per l'espletamento della prestazione lavorativa;
- d) l'inclusione di interventi ed iniziative di progressiva esperienza con le mansioni affidate e di aggiornamento tecnico professionale;
- e) l'illustrazione, anche di massima, dell'articolazione dell'orario di lavoro e dei periodi di pausa, in funzione delle condizioni individuali del soggetto;
- f) la previsione della tempistica, delle modalità e degli strumenti di verifica interna aziendale, in costanza del rapporto, in ordine all'efficacia e proficuità dell'attuazione del programma di inserimento.

Il profilo professionale e le caratteristiche del soggetto con disabilità da assumere sono definiti dal datore di lavoro.

L'Ufficio provvede alla verifica dei requisiti posseduti dal soggetto individuato, che deve essere iscritto negli elenchi del competente Ufficio Lavoro per il tramite del Centro per l'Impiego di appartenenza.

La selezione, qualora necessaria, viene effettuata dal datore di lavoro tra i candidati preselezionati autonomamente, il cui esito viene tempestivamente comunicato all'Ufficio del Lavoro.

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

Salvo quanto previsto al successivo art. 3, la durata massima di vigenza della convenzione è fissata in mesi dalla stipula.

ART. 3 MODALITA' DI INSERIMENTO

Gli inserimenti oggetto della presente convenzione saranno effettuati secondo il piano indicato nella proposta di programma per l'inserimento lavorativo che esplicita gli strumenti attivabili per la sua realizzazione.

ART. 4 ASSUNZIONI

Nell'ambito del programma di inserimento mirato di cui all'art.1 della presente convenzione, il datore di lavoro si impegna all'inserimento lavorativo di persone con disabilità come di seguito riportato:

- n. 1 risorsa entro il con mansione di....., tipo di contratto.....
- n. 1 risorsa entro il con mansione di....., tipo di contratto.....

ART. 5 VERIFICHE

La convenzione potrà essere rescissa al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'azienda nella conduzione del programma.

Il rinnovo della convenzione già sottoscritta o la stipula di nuova convenzione è subordinata alla valutazione positiva, effettuata dall' Ufficio competente della Regione, dell'esito occupazionale della precedente.

ART. 6 EFFETTI

Le parti concordano che, durante il periodo di validità della convenzione di cui al precedente art.2, troverà applicazione il seguente regime:

- l'Ufficio competente non procede ad avviamenti numerici di soggetti con disabilità in relazione alla quota d'obbligo coperta da stipula della presente convenzione;
- l'Ufficio sanziona ai sensi dell'art.15 c.4 L.68/99, gli eventuali inadempimenti alla presente convenzione da parte del datore di lavoro.

Per tutta la durata della presente convenzione l'Azienda è ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L.68/99, o comunque coperta rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma sub art.1.

ART. 7 MODIFICHE NORMATIVE

La convenzione viene stipulata sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché sulla base delle istruzioni ministeriali fino ad oggi emanate. Le parti, pertanto, convengono che, qualora, il quadro normativo od applicativo dovesse significativamente mutare in relazione ad aspetti contemplati dalla presente convenzione, quest'ultima sarà oggetto di adeguamento e revisione al fine di renderla compatibile con le nuove disposizioni.

Luogo e data _____


Letto, approvato e sottoscritto

per la Regione BASILICATA
Il Dirigente

per l'AZIENDA
il Legale Rappresentante

.....

.....



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE, RICERCA UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

CONVENZIONE PER PROGRAMMA D'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA'

(art.1 L.68/99)

TRA

la Regione Basilicata C.F./ P.IVA: 80002950766, rappresentata nato/a a il, C.F., in qualità di Dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro, del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – domiciliato/a per la carica in Potenza, alla Via Vincenzo Verrastro, 8 a ciò autorizzata con D.G.R. n.....del, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

e

l'aziendaC.F./ P.IVA (d'ora in avanti "il datore di lavoro"), con sede legale a in via.....n..... - rappresentata dal Sig.re, nato a il....., C.F., in qualità di legale rappresentante come da atto allegato

VISTA la L.68/99:

- art.6, comma 1 che stabilisce che gli Uffici competenti provvedono alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla L.68/99 nonché all'avviamento lavorativo anche con lo strumento delle convenzioni;
- art.11, comma 1 e 2, che prevede, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, che gli Uffici competenti stipulino con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma che mira all'avviamento lavorativo dei soggetti di cui alla L.68/99 secondo tempi e modalità che il datore stesso individua e si impegna a rispettare;
- art.9, comma 4 che stabilisce che i disabili psichici vengano avviati su richiesta nominativa mediante convenzione;
- art.11, comma 3, che prevede la possibilità di stipula della convenzione anche da parte di datori di lavoro che non sono obbligati alla assunzione ai sensi della L.68/99;
- art.13 che disciplina gli incentivi alle assunzioni.

VISTI:

- l'art. 14, comma 1 del D.P.R. 10 ottobre 2000, n.333
- l'art. 2, del D. Lgs. 23 dicembre 1997, n.469
- il D.lgs n.150 del 14 settembre 2015
- il D.lgs n.151 del 14 settembre 2015

VISTA la D.G.R. n..... del..... che ha approvato il presente schema di Convenzione;

VISTA la proposta di programma per l'inserimento lavorativo presentato dal datore di lavoro, acquisita con prot. n..... del a valere quale richiesta di stipula convenzione e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Premesso che

La Legge n. 68/99 conferisce specifica e particolare rilevanza allo strumento della Convenzione che:

- impegna il datore di lavoro a perseguire l'inserimento occupazionale programmato;
- rappresenta una programmazione sistematica delle assunzioni dei soggetti con disabilità, cui la stipula della convenzione è preordinata;
- costituisce lo strumento idoneo a favorire ed a consolidare lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, in linea con il principio ispiratore della normativa e con l'obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l'effettivo inserimento dei lavoratori in azienda;
- costituisce il mezzo tecnico giuridico ottimale nell'ottica di un effettivo raccordo e temperamento fra il diritto e le aspettative dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art.1 della L.68/99 per un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e le esigenze dei datori di lavoro pubblici o privati per un proficuo inserimento nell'organizzazione.

Il competente Ufficio Politiche del Lavoro, del Dipartimento Politiche di Sviluppo , Lavoro, Formazione e Ricerca assume iniziative propositive per assicurare un qualificato supporto ed assistenza tecnica rispetto alle esigenze manifestate dal datore di lavoro, fra le quali possono essere contemplati la selezione dei lavoratori da avviare e l'attivazione di interventi formativi di sostegno e riqualificazione, da promuovere d'intesa con il datore di lavoro stesso, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 6 della legge n. 68/99.

Responsabile del trattamento dei dati è la Regione Basilicata-Ufficio Politiche del Lavoro del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Il datore di lavoro ha dichiarato, con comunicazione acquisita il, prot.n., una situazione occupazionale di n.unità lavorative, che non comporta obbligo di copertura. Tuttavia si impegna all'assunzione di n.....lavoratore appartenente alla categoria dei soggetti con disabilità secondo il programma allegato alla presente convenzione e a dare realizzazione agli obiettivi in esso contenuti.

Il programma, ispirato a criteri di massima individualizzazione del progetto di inserimento lavorativo, in funzione delle concrete condizioni ed attitudini del soggetto, concerne in particolare:

- a) l'indicazione dettagliata delle mansioni attribuite al lavoratore e le modalità di loro svolgimento;
- b) l'illustrazione delle modalità atte a facilitare il rapporto del soggetto con la comunità di lavoro e, in

- generale, a superare le eventuali difficoltà ambientali e relazionali;
- c) l'indicazione delle misure per agevolare l'acquisizione, da parte del soggetto, delle capacità professionali necessarie per l'espletamento della prestazione lavorativa;
 - d) l'inclusione di interventi ed iniziative di progressiva esperienza con le mansioni affidate e di aggiornamento tecnico professionale;
 - e) l'illustrazione, anche di massima, dell'articolazione dell'orario di lavoro e dei periodi di pausa, in funzione delle condizioni individuali del soggetto;
 - f) la previsione della tempistica, delle modalità e degli strumenti di verifica interna aziendale, in costanza del rapporto, in ordine all'efficacia e proficuità dell'attuazione del programma di inserimento.

Il profilo professionale e le caratteristiche del soggetto con disabilità da assumere sono definiti dal datore di lavoro.

L'Ufficio provvederà alla verifica dei requisiti posseduti dal soggetto individuato, che deve essere iscritto negli elenchi del competente Ufficio Lavoro per il tramite del Centro per l'Impiego di appartenenza.

La selezione, qualora necessaria, viene effettuata dal datore di lavoro tra i candidati preselezionati autonomamente, il cui esito viene tempestivamente comunicato all'Ufficio del Lavoro.

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

Salvo quanto previsto al successivo art.3, la durata massima di vigenza della convenzione è fissata in mesi dalla stipula.

ART. 3 MODALITA' DI INSERIMENTO

Gli inserimenti oggetto della presente convenzione saranno effettuati secondo il piano indicato nella proposta di programma per l'inserimento lavorativo che esplicita gli strumenti attivabili per la sua realizzazione.

ART. 4 ASSUNZIONI

Nell'ambito del programma di inserimento mirato di cui all'art.1 della presente convenzione, il datore di lavoro si impegna all'inserimento lavorativo di persone con disabilità come di seguito riportato:

- n. 1 risorsa entro il con mansione di....., tipo di contratto.....
- n. 1 risorsa entro il con mansione di....., tipo di contratto.....

ART. 5 VERIFICHE

La convenzione potrà essere rescissa al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'azienda nella conduzione

del programma.

Il rinnovo della convenzione già sottoscritta o la stipula di nuova convenzione è subordinata alla valutazione positiva, effettuata dall' Ufficio competente della Regione, dell'esito occupazionale della precedente.

**ART. 6
EFFETTI**

Le parti concordano che, durante il periodo di validità della convenzione di cui al precedente art.2, troverà applicazione il seguente regime:

- l'Ufficio competente non procede ad avviamenti numerici di soggetti con disabilità in relazione alla quota d'obbligo coperta da stipula della presente convenzione;
- l'Ufficio sanziona ai sensi dell'art.15 c.4 L.68/99, gli eventuali inadempimenti alla presente convenzione da parte del datore di lavoro.

Per tutta la durata della presente convenzione l'Azienda è ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L.68/99, o comunque coperta rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma sub art.1.

**ART. 7
MODIFICHE NORMATIVE**

La convenzione viene stipulata sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché sulla base delle istruzioni ministeriali fino ad oggi emanate. Le parti, pertanto, convengono che, qualora, il quadro normativo od applicativo dovesse significativamente mutare in relazione ad aspetti contemplati dalla presente convenzione, quest'ultima sarà oggetto di adeguamento e revisione al fine di renderla compatibile con le nuove disposizioni.

Luogo e data _____

Letto, approvato e sottoscritto

per la Regione BASILICATA
Il Dirigente

.....

per l'AZIENDA
il Legale Rappresentante

.....



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE, RICERCA UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

CONVENZIONE PER PROGRAMMA D'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA'

(art.1 L.68/99)

TRA

la Regione Basilicata C.F./ P.IVA: 80002950766, rappresentata nato/a a il, C.F., in qualità di Dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro, del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – domiciliato/a per la carica in Potenza, alla Via Vincenzo Verrastro, 8 a ciò autorizzata con D.G.R. n.....del, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

E

l'aziendaC.F./ P.IVA (d'ora in avanti "il datore di lavoro"), con sede legale a in via.....n..... - rappresentata dal Sig.re nato ail....., C.F., in qualità di legale rappresentante come da atto allegato

VISTA la L.68/99:

- art.6, comma 1 che stabilisce che gli Uffici competenti provvedono alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla L.68/99 nonché all'avviamento lavorativo anche con lo strumento delle convenzioni;
- art.11, comma 1 e 2, che prevede, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, che gli Uffici competenti stipulino con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma che mira all'avviamento lavorativo dei soggetti di cui alla L.68/99 secondo tempi e modalità che il datore stesso individua e si impegna a rispettare;
- art.9, comma 4 che stabilisce che i disabili psichici vengano avviati su richiesta nominativa mediante convenzione;
- art.11, comma 3, che prevede la possibilità di stipula della convenzione anche da parte di datori di lavoro che non sono obbligati alla assunzione ai sensi della L.68/99;
- art.13 che disciplina gli incentivi alle assunzioni.

VISTI:

- l'art. 14, comma 1 del D.P.R. 10 ottobre 2000, n.333;
- l'art. 2, del D. Lgs. 23 dicembre 1997, n.469
- il D.lgs n.150 del 14 settembre 2015

– il D.lgs n.151 del 14 settembre 2015

VISTA la D.G.R. n..... del..... che ha approvato il presente schema di Convenzione;

VISTA la proposta di Programma per l’inserimento lavorativo presentato dal datore di lavoro, acquisita con prot. n..... del a valere quale richiesta di stipula convenzione e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Premesso che

La Legge n. 68/99 conferisce specifica e particolare rilevanza allo strumento della Convenzione che:

- impegna il datore di lavoro a perseguire l’inserimento occupazionale programmato;
- rappresenta una programmazione sistematica delle assunzioni dei soggetti con disabilità, cui la stipula della convenzione è preordinata;
- costituisce lo strumento idoneo a favorire ed a consolidare lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, in linea con il principio ispiratore della normativa e con l’obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l’effettivo inserimento dei lavoratori in azienda;
- costituisce il mezzo tecnico giuridico ottimale nell’ottica di un effettivo raccordo e temperamento fra il diritto e le aspettative dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della L.68/99 per un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e le esigenze dei datori di lavoro pubblici o privati per un proficuo inserimento nell’organizzazione.

Il competente Ufficio Politiche del Lavoro, del Dipartimento Politiche di Sviluppo , Lavoro, Formazione e Ricerca assume iniziative propositive per assicurare un qualificato supporto ed assistenza tecnica rispetto alle esigenze manifestate dal datore di lavoro, fra le quali possono essere contemplati la selezione dei lavoratori da avviare e l’attivazione di interventi formativi di sostegno e riqualificazione, da promuovere d’intesa con il datore di lavoro stesso, secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 6 della legge n. 68/99.

Responsabile del trattamento dei dati è la Regione Basilicata-Ufficio Politiche del Lavoro del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO

- Il datore di lavoro ha dichiarato, con comunicazione acquisita il, prot.n., una situazione occupazionale a base di computo per la Provincia di..... di n.unità lavorative e la scopertura di n..... soggetti con disabilità.
- Il datore di lavoro ha dichiarato nel prospetto informativo on line, inviato il/2017 quale situazione occupazionale al 31.12.2016 un organico a base di computo per la Provincia di di n.....unità lavorative e la scopertura di n..... soggetti con disabilità.

Pertanto, si impegna a realizzare il programma mirato all’inserimento lavorativo di n..... soggetti con disabilità, allegato alla presente convenzione di cui è parte integrante e sostanziale, vincolandosi a dare

realizzazione agli obiettivi in esso contenuti.

Il programma, ispirato a criteri di massima individualizzazione del progetto di inserimento lavorativo, in funzione delle concrete condizioni ed attitudini del soggetto, concerne in particolare:

- a) l'indicazione dettagliata delle mansioni attribuite al lavoratore e le modalità di loro svolgimento;
- b) l'illustrazione delle modalità atte a facilitare il rapporto del soggetto con la comunità di lavoro e, in generale, a superare le eventuali difficoltà ambientali e relazionali;
- c) l'indicazione delle misure per agevolare l'acquisizione, da parte del soggetto, delle capacità professionali necessarie per l'espletamento della prestazione lavorativa;
- d) l'inclusione di interventi ed iniziative di progressiva esperienza con le mansioni affidate e di aggiornamento tecnico professionale;
- e) l'illustrazione, anche di massima, dell'articolazione dell'orario di lavoro e dei periodi di pausa, in funzione delle condizioni individuali del soggetto;
- f) la previsione della tempistica, delle modalità e degli strumenti di verifica interna aziendale, in costanza del rapporto, in ordine all'efficacia e proficuità dell'attuazione del programma di inserimento.

Il profilo professionale e le caratteristiche del soggetto con disabilità da assumere sono definiti dal datore di lavoro.

L'Ufficio provvede alla verifica dei requisiti posseduti dal soggetto individuato, che deve essere iscritto negli elenchi del competente Ufficio Lavoro per il tramite del Centro per l'Impiego di appartenenza.

La selezione, qualora necessaria, viene effettuata dal datore di lavoro tra i candidati preselezionati autonomamente, il cui esito viene tempestivamente comunicato all'Ufficio del Lavoro.

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

Salvo quanto previsto al successivo art. 3, la durata massima di vigenza della convenzione è fissata in mesi dalla stipula.

ART. 3 MODALITA' DI INSERIMENTO

- Nell'ambito del programma di inserimento mirato di cui all'art.1 della presente convenzione il datore di lavoro, data la particolare complessità della attività lavorativa, ha individuato quale strumento di integrazione la misura del tirocinio formativo finalizzato alla assunzione e si impegna a definire un programma ad hoc con i soggetti promotori individuati dalla vigente normativa.

Il tirocinio avrà durata massima di mesi

- Il datore di lavoro si obbliga alla assunzione nel termine di giorni cinque dalla conclusione del tirocinio.

ART. 4 ASSUNZIONI

Nell'ambito del programma di inserimento mirato di cui all'art.1 della presente convenzione, il datore di lavoro, fermo restando quanto definito all'art.3 nel caso di tirocinio formativo finalizzato alla assunzione, si impegna all'inserimento lavorativo come di seguito riportato:

- n. 1 risorsa entro il con mansione di....., tipo di contratto.....
- n. 1 risorsa entro il con mansione di....., tipo di contratto.....

ART. 5 VERIFICHE

La convenzione potrà essere rescissa al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'azienda nella conduzione del programma.

Il rinnovo della convenzione già sottoscritta o la stipula di nuova convenzione è subordinata alla valutazione positiva, effettuata dall' Ufficio competente della Regione, dell'esito occupazionale della precedente.

ART. 6 EFFETTI

Le parti concordano che, durante il periodo di validità della convenzione di cui al precedente art.2, troverà applicazione il seguente regime:

- l'Ufficio competente non procede ad avviamenti numerici di soggetti con disabilità in relazione alla quota d'obbligo coperta da stipula della presente convenzione;
- l'Ufficio sanziona ai sensi dell'art.15 c.4 L.68/99, gli eventuali inadempimenti alla presente convenzione da parte del datore di lavoro.

Per tutta la durata della presente convenzione l'Azienda è ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L.68/99, o comunque coperta rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma sub art.1.

ART. 7 MODIFICHE NORMATIVE

La convenzione viene stipulata sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché sulla base delle istruzioni ministeriali fino ad oggi emanate. Le parti, pertanto, convengono che, qualora, il quadro normativo od applicativo dovesse significativamente mutare in relazione ad aspetti contemplati dalla presente convenzione, quest'ultima sarà oggetto di adeguamento e revisione al fine di renderla compatibile con le nuove disposizioni.

Luogo e data _____

Letto, approvato e sottoscritto

per la Regione BASILICATA
Il Dirigente

per l'AZIENDA
il Legale Rappresentante

.....

.....

Carta intestata del soggetto richiedente

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione
e Ricerca - Ufficio Politiche del Lavoro
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it

OGGETTO: Richiesta di contributo per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone non vedenti, ai sensi dell'art.8 della Legge n.113/1985 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti".

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,
residente a _____ via _____ n. _____
in qualità di _____ della _____
C.F./P.IVA. _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____
tel. _____ e-mail _____

CHIEDE

l'ammissione al contributo di cui all'art.8 della Legge n.113/1985 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti", per le spese sostenute per la trasformazione tecnica e/o per la fornitura di adeguati strumenti per il centralino telefonico installato presso l'Ufficio della Società/Ente che rappresenta, in quanto finalizzate all'assunzione del lavoratore non vedente sig./sig.ra _____

nato a _____ il _____, residente a _____ via _____
avvenuta in data _____.
(data presa servizio)

Ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'art.8 della Legge 113/1985 **dichiara** sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000:

- di non aver ricevuto in precedenza altri contributi regionali per analoga iniziativa;
- di aver ricevuto in precedenza altri contributi regionali per analoga iniziativa; in questo caso, il contributo regionale era riferito
- ad operatore diverso o /___/ allo stesso operatore

Ai fini dell'erogazione del contributo previsto, si allega la seguente documentazione:

1. Copia del preventivo di spesa dettagliato con indicazione precisa delle spese attinenti all'adeguamento delle postazioni telefoniche destinate ai centralinisti non vedenti e della relativa attrezzatura
2. Relazione illustrativa contenente le indicazioni relative alle caratteristiche tecniche del centralino e degli interventi di adeguamento realizzati;
3. Copia non autenticata della fattura attestante la spesa sostenuta, quietanzata e annullata in originale ai fini del contributo previsto dal presente regolamento;
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (redatta secondo il modello)

Ai fini della liquidazione del contributo in oggetto, si comunicano i seguenti estremi bancari di versamento:

_____ conto corrente _____
(istituto bancario) (codice IBAN)
intestato a _____

Per qualsiasi chiarimento o integrazione si rendesse necessaria, si prega contattare:

(nominativo, recapito telefonico, fax ed e-mail del/dei referente/i)

Luogo e Data, _____

Il dirigente/Il legale rappresentante

(firma per esteso)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46, 47, 48, 76

Il sottoscritto nato a il codice fiscale
..... residente nel comune di..... prov. C.A.P.
via/piazza n. civico tel.
in qualità di legale rappresentante della Società/Ente
C.F./P.IVA.
avente sede legale in via n.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 445/2000,

1. che il lavoratore ha superato il periodo di prova e risulta assunto alla data di presentazione della domanda;
2. che la documentazione presentata in copia è conforme agli originali trattenuti presso il dichiarante;
3. (barrare la casella di riferimento)
 - di non aver percepito altri contributi/benefici fiscali per le medesime finalità
ovvero
 - di aver percepito altri contributi/benefici fiscali per le medesime finalità per un importo pari a
.....

Dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data) li

IL DICHIARANTE (firma)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente tramite un incaricato, a mezzo posta o via PEC all'indirizzo: ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

12.07.2018

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

